

Assocarni Notizie

Anno 27° - n. 7 / luglio 2010

Periodico di informazione
dell'Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame

Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983

Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala

Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101

e-mail:
assocarni@assocarni.it

web:
www.assocarni.it

SOMMARIO

- Convegno "L'Allevamento per un Mondo Sostenibile" - Roma, 23 giugno 2010
- Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa: pronunciamento della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo contro gli abusi della GDO
- Approvato dal Senato il disegno di legge sulla manovra economica: gli aspetti legati al settore agricolo
- Il Commissario all'Agricoltura Cioloş sulla PAC del futuro
- Consiglio dei Ministri agricoli della UE: esiti della riunione del 12 luglio
- Semestre della presidenza belga

SETTORE BOVINO

- BRESAOLA - L'ORIGINE DELLA MATERIA PRIMA IN UNA PRODUZIONE DI ECCELLENZA: ARTICOLO SUL CORRIERE DELLA SERA
- ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLA CARNE BOVINA: "BLACK ANGUS U.S.A. CERTIFIED"
- CONTINGENTE "GATT" CARNI BOVINE CONGELATE - REG.TO 431/2008: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE
- SETTORE BOVINO - CONTINGENTE CARNE ALTA QUALITA' A DAZIO ZERO: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE A LUGLIO 2010 E DISPONIBILITA' PER AGOSTO

SETTORE SUINO

- SUINO INGLESE RICONOSCIUTO PRODOTTO STG
- CORSO PER CLASSIFICATORI DELLE CARCASSE SUINE

SETTORE POLLAME

- PERCENTUALI D'ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA

NOTIZIE SANITARIE

- ALLERGENI: BOZZA DI LINEE GUIDA REDATTA DALLA C.I.A.A.
- ELENCO DEGLI ALLERGENI NELL'ETICHETTA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: CHIARIMENTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: AGGIORNAMENTO
- RILEVAZIONE DI IVERMECTINA NELLE CARNI BOVINE
- ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1334/08 SUGLI AROMI
- AGGIORNAMENTO PROBLEMATICHE EXPORT: ESITO RIUNIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: PROCEDURE DI ANALISI E CAMPIONAMENTO PER LE CARNI E I PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE
- PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA SPECIE SUINA: ESITI RIUNIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE
- ANAGRAFE DEI SUINI: A BREVE IL DECRETO
- PESTE SUINA CLASSICA: ESTENSIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE ANCHE ALLE CARNI FRESCHE E PRODOTTI OTTENUTI DAI SUINI SELVATICI
- PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI
- L'EFSA ESAMINA IL BENESSERE DEI POLLI DA CARNE E DA RIPRODUZIONE
- CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA PRODUZIONE DEL FOIE GRAS: MODIFICA AL REG. 853/2004

SEGUE

Segue **SOMMARIO**

segue **NOTIZIE SANITARIE**

- MINISTERO DELLA SALUTE: NUOVA AREA TEMATICA SUL PORTALE "VETERINARIA INTERNAZIONALE"
- COMITATO PERMANENTE DELLA CATENA ALIMENTARE: ESITI DELLA RIUNIONE DEL 1° LUGLIO DEDICATA ALLA SALUTE ANIMALE ED ALLE CONDIZIONI DI IMPORTAZIONE
- DAL 1° LUGLIO IN VIGORE LE NUOVE NORME EUROPEE IN MATERIA DI ETICHETTATURA, TRA CUI IL NUOVO LOGO BIOLOGICO EUROPEO
- DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI
- NOVITA' SUL LIBRETTO SANITARIO PER GLI ALIMENTARISTI
- AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE REGIONI ITALIANE INDENNI DA BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI
- STABILIMENTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REG (CE) 1774/2002: NUOVI CODICI PER L' APPROVAL NUMBER
- EQUIDI: NUOVE NORME PER GLI SCAMBI E PER L'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
- EXPORT CARNE DI POLLAME DALL'ITALIA VERSO IL MAROCCO: CERTIFICATO SANITARIO

AMBIENTE

- OGM: APPROVATO IL PACCHETTO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CHE CONCEDONO LIBERTA' AGLI STATI MEMBRI DI DECIDERE SE COLTIVARLI O MENO
- SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI SISTRI: PROROGA DELL'OPERATIVITA'
- VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER GLI IMBALLAGGI IN VETRO

NOTIZIE COMMERCIALI

- CONVENZIONE INTERMINISTERIALE DI SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA HALAL ITALIA
- PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SUL MERCATO INTERNO DELLA UE

ACCORDI - CONTINGENTI

- VERTICE BILATERALE UE-BRASILE IL 14 LUGLIO
- L'UE SOLLEVA LA QUESTIONE ARGENTINA IN SEDE WTO

MISSIONI – FIERE - CONVEGNI

- MISSIONE DI SISTEMA NEI PAESI DEL GOLFO (5-11 NOVEMBRE 2010)

DATI DI SETTORE

- PREZZI ALIMENTARI AL CONSUMO E ALLA PRODUZIONE - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2010
- ANDAMENTO DEGLI ACQUISTI ALIMENTARI: SI CONSOLIDA L'EROSIONE DEI CONSUMI ALIMENTARI INTERNI
- LA COMPETITIVITA' DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO - CHECK UP ISMEA 2010
- VENDITE ALIMENTARI AL DETTAGLIO DEL MESE DI MAGGIO

TRASPORTI

- AUTOTRASPORTO: REINTRODOTTI I COSTI MINIMI
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

IMPRESE-SOCIETA'-FISCO

- CLASS ACTION CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI ED ECONOMICI
- ADOTTATA LA RELAZIONE BOVÉ SULLA FILIERA ALIMENTARE EUROPEA: NOVITA' SUI TERMINI DI PAGAMENTO
- FONDO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'
- MANOVRA FINANZIARIA - AGGIORNAMENTO
- MANOVRA FINANZIARIA: LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE AGROALIMENTARE
- LE NOVITA' FISCALI DI GIUGNO 2010
- LE NOVITA' FISCALI DI LUGLIO 2010

AREA SINDACALE E LAVORO

- CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE - CASSA ASSICURATIVA RISCHIO VITA INDUSTRIA ALIMENTARE – INFORMATIVA
- OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA ALL'INPS DA PARTE DEI MEDICI A PARTIRE DAL 3 LUGLIO
- TUTELA DEI LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI NEL SETTORE AGRICOLO
- INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO

Il 23 giugno si è svolto a Roma, presso il Westin Excelsior Hotel, il Convegno “L’allevamento per un mondo sostenibile”, organizzato da Assocarni in collaborazione con Assalzoo.

L’incontro, che ha raccolto numerose adesioni sia dal mondo delle istituzioni che da quello imprenditoriale e scientifico, è stato aperto dagli interventi introduttivi del Ministro della Salute Ferruccio Fazio, di Luigi Cremonini – Presidente Assocarni e di Giordano Veronesi, Presidente onorario Assalzoo.

Sono seguite le relazioni di Samuel Jutzi, Direttore della Divisione Produzione e Sanità Animale della FAO (Rapporto FAO su cibo ed agricoltura: un bilancio sull’allevamento), Alberto Manelli, Direttore Generale di INEA (Emissioni di gas serra e zootecnia: contesto europeo, situazione italiana ed opportunità) e di Mairead McGuinness, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo (L’allevamento sostenibile: un’opportunità, non una minaccia)

Alle tre relazioni ha fatto seguito una tavola rotonda alla quale hanno partecipato il Presidente del COGECA Paolo Bruni, il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro, i rappresentanti della D.G. Agri e della D.G. Sanco della Commissione Europea, Manuel Del Pozo Ramos e Lauro Panella ed il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Paolo Russo.

Le conclusioni sono state affidate a Luigi Scordamaglia, Vice Presidente Assocarni e Giordano Veronesi.

Il tema del convegno è particolarmente attuale: alcuni recenti studi della FAO relativi all’impatto dell’agricoltura e della zootecnia sui cambiamenti climatici, sebbene parzialmente ridimensionati, hanno individuato le attività legate all’allevamento come quelle maggiormente responsabili della produzione di gas effetto serra.

Lo scopo di questo convegno è stato quindi quello di approfondire e dibattere tali importanti temi per chiarire le reali responsabilità della zootecnia sul clima ed approfondire gli strumenti messi in campo nell’Unione europea per mitigarne gli effetti. Il tono serio ed oggettivo con il quale l’argomento è stato trattato si è finalmente discostato dalle impostazioni catastrofiste con cui nell’ultimo periodo l’agricoltura ed il settore zootecnico in particolare sono stati oggetto di attacchi strumentali.

Sulla base dei dati presentati da INEA, il settore zootecnico è stato scagionato dal ruolo di principale imputato nell’emissione di gas ad effetto serra: è emerso infatti per la prima volta che il settore zootecnico, con opportuni interventi strutturali, può convertire le proprie emissioni in energia fino ad avere un impatto sull’ambiente pari a zero. Secondo il Direttore di INEA, Alberto Manelli, che ha evidenziato come la zootecnia incida a livello italiano solo per il 3,5% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto al comparto energetico che contribuisce invece per l’89%, la soluzione del riscaldamento globale non è perseguibile attraverso proclami a favore di una riduzione del consumo di carne. Le abitudini alimentari rimarrebbero infatti le stesse, mentre la zootecnia europea verrebbe penalizzata a favore delle importazioni di carni da altri Paesi.

Il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro ha evidenziato le troppe paure nei confronti dell’innovazione, come per gli OGM, paure che, pur non avendo un fondamento scientifico, danneggiano intere filiere. Anche in ambito ambientale, quindi, è necessario “far parlare la scienza” e basarsi su dati oggettivi e condivisi a livello mondiale”.

E’ intervenuta anche la Parlamentare Europea Mairead McGuinness, condannando le posizioni fondamentaliste di chi sfrutta il tema del cambiamento climatico come strumento di proselitismo a favore di correnti animaliste o vegetariane.

Il Presidente del Cogeca Paolo Bruni ha continuato evidenziando che è fondamentale mantenere un adeguato sostegno al settore agricolo al fine di garantire sia la capacità di approvvigionamento che la sicurezza alimentare a favore dei 500.000 cittadini europei.

Il Vice Presidente di Assocarni Luigi Scordamaglia ha evidenziato i dati e le tesi scientifiche ed oggettive emersi durante il convegno: dopo un attacco fallito dal punto di vista nutrizionale, la carne viene attaccata per il suo impatto ambientale distorcendo strumentalmente i dati ed omettendo di mettere in evidenza che l’agricoltura e la zootecnia italiana hanno un ruolo da protagonisti nella difesa dell’ambiente. La tutela dell’ambiente è fondamentale e la sua protezione non passa attraverso la distruzione della produzione zootecnica.

Il Presidente onorario di Assalzoo Giordano Veronesi ha chiuso il convegno evidenziando il ruolo importante dell’industria mangimistica che contribuisce in modo determinante alla crescita dell’allevamento in termini di efficienza e di efficacia, abbattendo drasticamente i costi e contribuendo anche a ridurre il suo impatto sull’ambiente.

Sul sito Assocarni sono pubblicati alcuni [interventi relativi al Convegno](#).

MIGLIORE FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA ALIMENTARE IN EUROPA: PRONUNCIAMENTO DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTRO GLI ABUSI DELLA GDO

La Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo si è pronunciata all'inizio di luglio sulla Comunicazione della Commissione dal titolo "*Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa*". Anche se dovrà essere confermato in una seduta plenaria nei primi giorni di settembre, questo primo pronunciamento rappresenta un'ulteriore presa di posizione del Parlamento contro gli abusi di potere della GDO: elenca le pratiche commerciali sleali, fra cui i ritardi nei pagamenti, le modifiche unilaterali dei contratti, gli sconti retroattivi forzati ecc., chiedendo perciò alla Commissione di varare proposte legislative adeguate per mettere fine a tali pratiche.

In particolare:

- sulla revisione della Direttiva CE 2000/35 concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, viene evidenziato il legame fra la soluzione dei problemi innescati dalle pratiche prima enunciate e la revisione di tale Direttiva. Si chiede, in particolare, che siano ridotte le scadenze dei pagamenti per i prodotti alimentari e per i prodotti rapidamente deperibili (a tale proposito segnaliamo che CIAA, la Confederazione delle industrie alimentari europee, si sta attivando affinché vengano evitate le differenze che si sono consolidate nel tempo tra i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni, che oscillano fra i 30 e i 60 giorni, e quelli "business to business" che risultano, almeno in via formale, rigidamente attestati a 60 giorni)
- sulle Private labels, si chiede che la Commissione esamini se, e in quale misura, il loro utilizzo indebito possa portare a fenomeni di concorrenza sleale e a processi di sistematica riduzione dei prezzi alla produzione. Il documento precisa che l'uso indebito delle Private labels ha un impatto negativo sulla capacità di innovazione da parte dei produttori (specialmente i piccoli) ed esorta la Commissione a prendere le misure appropriate per lottare contro questo fenomeno.

Si chiede inoltre la creazione di punti di mediazione nazionali (Ombudsman), in modo da garantire l'applicazione e l'osservanza degli accordi contrattuali sul commercio dei prodotti alimentari. La Commissione dovrebbe prevedere inoltre, secondo il documento, la creazione di un mediatore europeo incaricato di assicurare l'applicazione dei codici di condotta tra operatori dei diversi Stati membri.

Sottolineata anche la necessità di redigere Codici di buone prassi per la filiera alimentare, i quali dovrebbero comprendere dei meccanismi di denuncia e sanzione contro le pratiche sleali. La Commissione dovrebbe perciò incoraggiare gli Stati Membri a redigere propri codici, nonché ad elaborarne uno a livello europeo. Si evidenzia la necessità di maggiore armonizzazione e coordinamento a livello europeo delle misure nazionali contro le pratiche commerciali sleali.

APPROVATO DAL SENATO IL DISEGNO DI LEGGE SULLA MANOVRA ECONOMICA: GLI ASPETTI LEGATI AL SETTORE AGRICOLO

Il 15 luglio è stato approvato dal Senato (con 154 voti favorevoli, 136 contrari ed 1 astenuto) il disegno di legge di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 sulla manovra economica. Approvato con voto di fiducia sul maxiemendamento del Governo, passa ora all'esame della Camera.

Il provvedimento contiene le seguenti disposizioni inerenti il settore agricolo:

Incentivi energie rinnovabili: la nuova formulazione dell'art. 45 stabilisce che le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni del CIP 6/92 relative alle fonti assimilate siano versate in un apposito fondo destinato a finanziare interventi per l'università e la ricerca. Sui certificati verdi in eccesso l'emendamento dispone che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, si dovrà assicurare che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30% rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010 e che almeno l'80% di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati in eccesso;

Censimento Agricoltura: l'art. 50 contiene le disposizioni per l'effettuazione del sesto censimento generale dell'agricoltura;

Riduzione risorse del MIPAAF: all'art.2 compare la riduzione lineare del 10% delle missioni di spesa dei Ministeri, poi dettagliata negli allegati; per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è previsto un taglio di circa 23 milioni di euro nel 2011, 17 nel 2012 e 17 nel 2013;

Soppressione Enti: con l'art.7 si procede alla soppressione di alcuni enti pubblici, fra i quali compaiono l'IPSEMA, l'Ente Italiano per la Montagna, l'Ente Nazionale Sementi elette, il Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale e il Comitato Nazionale Italiano per il Collegamento tra il Governo e la FAO. Per l'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari e per le varie Stazioni Sperimentali per l'industria alimentare è previsto invece che, fermi restando i risparmi attesi, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico siano individuati tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie;

Quote latte: l'art.40-bis dispone la proroga alla fine del 2010 degli importi con scadenza allo scorso 30 giugno dei pagamenti rateali di cui alla legge 30/05/03, n.119, ed alla legge 9/04/09, n.33, al fine di fare fronte alla grave crisi del settore lattiero-caseario. La copertura finanziaria della norma è pari a 5 milioni di euro;

IL COMMISSARIO ALL'AGRICOLTURA CIOLOS SULLA PAC DEL FUTURO

In occasione dell'incontro tenutosi agli inizi di luglio a Vienna con il Ministro all'Agricoltura austriaco Nikolaus Berlakovich, il Commissario all'Agricoltura Ciolos ha affermato che il I Pilastro dovrebbe essere utilizzato più efficacemente al fine di compensare gli agricoltori nella loro funzione di fornitori di beni pubblici e di "guardiani" dell'ambiente. In particolare, il Commissario ha suggerito che una delle opzioni da considerare potrebbe essere lo spostamento dei pagamenti per le zone svantaggiate dal II al I Pilastro.

Un'opzione di questo tipo rafforzerebbe il ruolo dei pagamenti diretti nell'ambito del I Pilastro e, come già affermato da Ciolos nel febbraio di quest'anno in occasione dell'audizione al Parlamento europeo, li renderebbe più trasparenti, credibili ed equi.

Oltretutto, i contribuenti europei accetterebbero maggiormente di buon grado che il loro denaro fosse destinato agli agricoltori che attuano misure a favore della salvaguardia dell'ambiente o che operano in zone di montagna o svantaggiate, contrariamente al metodo attuale che basa i pagamenti sul periodo storico di riferimento in molti vecchi Stati membri.

Ciolos ha inoltre riaffermato l'importanza di una distribuzione più equa dei pagamenti diretti e allo stesso tempo ha però ribadito la necessità che venga mantenuto un budget adeguato per la PAC anche dopo il 2013 e che essa si fondi maggiormente sul II Pilastro.

Ciolos ha inoltre lanciato l'idea dell'introduzione di una "tool-box" di misure di gestione del rischio, come ad esempio fondi comuni di investimento e un sistema di assicurazione delle colture.

Per quanto riguarda le zone svantaggiate, lo scorso aprile la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla riclassificazione delle zone svantaggiate intermedie, in seguito alle proposte di mappatura inviate dagli Stati membri. I funzionari della Commissione avevano anticipato che verrà pubblicata in questo mese una valutazione d'impatto sulla nuova mappatura, mentre le proposte legislative sui criteri rivisti saranno pubblicate a luglio 2011, all'interno del pacchetto della PAC post- 2013.

CONSIGLIO DEI MINISTRI AGRICOLI DELLA UE: ESITI DELLA RIUNIONE DEL 12 LUGLIO

Il Consiglio dei Ministri agricoli dell'Unione Europea che si è svolto a Bruxelles il 12 luglio si è concentrato soprattutto sul settore lattiero-caseario. La riunione, peraltro molto breve, è stata condotta dalla presidenza belga secondo un nuovo schema che prevede interventi di 3 minuti da parte di ogni Ministro, per lasciare più spazio ad eventuali discussioni finali.

I Ministri dell'agricoltura si sono dichiarati d'accordo con le raccomandazioni espresse nel documento finale del Gruppo di Alto Livello del settore lattiero-caseario ma rimangono divergenze per quanto riguarda le regole di competizione, le organizzazioni interprofessionali e l'etichettatura di origine.

Le raccomandazioni di cui sopra riguardano:

- la promozione di contratti formali e dettagliati, siglati in anticipo, per i conferimenti di latte crudo (compresi prezzo, volume, tempi e durata), sulla base di linee guida o di una proposta legislativa;
- il rafforzamento del potere contrattuale dei produttori attraverso il potere di negoziazione dei termini dei contratti con le singole industrie accordato alle loro organizzazioni;
- un sistema di etichettatura che prenda in considerazione la valorizzazione dei prodotti lattieri usando etichette che indichino l'origine del latte; inoltre dovrebbero essere introdotte etichette alternative per i prodotti di sostituzione, come "analogo o succedaneo del formaggio".

Il Consiglio ha anche esaminato l'ipotesi di un ulteriore sviluppo dell'osservatorio europeo sui prezzi, che anticiperebbe le eventuali perturbazioni del mercato, e sottolineato l'importanza dell'innovazione e della ricerca per la competitività del settore lattiero. Il dossier relativo a questo settore sarà ripreso nel Consiglio del 27 settembre.

Il nuovo presidente del Consiglio Sabine Laruelle ha poi illustrato le priorità per i prossimi 6 mesi di presidenza belga, in particolare nei confronti del dossier "Aid for the Needy" (aiuti agli indigenti), già intrapreso nel 2009.

Altri argomenti all'ordine del giorno:

- la proposta di prolungare, per la Germania, la deroga dalla normativa sugli Aiuti di Stato per la produzione in distillerie locali di alcol derivato da prodotti agricoli (cereali e patate). Questo monopolio di produzione dovrebbe essere consentito oltre il 2010 ma con l'impegno di procedere al suo smantellamento entro il 2013; un ulteriore periodo di smantellamento (entro il 2017) potrebbe essere consentito a piccole distillerie con una produzione inferiore a 300 litri/anno;
- la proposta della Lituania di erogare in anticipo i pagamenti diretti ai propri agricoltori per compensarli delle perdite subite dalle coltivazioni di cereali durante lo scorso inverno.

SEMESTRE DELLA PRESIDENZA BELGA

E' iniziato il 1° luglio per il Belgio il semestre di Presidenza dell'UE sotto la guida del Primo Ministro Yves Leterme che dovrebbe rimanere in carica, a titolo provvisorio, fino all'autunno, quando sarà formato il nuovo governo.

Per quanto riguarda l'agricoltura, l'agenda sarà probabilmente caratterizzata dalle discussioni sulla comunicazione della Commissione sul futuro della PAC post-2013, il futuro del bilancio dell'UE, la proposta di un nuovo pacchetto legislativo sul latte e la revisione della politica di qualità. Come segnalato dal Ministro belga all'Agricoltura Sabine Laruelle, i principali dossier inerenti a salute e consumatori includeranno la **revisione della politica comunitaria in materia di OGM**, la seconda **"Road Map" per la BSE** ed un esame approfondito sull'uso dei **mangimi proteici d'origine animale**.

Le date previste per il Consiglio Agricoltura sotto la Presidenza belga sono le seguenti:

- 12 luglio: raccomandazione del Gruppo ad Alto livello per il settore lattiero-caseario;
- 27 settembre: situazione del mercato lattiero-caseario;
- 25- 26 ottobre: semplificazione della PAC;
- 29- 30 novembre;
- 13-14 dicembre.

Il Consiglio Agricoltura informale si svolgerà invece al castello di La Hulpe (appena fuori Bruxelles) il 19-21 settembre e sarà incentrato sul futuro della PAC post-2013.

Per quanto riguarda l'uscente Presidenza spagnola, tra i maggiori successi del Ministro Espinosa vi sono le conclusioni degli accordi commerciali con Perù e Colombia, il riferimento esplicito alla PAC come area politica fondamentale nell'ambito della strategia dell'Europa-2020, la sensibilizzazione sulle questioni delle pari opportunità nelle zone rurali, le conclusioni del Consiglio in materia di competitività del modello agro-alimentare ed il sostegno al dibattito sul futuro della PAC post 2013 e sulla semplificazione.

SETTORE BOVINO

BRESAOLA – L'ORIGINE DELLA MATERIA PRIMA IN UNA PRODUZIONE DI ECCELLENZA: ARTICOLO SUL CORRIERE DELLA SERA

Segnaliamo un articolo apparso nell'inserito del Corriere della Sera di sabato 3 luglio dal titolo "[La super bresaola della Valtellina: Marchio Igp ma carne brasiliana - Il 99 per cento della materia prima arriva da Sudamerica e Europa](#)", nel quale, ancorché venga sottolineata l'origine non italiana della materia prima, non è mai messo in dubbio che si tratti di un prodotto di eccellenza tipico del Made in Italy.

L'articolo, disponibile sul sito Assocarni, contiene alcuni refusi, in particolare sulle quantità di carni bovine importate (*400 milioni anziché 400 mila, che rappresentano tra l'altro il totale delle importazioni bovine europee e non le sole quantità destinate alla produzione di bresaola*), ma grazie alle indicazioni fornite da Assocarni ha comunque mantenuto toni equilibrati e privi di inutili sensazionalismi.

ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLA CARNE BOVINA: "BLACK ANGUS U.S.A. CERTIFIED"

La Commissione europea comunica con una [nota](#) C4/MDP/Ares2010/S/514532 che ai sensi dell'art 17(2) del Reg. (CE) 1760/2000, nell'ambito del sistema di etichettatura volontaria per le carni provenienti dai Paesi terzi, è stata approvata la certificazione di "BLACK ANGUS U.S.A. CERTIFIED" e la rimozione del "Premium Black Angus" e la "U.S.D.A. Certified Angus".

CONTINGENTE "GATT" CARNI BOVINE CONGELATE – REG.TO 431/2008: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE

Sulla GUCE L 157 del 24/6/2010 è stato pubblicato il [regolamento 553/2010](#) (sul sito Assocarni), con il quale la Commissione ha fissato a **24,413883%** (contro il 29,943487% dell'anno precedente) la percentuale di accoglimento delle domande di diritti d'importazione a valere sul contingente Gatt-carne bovina congelata (reg. 431/2008), per il periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2011.

SETTORE BOVINO - CONTINGENTE CARNE ALTA QUALITA' A DAZIO ZERO: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE A LUGLIO 2010 E DISPONIBILITA' PER AGOSTO

Le domande presentate nei primi 7 giorni di luglio per il contingente di importazione di carni bovine di alta qualità a dazio zero (regolamento 620/2009), a valere sulla quota utilizzabile ad agosto, sono state accolte nella misura del 63,674825% (percentuale fissata con [regolamento UE 638/2010](#), sul sito Assocarni). Il quantitativo richiesto in tutta la Comunità è stato pari a 2.589,500 tonnellate circa (contro le 384.033 tonnellate del mese scorso), di cui 448 in Italia.

Per il prossimo mese (domande dal 1° al 7 agosto, a valere sulla quota di settembre) il quantitativo disponibile è di 1.666,67 tonnellate.

SETTORE SUINO

SUINO INGLESE RICONOSCIUTO PRODOTTO STG

Il suino della razza inglese Old Spots Gloucestershire è stato inserito nell'elenco delle specialità tradizionali garantite (SGT). Un prodotto SGT è un prodotto agroalimentare al quale vengono riconosciuti caratteri di specificità, inteso come insieme di elementi che per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità si distinguono nettamente da altri prodotti simili. Sono prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità.

Il suino della razza inglese Old Spots Gloucestershire è il secondo prodotto inglese a cui è stato attribuito il marchio STG dopo il tacchino inglese allevato tradizionalmente.

CORSO PER CLASSIFICATORI DELLE CARCASSE SUINE

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha richiamato l'attenzione degli operatori sugli obblighi a carico dei titolari degli stabilimenti di macellazione di suini per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione delle carcasse e delle mezzene, nonché la rilevazione e la comunicazione dei prezzi di mercato, come stabilito dal regolamento comunitario [1249/2008](#) (che stabilisce anche le sanzioni per gli inadempienti) e, più direttamente per l'Italia, dal [decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3895 dell' 8 maggio 2009](#).

Ai sensi del succitato decreto devono classificare le carcasse gli stabilimenti che macellano in media annuale più di 200 suini alla settimana. Sono esentati da tale obbligo, oltre agli stabilimenti che macellano meno di 200 suini alla settimana, gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa (in entrambi i casi l'esenzione deve essere autorizzata dal Ministero su specifica richiesta).

Tenendo conto che la classificazione deve essere effettuata da personale specializzato autorizzato dal Ministero, quest'ultimo, parallelamente a quanto avviene per il settore bovino, organizza dei corsi per classificatori. Il **prossimo corso disponibile si svolgerà dal 20 al 22 settembre** in provincia di Modena (il costo del corso è di circa 120 €+IVA). Le domande per questo appuntamento di settembre dovevano pervenire al Ministero entro il 23 luglio.

SETTORE POLLAME

PERCENTUALI D'ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA

Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione (fissate con [reg.to 620/2010](#)) per il contingente di importazione di **carni di pollame** da Brasile, Thailandia ed altri Paesi terzi (reg.to 616/2007), relativamente alle domande presentate entro il 7 luglio 2010:

trimestre ottobre/dicembre 2010

gruppo 1 - 09.4211: 0,400612 %

gruppo 2 - 09.4212: nessuna domanda di titolo

gruppo 4 - 09.4214: 100 %

gruppo 5 - 09.4215: 0,378838 %

gruppo 6 - 09.4216: 7,14204 %

gruppo 7 - 09.4217: 100 %

gruppo 8 - 09.4218: nessuna domanda di titolo

Le domande a valere sul trimestre gennaio-marzo 2011 dovranno essere presentate nei primi 7 giorni di ottobre.

NOTIZIE SANITARIE

ALLERGENI: BOZZA DI LINEE GUIDA REDATTA DALLA C.I.A.A.

La C.I.A.A. (Confederazione europea dell'industria agroalimentare) ha pubblicato la bozza di revisione delle *"Linee guida sulla gestione degli allergeni nella produzione di alimenti ed ha per oggetto la gestione degli allergeni, e delle sostanze identificate nella legislazione europea a essi relativa, nell'ambito della trasformazione alimentare"*. L'approccio è dunque olistico anziché limitato alla fase di etichettatura del prodotto finale. Il documento si articola secondo la struttura tipica dei modelli di gestione della qualità:

Gestione dei ruoli e delle responsabilità

-Politica di gestione degli allergeni

Il primo tema importante è quello della gestione dei ruoli e delle responsabilità. Le imprese alimentari hanno la responsabilità di stabilire un sistema di gestione della sicurezza alimentare. La gestione degli allergeni dovrebbe essere parte integrante della strategia di sicurezza alimentare.

-Gestione delle risorse

Il Comitato di gestione ha la responsabilità generale di fornire le risorse per supportare i processi e i lavori sul tema. La gestione delle risorse include la messa a disposizione di risorse appropriate per rispondere alla sfida della gestione degli allergeni.

-Revisione della gestione da parte del Board

La gestione degli allergeni dovrebbe essere parte integrante dei sistemi esistenti di gestione della sicurezza e qualità dei prodotti alimentari, i quali dovrebbero essere soggetti a periodica revisione.

Management processes

-Valutazione del rischio da contaminazione con allergeni

L'analisi del rischio deve venire condotta a ogni livello della filiera di approvvigionamento: dalla specificazione delle materie prime alla vendita del prodotto finito. A seguito dell'identificazione di un rischio potenziale, l'impresa deve istituire un piano di gestione degli allergeni

-Documentazione e registri

Documenti e archivi devono venire conservati per un periodo idoneo anche a permettere alle autorità competenti di verificare l'efficacia del sistema. A seguito di una crisi il programma di gestione del rischio dovrebbe venire verificato e se del caso sottoposto a revisione, per meglio prevenire o ridurre gli effetti dannosi o pericolosi di ulteriori casi.

-Formazione

Tutto il personale coinvolto nella manipolazione di ingredienti, strumenti, confezioni e prodotti deve essere tenuto al corrente degli allergeni alimentari e delle conseguenze della loro ingestione da parte di persone sensibili. Il personale dovrebbero anche venire formato sui rischi legati alla contaminazione incrociata degli alimenti con gli allergeni eventualmente contenuti nei cibi da essi introdotti nei locali dell'impresa. La formazione dovrebbe comprendere le procedure appropriate per la gestione degli allergeni. In caso di sospetto di contaminazione, il personale dovrebbe essere incoraggiato ad adottare misure immediate.

-Audit interni

L'impresa dovrebbe sviluppare un processo interno di verifica, da applicare a ogni area, all'intero processo e alle sue fasi specifiche. Le verifiche interne sono uno strumento chiave per gestire il miglioramento del processo.

-Gestione dei reclami

I reclami a proposito degli allergeni dovrebbero essere gestiti con particolare attenzione. Il sistema di gestione dei reclami deve venire affidato a una persona competente, la quale deve anzitutto assicurarsi che i consumatori possano disporre di un recapito per contattare l'impresa nell'eventualità di un problema. I reclami devono venire controllati regolarmente per risolvere i problemi in corso. La direzione deve assicurarsi che il personale coinvolto abbia compreso la politica di gestione dei reclami: perché è stata introdotta, come funziona, quali sono i benefici per l'impresa.

Processi operativi

Le imprese alimentari devono seguire i manuali di buona prassi igienico-sanitaria (*Good Manufacturing Practices*). Un sistema efficace per la gestione degli allergeni deve considerare ogni operazione: dall'origine della materie prime a trasformazione e confezionamento. Le procedure di controllo e prevenzione dalle contaminazioni devono essere visibili o facilmente disponibili nei locali di lavoro. Le procedure dovrebbero contenere informazioni quali:

- igiene personale, vestiario, lavaggio delle mani, regole sui contatti con i prodotti alimentari
- regole sul lavaggio di strumenti e attrezzature
- regole sulla gestione del materiale rilavorato
- regole sulla gestione dei rifiuti
- regole sull'etichettatura di materie prime, prodotti semi-lavorati e finiti
- regole sulla gestione della contaminazione incrociata.

-Approvvigionamento, materie prime e ingredienti

In ogni comparto della filiera l'operatore può essere in grado di gestire gli allergeni solo se dispone di notizie esatte sulla eventuale presenza di allergeni (diversi da quelli caratteristici di ciascun prodotto) nelle materie prime e ingredienti utilizzati. In pratica, l'operatore avrà bisogno di:

- valutare ogni fornitore

- assicurarsi che la presenza/assenza di allergeni sia descritta per ogni materia prima e ingrediente
- considerare la dichiarazione di ogni fornitore nella valutazione dei rischi legata al prodotto
- assicurare la segregazione delle sostanze allergeniche.

In ipotesi di sostituzione degli ingredienti in un prodotto, l'operatore deve aggiornare le verifiche.

-Deposito ingredienti e altri materiali

Il rischio principale nello stoccaggio delle materie prime e degli ingredienti è la contaminazione incrociata con altri ingredienti non presenti nella ricetta iniziale del prodotto. L'impresa potrebbe stoccare le materie prime in aree chiaramente identificate e segregate. La gestione degli ingredienti allergenici dovrebbe considerare ogni fase del processo, compreso l'inserimento delle materie prime nel processo. Le informazioni sulle materie prime dovrebbero essere sempre accessibili e disponibili.

-Progettazione linee di produzione

Per facilitare le operazioni di pulizia e ridurre il rischio di contaminazione incrociata, le linee di produzione che si incrociano o che sono troppo vicine dovrebbero essere vietate.

Produzione

-Verifica della formulazione

Assicurarsi di mettere i corretti ingredienti nella ricetta è il primo requisito per evitare i rischi allergeni.

-Contaminazione incrociata

Esistono diverse modalità per evitare che, durante la fase di produzione, i prodotti contenenti allergeni vengano a contatto con prodotti che non ne contengono:

- differenziare le zone di produzione
- erigere delle barriere fisiche tra linee di produzione
- ridurre al minimo lo spostamento di materiali
- programmare le serie di produzione
- assicurare la pulizia delle attrezzature
- garantire che i materiali residui contenenti allergeni non siano riutilizzati nei prodotti che non ne contengono
- separare l'alimentazione ed evitare il ricircolo d'aria.

-Ri-lavorazione - prodotti riciclati a II "interno dell'area di produzione

Sono necessarie apposite procedure per gestire le rilavorazioni: i prodotti rilavorati contenenti un tipo di allergene devono essere usati solo nei prodotti è presente lo stesso allergene. L'uso dei materiali che contengono allergeni deve venire gestito rigorosamente e documentato. La conservazione, il trattamento, l'identificazione e l'etichettatura devono essere operati come nel caso degli allergeni originari. E' necessario inoltre stabilire chiare responsabilità per la gestione della fase di ri-lavorazione.

-Etichettatura interna per la gestione e la produzione

E' necessario definire procedure a garanzia dell'etichettatura di materie prime, semi-lavorati e dei prodotti, e dei controlli sul corretto utilizzo degli imballaggi. E' in particolare raccomandata una lista di controllo a firma di un responsabile.

-Controlli sugli imballaggi e nelle fasi di post-produzione. Confezionamento ed etichettatura inesatti sono le maggiori cause di segnalazione di prodotti non conformi. E' pertanto necessario porre in atto regolarmente delle procedure di controllo a tutela del consumatore allergico. E' permessa una sola lista di ingredienti, la quale deve rispondere ai requisiti di leggibilità e completezza (non si ritiene accettabile aggiungere un'etichetta in caso di cambio ingrediente).

I prodotti finiti contenenti allergeni devono essere imballati in modo sicuro per evitare di contaminare gli altri prodotti.

-Uso precauzionale della dicitura "may contain"

L'etichettatura di precauzione ha un ruolo fondamentale nella gestione del rischio allergeni. Tuttavia le etichette che riportano un eventuale rischio di contaminazione incrociata non devono mai essere usate come pretesto per effettuare controlli meno rigorosi.

L'etichettatura "può contenere" dovrebbe essere utilizzata come ultima risorsa, quando il rischio di contaminazione incrociata in una specifica linea di produzione non possa venire ridotto a un livello accettabile o quando il rischio è sporadico. La decisione di usare l'etichettatura "può contenere tracce di..." dovrebbe sempre essere basata su una valutazione del rischio documentata. NB: neppure un cenno viene fatto alla dicitura "prodotto in uno stabilimento ove sono presenti/si lavorano ...", dicitura la cui legittimità può venire dubitata in quanto non si tratta di indicazione relativa al contenuto del prodotto.

-Conservazione e trasporto dei prodotti finiti

La conservazione del prodotto finito deve rispettare le regole di segregazione fisica da prodotti contenenti allergeni. Lo stesso vale per lo smaltimento dei rifiuti che possono contenere residui di allergeni, al fine di prevenire qualsiasi rischio di contaminazione incrociata

-Sviluppo di nuovi prodotti e nuove formule

E' possibile usare siti web per informare i consumatori in merito alle variazioni di formula dei prodotti.

Procedure di supporto

Igiene personale

La contaminazione incrociata involontaria è spesso dovuta alla carenza di formazione o di gestione delle persone all'interno delle aree di produzione.

Pulizia

Si tratta di uno degli aspetti più importanti della strategia di gestione degli allergeni. Procedure di controllo sono essenziali.

"Wet cleaning"

Il sistema di pulitura umida può essere veramente efficace e dovrebbe venire considerato con maggiore frequenza.

Lavaggio a secco

E' necessario che l'attrezzatura utilizzata sia priva di ogni residuo.

Controlli

È necessario assicurare il monitoraggio dell'intero sistema di pulizia.

Allergen analysis

E' infine necessario effettuare un'analisi di controllo dell'eventuale presenza di allergeni. Viene fatto riferimento al metodo ELISA, e si evidenzia che il risultato "*not detected*" non costituisce di per sé una garanzia inoppugnabile di assenza di allergeni, ma è semmai indicativo di un buone pratiche di pulizia.

Etichettatura

Rispetto alle [Linee Guida di Federalimentare](#), nella versione aggiornata al 6 novembre 2009, non si riscontrano difformità di vedute in tema di etichettatura:

L'etichettatura, strumento cruciale di gestione e comunicazione del rischio, riguarda gli ingredienti particolari elencati nell'allegato III bis (della Direttiva 2003/89/CE) o i loro derivati presenti sotto forma di ingredienti, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e loro componenti (ivi compresi supporti, solventi, *carry-over*).

Se la denominazione di vendita si riferisce in modo chiaro all'ingrediente allergenico non v'è bisogno di aggiungere ulteriori informazioni in etichetta. Esempi: latte in polvere, farina di frumento, maionese d'uovo, biscotto d'avena.

Nei casi in cui l'elenco degli ingredienti non è obbligatorio l'etichetta deve precisare "*contiene...*".

Nei casi invece in cui la lista ingredienti è obbligatoria, la presenza degli ingredienti allergenici deve essere precisata nell'elenco stesso. Può anche venire ripetuta, su base volontaria, in fondo alla lista (es. "*contiene...*"). La presenza degli ingredienti allergenici deve essere riportata ai consumatori riferendo alla comune denominazione di vendita. Esempi: la parola "salmone" in una insalata di salmone è sufficiente, non v'è bisogno di precisare che il salmone è un tipo di pesce; "formaggio", nell'elenco degli ingredienti di una pizza costituisce chiara informazione sulla presenza di latticini

Quando il nome utilizzato può risultare di non facile comprensione per il consumatore, deve essere apposta sull'etichetta una dicitura ulteriore per precisare la presenza degli allergeni. Esempio: invece di "caseina" precisare "caseina (latte)"; le specie di pesce non comuni devono essere designate come "pesce".

Sostanza allergenica presente in un additivo o solvente di aroma o vitamina riportati in etichetta. Se l'ingrediente allergenico è già citato nella denominazione di vendita, non è necessaria la sua ripetizione. Altrimenti, esso può venire citato tra parentesi dopo il nome dell'additivo, aroma o vitamina (se necessario preceduto dalla dicitura "*contiene...*" o "*con...*"); oppure può essere indicato volontariamente dopo l'elenco degli ingredienti, preceduto dal termine "*contiene...*".

Sostanza allergenica presente in un materiale di cui non compare l'indicazione in etichetta (es. coadiuvanti tecnologici, additivi *carry-over*): la fonte di allergene deve essere indicata, preceduta della dicitura "*contiene*" o "*con*". Tuttavia, se il nome dell'ingrediente allergenico è già presente in denominazione vendita o in lista ingredienti, non è necessario ripeterlo.

Sostanza allergenica presente in un ingrediente composto disciplinato dalla normativa UE la cui presenza è <2% del prodotto finito (e perciò non necessita di un elenco dei propri componenti), la sostanza deve venire indicata in etichetta:

tra parentesi dopo l'ingrediente composto (se necessario preceduto da "*contiene*" o "*con*"); su base volontaria dopo l'elenco degli ingredienti (preceduto se necessario della dicitura "*contiene*"); se la medesima sostanza è già indicata in etichetta, in quanto ingrediente, non è necessario ripeterne l'indicazione. A esempio: in un gelato al latte che contenga meno del 2% di cioccolato è superfluo precisare che il cioccolato contiene ingredienti caseari, poiché la presenza del latte è già chiara in denominazione di vendita.

Sostanza allergenica contenuta in una miscela di erbe e di spezie che costituisca meno del 2% del prodotto finito: il riferimento alla presenza di sedano o senape deve essere effettuato dopo la dicitura "eròe e/o spezie" aggiungendo "contiene" o "con".

L'indicazione dell'anidride solforosa e dei solfiti sull'etichetta è necessaria soltanto quando la loro concentrazione nei prodotti finiti sia superiore a 10 mg/kg o 10mg/l e deve venire indicata come segue:

-nel caso dell'anidride solforosa, con il nome detto, ovvero "E220 (anidride solforosa)";

-nel caso dei solfiti, con il loro nome specifico (es. "solfito di sodio", "potassio metabisolfito"), o "E221 (solfito)" e/o "E224 (solfito).

ELENCO DEGLI ALLERGENI NELL'ETICHETTA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: CHIARIMENTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 29 luglio, la [Circolare esplicativa n. 5107 del 22 luglio 2010](#) del Ministero dello Sviluppo Economico sugli articoli 5, comma 2-bis, e 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» - Indicazione degli allergeni alimentari in etichetta.

In buona sostanza, la nota è volta ad effettuare un chiarimento sulle disposizioni relative all'indicazione degli allergeni alimentari in etichetta, per evitare, da parte degli operatori interessati, difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente.

Le disposizioni valevoli per gli allergeni alimentari elencati nell'allegato III-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 o derivati da un ingrediente elencato in tale allegato, prevedono che se questi vengono utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e risultano presenti nel prodotto finito anche in altra forma, devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione.

Unica eccezione a tale regola generale è data nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi essa stessa l'allergene: in tale caso, l'informazione al consumatore si ha già per realizzata e non è, pertanto, necessario ripetere l'indicazione dell'allergene in etichetta.

Il recepimento in Italia della direttiva 2000/13/CE e delle successive direttive di modifica è stato effettuato con Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; la Commissione europea, nell'ambito della procedura di una procedura d'infrazione, ha formulato alcune osservazioni sul recepimento in Italia della direttiva 2000/13/CE, con specifico riferimento alle disposizioni relative all'indicazione degli ingredienti allergenici nei casi particolari di indicazione e di esenzione, ravvisando elementi di non sufficiente chiarezza.

Questa mancanza di coordinamento tra le due norme citate può far sorgere difficoltà interpretative da parte degli operatori che commercializzano i prodotti alimentari contenenti allergeni.

Per evitare tali difficoltà interpretative, la nota di chiarimento conferma pertanto che gli ingredienti elencati nell'allegato 2, sez. III del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: AGGIORNAMENTO

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il [Regolamento \(UE\) n. 595/2010](#) del 2 luglio 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

In particolare, le modifiche riguardano:

- Allegato VIII: il capitolo V sui requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico per i quali il nuovo regolamento fissa prescrizioni sanitarie per facilitarne l'utilizzo e il capitolo XV (capitolo aggiunto all'allegato) sui requisiti applicabili a corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti per i quali il regolamento precisa che l'immissione sul mercato di questi prodotti può avvenire solo se provengono da animali idonei alla macellazione in vista del consumo umano e che sono stati sottoposti ad un trattamento che riduce i potenziali rischi per la salute; inoltre, le corna asportate dal cranio per evitare rischi di trasmissione delle encefalopatie spongiformi, devono essere asportate in maniera tale da lasciare intatta la cavità cranica;
- Allegato X: sono stati modificati i modelli di certificati sanitari per l'importazione da Paesi terzi per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro destinato all'alimentazione degli animali delle specie suscettibili di contrarre l'afte epizootica, indicando per quest'ultimo i requisiti applicabili per evitare la contaminazione;

- Allegato XI: in merito agli elenchi dei Paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, sono state recepite tutte le modifiche occorse nel tempo con varie Decisioni.

Il regolamento prevede un periodo transitorio fino al 31 agosto 2010 per le importazioni dei sottoprodotti con i modelli di certificati sanitari di cui all'All. X del reg. (CE) 1774/2002. Le autorità accetteranno le partire fino al 30 ottobre 2010 purché i certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 1° settembre 2010.

RILEVAZIONE DI IVERMECTINA NELLE CARNI BOVINE

In seguito alla notizia che la Food and Drug Administration (l'agenzia di sicurezza alimentare americana) ha evidenziato la presenza di livelli di ivermectina superiori a quelli consentiti dalla normativa americana nelle carni bovine brasiliane, le Autorità sanitarie del nostro Paese hanno sottoposto le carni provenienti dal Brasile a controlli per la verifica del livello massimo di residui della sostanza in questione.

Si evidenzia che l'ivermectina è un farmaco utilizzato nel bovino per curare le infestazioni parassitarie. Una volta somministrata all'animale, prima di inviarlo al macello, devono essere rispettati i tempi di sospensione che in questo caso sono di circa 42 giorni.

Ai sensi del Reg. (UE) 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, il limite massimo di residui (LMR) di ivermectina nei tessuti campione di tutti i mammiferi per la produzione alimentare sono:

- 100 µg/kg nel grasso
- 100 µg/kg nel fegato
- 30 µg/kg nel rene

Dalla normativa si evince chiaramente che la Commissione europea ha provveduto a fissare i limiti massimi di residui per l'ivermectina nei tessuti adiposi, nel fegato e nei reni, ma non sul muscolo, limite fissato invece dalla normativa americana.

L'Italia, attraverso il RASFF n. 24 (report settimanale sulle notifiche d'allerta comunitarie) del 1° luglio 2010, ha notificato la presenza di ivermectina ad un livello di 1.1 µg/kg ppb nella carne bovina cotta proveniente dal Brasile.

Il nostro Paese ha richiesto all'EFSA un parere in procedura fast track per stabilire dei limiti massimi provvisori di residui di ivermectina da applicare alle carni. In seguito, la Commissione ha diffuso una nota con la raccomandazione di trattare la questione relativa al livello di residui di ivermectina nel muscolo, indicando un livello massimo di residui provvisorio.

L'agenzia europea dei farmaci, su richiesta della Commissione, ha formulato un parere indicando che il livello massimo di residui di ivermectina nel muscolo dovrebbe essere largamente inferiore a quello stabilito per gli altri tessuti (fegato, reni, grasso) ovvero 20 µg/kg.

La Commissione raccomanda quindi che il valore di 20 µg/kg sia utilizzato come livello al di sopra del quale le partite dovranno essere considerate non conformi alla legislazione europea e non dovranno entrare nella catena alimentare umana.

Le autorità competenti degli Stati membri disporranno il sequestro ufficiale delle partite non conformi provenienti dai Paesi terzi e dopo aver ascoltato gli importatori interessati, ordineranno la distruzione dei prodotti oppure la rispeditura indietro delle partite. Se i prodotti sono già presenti sul mercato, gli operatori dovranno ritirarli.

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1334/08 SUGLI AROMI

Il [Regolamento \(CE\) 1334/2008](#) prevede importanti modifiche alla designazione degli aromi naturali nella lista degli ingredienti. La novità più rilevante consiste nel richiedere che la base degli aromi naturali sia sempre etichettata, tranne quando i materiali di base a cui è fatto riferimento non siano riconoscibili nell'aroma o nel sapore dell'alimento. Tali disposizioni derivano dalla necessità di garantire *"che i consumatori non siano indotti in errore quanto al materiale di base utilizzato per la produzione degli aromi naturali"* (cfr considerando 26 del Regolamento CE 1334/2008).

Pertanto il Regolamento definisce i seguenti casi di etichettatura degli aromi naturali:

-Art 16.3: il termine "sostanza aromatizzante naturale" può essere utile solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.

-Art 16.4: il termine **"aroma naturale di [alimento]"** può essere utilizzato se almeno il 95% del componente aromatizzante deriva dall'alimento a cui è fatto riferimento. Poiché l'utilizzo degli aromi non dovrebbe indurre in errore il consumatore, il restante 5% massimo, sempre di origine naturale, può essere impiegato solo per standardizzare o fornire una nota più fresca, pungente, acerba, matura. Es.: per poter designare come

"aroma naturale di fragola un aroma il cui sapore di fragola è riconoscibile nell'alimento, almeno il 95% del componente aromatizzante deve essere ottenuto dalla fragola. Se l'aroma è costituito da due o più componenti aromatizzanti entrambi riconoscibili nell'alimento, si potrà indicare "aroma naturale di [alimento] e alimento" solo se la somma delle componenti aromatiche ottenute dai materiali di base a cui è fatto riferimento costituisce almeno il 95% dell'aroma. Si consiglia di esplicitare le fonti in ordine ponderale. Es. "aroma di menta ed eucalipto".

-Art 16.5: il termine "**aroma natura/e di... con altri aromi naturali**" può essere utilizzato quando l'aroma contiene meno del 95% del componente aromatizzante ottenuto dalla base a cui è fatto riferimento e il cui aroma è facilmente riconoscibile. Es.: se un aroma di fragola è costituito per il 90% da un componente aromatizzante ottenuto dalla fragola e il restante 10% dall'arancia che conferisce una nota particolare, l'aroma dovrà essere indicato come "aroma di fragola con altri aromi naturali". Analogamente al caso precedente è possibile indicare la combinazione di più aromi qualora riconoscibili: es. "aroma di menta ed eucalipto con altri aromi naturali".

-Art 16.6 il termine "**aroma naturale**" può essere utilizzato solo se l'aroma è derivato da materiali diversi che non ne rispecchiano il sapore complessivo. Es. se un aroma che conferisce al prodotto il sapore di fragola deriva per il 100% fonti diverse dalla fragola, l'aroma dovrà essere indicato come "aroma naturale".

Il Regolamento, che all'articolo 29 modifica la Direttiva 2000/13/CE conformemente al sopra citato articolo 16, si applica a decorrere dal 20 gennaio 2011.

Per quanto riguarda i prodotti a base di carne si parla invece di "aromatizzanti di affumicatura", o "aromatizzanti di affumicatura prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti" (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

Termini di applicazione del Regolamento (CE) 1334/2008

L'esigenza di un formale recepimento delle modifiche apportate dal Regolamento (CE) n.1334/08 alla Direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura, è stata condivisa dal Ministero della Salute che ha confermato il necessario coinvolgimento dell'Ufficio Legislativo del Dipartimento. Al riguardo, le Associazioni hanno ribadito la necessità di procedere tempestivamente con un provvedimento normativo avente forza di legge, che preveda un congruo periodo transitorio per l'adeguamento degli incarti dal momento che il Regolamento, direttamente applicabile, modifica una Direttiva che necessita di essere recepita nei diversi Stati membri (e modifichi il D.Lgs 109/92), magari "agganciando" la cogenza delle nuove regole sull'etichettatura degli aromi all'operatività del Regolamento sull'informazione del consumatore e facendo coincidere i tempi delle misure transitorie. Si evidenzia l'esigenza di un intervento che chiarisca agli operatori, così come agli organi di controllo, l'assetto del quadro normativo di riferimento, anche in relazione alla sovrapposizione delle nuove disposizioni rispetto alle norme e ai requisiti tecnici (requisiti di purezza, campo e limiti d'impiego) stabiliti a livello nazionale dal D.Lgs 107/92.

Il Ministero è stato nuovamente sensibilizzato circa i potenziali effetti derivanti dalla oggettiva impossibilità per l'EFSA di completare entro il 31 dicembre 2010 la valutazione delle sostanze da inserire nell'elenco degli aromi autorizzati. L'adozione tout court di elenchi parziali rischierebbe infatti di precludere l'utilizzo di numerose sostanze attualmente giudicate sicure e impiegate nell'UE, prefigurando imponderabili conseguenze a carico dei produttori e degli utilizzatori di aromi, in termini di riformulazione dei prodotti.

AGGIORNAMENTO PROBLEMATICHE EXPORT: ESITO RIUNIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE

Nel corso della riunione tenutasi il 22 luglio presso il Ministero della Salute, alla presenza del Dr. Borrello, sono stati discussi i seguenti punti:

1) Russia: piano di campionamento dei radionuclidi

Con riferimento a quanto già anticipato all'inizio di luglio (v. articolo successivo) relativamente al fatto che secondo il Ministero della Salute dovevano essere le associazioni di categoria a predisporre un piano di campionamento in merito ai radionuclidi, dalla riunione è emerso che esistono già dei piani regionali nonché un piano nazionale che prevedono il campionamento per la ricerca di radionuclidi negli alimenti.

Per questo motivo l'Ufficio IX procederà a richiedere all'ISPRA i dati relativi al piano nazionale di campionamento per la ricerca dei radionuclidi Cs e Sr.

Successivamente all'acquisizione dei dati, il Ministero della Salute procederà a fornire nuove istruzioni per quanto concerne i requisiti concernenti la radioattività per la certificazione dei prodotti destinati all'esportazione verso la Russia, modificando la nota DG SAN/21507.

2) Corea del sud: esito ispezione su prodotti a base di carne

Nel corso dell'ultima missione effettuata in Italia da parte di una delegazione della Corea del Sud (5-9 Luglio 2010) le autorità coreane hanno rappresentato che la procedura di autorizzazione degli stabilimenti di prodotti a base di carne all'export verso la Corea del Sud è cambiata, pertanto alla fine della missione gli ispettori coreani hanno informato il Ministero della Salute che solo gli stabilimenti ispezionati sono da considerarsi abilitati e quindi la sola presentazione del questionario non è più sufficiente ai fini autorizzativi all'export.

E' stato richiesto alle Autorità Coreane per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Seul in primis il ripristino della vecchia procedura o in alternativa di accettare per il momento gli stabilimenti che avevano fatto richiesta e di adottare la nuova procedura solo per i nuovi richiedenti. Se questo non fosse possibile è stato richiesto di sollecitare per una seconda visita ispettiva.

3) Esportazione di bresaola verso il Giappone

A seguito della missione effettuata in Giappone in aprile, le Autorità giapponesi si sono dichiarate disposte ad accettare la bresaola esportata dall'Italia se prodotta con materia prima proveniente da paesi da loro considerati BSE free. Attualmente è in corso di revisione il protocollo di intesa tra i due Paesi che possa assicurare alle Autorità giapponesi una adeguata segregazione delle carni e la tracciabilità dei prodotti esportati.

Entro l'anno, le Autorità giapponesi si sono dichiarate disposte a venire in Italia per ispezionare gli stabilimenti interessati ad esportare.

Sarà emanata una nota per la predisposizione di un ristretto elenco di aziende fortemente interessate a questo mercato. Tali aziende, prima di essere inserite in elenco, saranno sottoposte al controllo ispettivo e documentale del Servizio Veterinario Regionale e da parte del Ministero della Salute.

4) Russia: Esportazione di prodotti ortofrutticoli

L'applicativo ICARUS viene esteso alla raccolta dei dati inerenti le partite di ortofrutta destinate all'esportazione verso la Russia; l'applicativo consente agli esportatori di iscriversi in ICARUS accedendovi da internet ed acquisendo la password per inserire i propri dati anagrafici; è fissato per il 31 luglio un termine entro il quale le aziende dovranno effettuare l'iscrizione. Successivamente a detto termine comunque sarà possibile iscriversi al sistema per quelli che non abbiano provveduto entro detto termine e per i nuovi operatori che intendono avviare attività di esportazione.

Da ottobre gli esportatori iscritti potranno inserire i dati relativi alle partite in esportazione verso la Russia per quanto concerne i trattamenti con fitofarmaci effettuati sui singoli lotti di produzione che le compongono. I dati raccolti serviranno per fornire alle Autorità russe trimestralmente le informazioni circa i controlli sanitari effettuati sulle partite esportate.

Gli esportatori che si iscrivono ma che non avranno effettuato spedizioni verso la Russia saranno cancellati dal sistema in automatico dopo un dato periodo di tempo, fermo restando che avranno la possibilità di riscrivere allorché dovessero riprendere le attività di esportazione.

Entro il mese di ottobre il sistema sarà reso operativo e pronto per il primo caricamento di dati.

Nel corso della riunione è emersa la possibilità di inserire le certificazioni sanitarie rilasciate, ove previste, dal servizio SIAN della ASL; per consentire il rintraccio delle partite oggetto di contestazioni da parte delle Autorità russe, invece, sarà previsto l'inserimento dei riferimenti al certificato fitosanitario rilasciato dal competente ufficio del fitopatologo.

5) USA: Daily Inspection

A seguito della missione del Ministero negli Stati Uniti è emersa la possibilità di diminuire la frequenza delle ispezioni negli stabilimenti che esportano verso gli USA. A tale proposito è in corso di predisposizione una circolare esplicativa riguardo la diminuzione della frequenza dei controlli ufficiali e gli adempimenti degli operatori del settore e del Controllo Ufficiale.

La nota verrà condivisa prima con le Regioni interessate all'export in Usa e poi con le stesse Autorità Americane, pertanto sarà inviata a breve.

6) USA: modifica ICARUS per raccolta dati ispettivi

L'applicativo ICARUS sarà esteso ai dati concernenti le "non conformità riscontrate negli stabilimenti abilitati per l'export USA" e ai dati relativi alla verifica del Controllo Ufficiale negli stabilimenti.

La nota in corso di predisposizione andrà a modificare le schede di supervisione periodica effettuata dal controllo ufficiale negli stabilimenti USA e introdurrà la necessità di inserire i dati aggregati delle ispezioni ufficiali nell'applicativo ICARUS

7) Corso di formazione su export USA e Russia

Verranno predisposti due corsi di formazione relativi all'export:

- a) un corso per i veterinari Ufficiali coinvolti nel circuito USA e le Associazioni di Categoria. Il corso si terrà a Bologna in una giornata nella seconda metà di Ottobre. Gli argomenti del corso riguarderanno le nuove circolari (daily inspection e raccolta dei dati durante l'attività di supervisione) e l'estensione dell'applicativo ICARUS
- b) per l'esportazione di prodotti verso la RUSSIA tre diversi incontri divisi per settore.
Gli incontri avranno luogo a Milano (latte e prodotti a base di latte), Bologna (carni e prodotti a base di carni) e Napoli (prodotti della pesca, ortofrutta e informazioni generali)

Tali corsi saranno predisposti sia per i veterinari ufficiali che per gli operatori e si terranno a partire dal mese di novembre.

EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: PROCEDURE DI ANALISI E CAMPIONAMENTO PER LE CARNI E I PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE

Con [nota DGSAN/21507](#) del 5 luglio 2010 il Ministero della Salute ha diffuso le linee guida per effettuare le analisi e stabilire le frequenze di campionamento sulle carni e sui prodotti a base di carne destinati all'export verso la Federazione russa. Per quanto riguarda gli stabilimenti di macellazione e di sezionamento l'applicazione dei piani di campionamento è richiesta qualora questi impianti esportino in Russia carni e frattaglie fresche. Non è esplicitamente richiesto un piano di campionamento né l'iscrizione in lista per gli stabilimenti di macellazione e di sezionamento che forniscono materia prima agli impianti di trasformazione. In particolare, per quanto riguarda il tenore in radionuclidi (Cs 137 e Sr 90), si fa osservare che il Ministero propone che siano le Associazioni di categoria a predisporre un piano di campionamento per i propri iscritti al fine di ripartire e limitare i costi delle analisi (v. anche articolo precedente, punto 1).

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA SPECIE SUINA: ESITI RIUNIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE

Il 15 luglio si è tenuta al Ministero della Salute una riunione, convocata dal Direttore Generale dr.ssa Gaetana Ferri, durante la quale è stata presentata dal Centro di Referenza Nazionale la situazione epidemiologica del nostro Paese in merito alla malattia di Aujeszky. Successivamente, è stata illustrata dal Ministero una proposta di modifica del Decreto ministeriale 1° aprile 1997 relativo al *Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina*, in parte già condiviso con le Regioni.

Dalla presentazione, è emerso che la situazione epidemiologica italiana negli ultimi anni è peggiorata (tranne per la provincia di Bolzano la quale è perfino indenne) e che il piano di controllo messo in campo con la legislazione del 1997 si è dimostrato assolutamente carente mentre, all'opposto, nella maggior parte dei Paesi europei produttori di suini la malattia è regredita o addirittura, in certi casi, è stata completamente eradicata (da notare che il nostro Paese effettua un mero piano di controllo e non di eradicazione, per il quale probabilmente non vi sarebbero nemmeno le risorse). Il peggioramento della situazione epidemiologica rappresenta certamente un problema sanitario ma, soprattutto, potrà comportare delle difficoltà crescenti nella movimentazione degli animali e rischia di essere gravemente penalizzante nelle esportazioni di carni e prodotti verso i Paesi terzi.

Sulla base di quanto sopra, invitiamo le aziende associate interessate a fornire appena possibile commenti o indicazioni utili sulla [bozza di decreto](#) che modifica la legislazione del 1997, nei riguardi della quale sono già state avanzate richieste di modifica in particolare sui controlli sierologici quadrimestrali, giudicati eccessivamente onerosi ed perlopiù inutili soprattutto per i cicli di ingrasso a circuito chiuso. Su quest'ultimo aspetto, il Direttore dell'Ufficio dottor Ugo Santucci si è riservato di fare i necessari approfondimenti giuridici con la Commissione europea, tenuto conto che la normativa comunitaria prevede dei controlli sierologici con cadenza trimestrale.

ANAGRAFE DEI SUINI: A BREVE IL DECRETO

E' pronto per il Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che introdurrà in Italia il sistema di tracciabilità dei suini, attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali. Il provvedimento, che recepisce nell'ordinamento italiano gli obblighi dettati dalla Direttiva europea 2008/71/CE, stabilisce le prescrizioni minime in fatto di identificazione dei capi e si aggiunge alle altre norme eventualmente approvate da Bruxelles per sradicare o controllare le malattie. Verrà così istituito un elenco informatizzato, che raccoglierà tutte le aziende agricole e gli allevamenti all'aria aperta, in cui gli animali siano tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta e i mercati.

L'elenco sarà curato e tenuto dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica. Ogni «detentore» di suini, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli animali (anche per conto di un proprietario), dovrà aggiornare il registro aziendale cartaceo degli animali che dovrà essere composto da pagine numerate progressivamente e dovrà contenere tre tipi di informazioni:

- numero di animali presenti in azienda;
- movimentazioni dei capi, con indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e uscita; specifica dell'origine e destinazione di ciascun capo nonché data delle movimentazioni stesse.

Ogni detentore di suini dovrà poi mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati. Inoltre, avrà l'obbligo di identificare sempre i suini entro il loro 70° giorno di vita e, in ogni caso, prima che i suini lascino l'azienda in cui sono nati. A conti fatti, per ogni allevamento, la banca dati dovrà avere:

- la consistenza totale corrispondente a quanto indicato nel registro aziendale al 31 dicembre dell'anno in corso, calcolando i soli suini di età superiore ai 70 giorni;
- il totale nascite/decessi (da calcolare entro il 31 gennaio dell'anno successivo);
- il numero di riproduttori presenti, ma anche di verri, scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

Lo schema di D.Lgs disciplina, infine, le modalità di importazione, i controlli e le sanzioni, per chi viola gli obblighi di legge.

PESTE SUINA CLASSICA: ESTENSIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE ANCHE ALLE CARNI FRESCHE E PRODOTTI OTTENUTI DAI SUINI SELVATICI

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la [Decisione 2010/354/UE](#) che modifica la Decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica nei suini selvatici. In particolare, per contrastare la diffusione della malattia, la Decisione predispone l'estensione delle misure di protezione attraverso il divieto di spedizione dalle zone elencate nell'allegato della Decisione 2008/855/CE dei suini vivi selvatici, delle carni fresche, dei preparati e dei prodotti ottenuti

PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la [Decisione 2010/367/UE](#) sull'attuazione da parte degli Stati membri di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria. La Decisione è stata emanata in seguito alla necessità di introdurre determinate modifiche all'attuale strategia di sorveglianza nel pollame e nei volatili selvatici. In base alla Decisione, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che le autorità competenti concludano gli accordi adeguati con le organizzazioni per l'osservazione e l'inanellamento degli uccelli selvatici, con le organizzazioni di cacciatori ed altre organizzazioni pertinenti, al fine di accertarsi che notifichino alle autorità competenti il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o focolai importanti della malattia negli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici.

Immediatamente dopo il ricevimento della notifica da parte dell'autorità competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall'influenza aviaria, gli Stati membri assicurano che l'autorità competente disponga:

- a) la raccolta di adeguati campioni da volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili morti;
- b) l'analisi di laboratorio di tali campioni per l'individuazione del virus dell'influenza aviaria.

Gli Stati membri devono in seguito informare la Commissione qualora le analisi di laboratorio abbiano esito positivo per il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

L'autorità competente deve garantire che tutti i risultati, positivi e negativi, dei test sierologici e virologici per l'individuazione dell'influenza aviaria effettuati nell'ambito dei programmi di sorveglianza per il pollame e per gli uccelli selvatici siano riferiti alla Commissione con scadenza semestrale. I risultati vanno trasmessi attraverso il sistema on line della Commissione entro il 31 luglio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1° gennaio al 30 giugno) ed entro il 31 gennaio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1° luglio al 31 dicembre). La presente Decisione abroga le Decisioni 2005/731/CE e 2007/268/CE.

L'EFSA ESAMINA IL BENESSERE DEI POLLI DA CARNE E DA RIPRODUZIONE

Il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA su salute e benessere degli animali (AHAW) ha adottato un parere scientifico sull'influenza della selezione genetica sul benessere dei polli da carne. Gli esperti dell'EFSA affermano che la maggior parte dei problemi di benessere è connessa alla rapidità dello sviluppo, dovuta alla

selezione genetica dei polli. La Commissione europea presenterà una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio.

E' generalmente dimostrato che i problemi di benessere nei polli siano ascrivibili alla selezione genetica, volta ad aumentarne la produttività; allo stesso modo la selezione genetica può anche offrire un'opportunità di migliorarne il benessere e la robustezza. La selezione genetica dei polli include attualmente aspetti relativi al benessere, sebbene miglioramenti, o altri cambiamenti, in quest'area siano difficili da quantificare poiché non si dispone di dati affidabili. Gli esperti del gruppo AHAW dell'EFSA sottolineano la necessità di sviluppare e monitorare gli indicatori di benessere nei gruppi dei polli da carne per misurare le variazioni in termini di benessere. Essi evidenziano anche la mancanza in Europa di dati quantitativi armonizzati che consentano di eseguire una valutazione completa dell'impatto della selezione genetica e dell'impatto del sistema di allevamento e gestione dei polli da riproduzione sul benessere dei volatili. Gli esperti richiedono che siano posti in essere meccanismi per la raccolta sistematica di dati e la sorveglianza.

Gli esperti hanno esaminato la letteratura scientifica sottoposta a valutazione *inter pares* e hanno analizzato informazioni raccolte in consultazione con le parti interessate, quali l'industria avicola, le aziende di allevamento, i gruppi di ricerca e le organizzazioni non governative.

Parere scientifico sull'influenza della selezione genetica sul benessere dei polli da carne

Per i polli da carne le principali preoccupazioni in termini di benessere individuate e associate alla selezione genetica erano rappresentate da disturbi scheletrici che comportano problemi quali zoppia, dermatite da contatto, irregolarità anatomiche e sindrome della morte improvvisa. Tali problemi sono per lo più connessi ai tassi di crescita rapida. Gli esperti notano differenze tra Paesi, regioni e diversi sistemi di allevamento.

Gli esperti evidenziano che il benessere dei polli da carne potrebbe essere migliorato, in particolare se i volatili venissero selezionati geneticamente per resistere all'ambiente in cui vivono; ad esempio, per climi caldi dovrebbero essere selezionati volatili che crescono più lentamente, poiché i polli da carne a crescita rapida sono suscettibili allo stress da calore. Inoltre, nella selezione genetica dei polli, sarebbe auspicabile attribuire un'alta priorità alla diminuzione del numero di uccelli affetti da zoppie ed alla riduzione della dermatite da contatto.

Parere scientifico sull'influenza del ricovero e della gestione sul benessere dei polli da riproduzione

A causa della selezione per crescita rapida e alto rendimento muscolare, i polli da riproduzione assumono una consistente quantità di cibo. È pertanto necessario applicare restrizioni alimentari per limitare il tasso di crescita, affinché possano essere mantenuti in un buono stato di salute. Per gli animali da riproduzione, gli esperti identificano cinque fattori di rischio principali con impatto sul benessere associati alla gestione o alla selezione genetica. I fattori di gestione sono ambiente spoglio, densità di animali, restrizioni alimentari e fonti di luce limitate; il fattore genetico è il tasso di crescita rapida. Esistono anche preoccupazioni per il benessere derivanti dall'interazione tra genetica e ambiente.

Secondo il parere, offrendo stimoli quali posatoi e nidi sollevati, si ottengono benefici per il benessere dei polli destinati alla riproduzione.

Gli esperti raccomandano inoltre che le pratiche di gestione volte a ridurre le lesioni, quali la rimozione di parte degli artigli o della cresta, vengano evitate o, se necessario, siano effettuate con metodo il meno doloroso possibile e solo da personale addestrato.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA PRODUZIONE DEL FOIE GRAS: MODIFICA AL REG. 853/2004

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Reg. \(UE\) 558/2010](#) che modifica l'all. III del Reg. (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di norme per l'igiene degli alimenti. In particolare la modifica riguarda i fegati per la produzione di foie gras, in quanto questi potranno essere trasportati previa autorizzazione dell'autorità competente ad una temperatura superiore ai 4 °C a condizione che il trasporto abbia una durata non superiore alle due ore.

MINISTERO DELLA SALUTE: NUOVA AREA TEMATICA SUL PORTALE "VETERINARIA INTERNAZIONALE"

Il Ministero della Salute comunica che è stata creata una nuova area tematica all'interno del proprio sito istituzionale dedicata all'esportazione verso i Paesi terzi, alla cooperazione internazionale e all'attività svolta con le principali Organizzazioni internazionali. Sarà possibile trovare anche informazioni sulla situazione epidemiologica internazionale relativa alle malattie infettive degli animali.

COMITATO PERMANENTE DELLA CATENA ALIMENTARE: ESITI DELLA RIUNIONE DEL 1° LUGLIO DEDICATA ALLA SALUTE ANIMALE ED ALLE CONDIZIONI DI IMPORTAZIONE

Nella riunione del 1° luglio scorso, il Comitato permanente della catena alimentare ha espresso parere favorevole su alcuni progetti di regolamento o decisione, tra i quali segnaliamo:

1. Progetto di decisione che modifica la decisione 2008/185/CE, relativa all'elenco degli Stati membri indenni della **malattia di Aujeszky** e degli Stati membri dove è stato istituito un programma nazionale di controllo approvato. La modifica mira ad includere:

- la Slovenia nell'elenco degli Stati membri ufficialmente indenni della malattia, senza vaccinazione;
- la Spagna e la Polonia nell'elenco degli Stati membri in cui è stato approvato un programma nazionale di controllo.

La Slovenia, la Polonia e la Spagna saranno dunque autorizzate a richiedere garanzie supplementari all'introduzione di suini sul proprio territorio, al titolo sia dell'articolo 9 (nel caso della Spagna e della Polonia), sia dell'articolo 10 (nel caso della Slovenia) della direttiva 64/432/CEE.

2. Progetto di decisione che modifica la decisione 2004/558/CE, di attuazione della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda le garanzie complementari relative alla **rinotracheite contagiosa bovina** (IBR) per gli scambi intracomunitari di bovini vivi. La modifica mira ad autorizzare a determinate condizioni (autorizzazione dell'autorità dello Stato membro di destinazione, analisi sanguigna al risultato negativo, canalizzazione verso un centro d'ingrassamento fuori suolo, tracciabilità, ecc.) il movimento di animali da una regione con uno statuto sanitario nei confronti della IBR inferiore allo statuto della regione di destinazione.

La prossima riunione del Comitato è fissata al 7 ed 8 settembre.

DAL 1° LUGLIO IN VIGORE LE NUOVE NORME EUROPEE IN MATERIA DI ETICHETTATURA, TRA CUI IL NUOVO LOGO BIOLOGICO EUROPEO

Ricordiamo che dal 1° luglio 2010 sono entrate in vigore le nuove norme europee sull'etichettatura degli alimenti biologici, che prevedono anche l'uso del nuovo logo (la cosiddetta "eurofoglia") che dovrà essere apposto sugli alimenti biologici confezionati prodotti negli Stati membri nel rispetto degli standard fissati (v. ns circolari informative nn. 27 del 15 febbraio e 50 del 1° aprile). Accanto al logo europeo continueranno ad apparire altri marchi privati, regionali o nazionali, mentre il logo europeo sarà opzionale per i prodotti biologici non confezionati o importati.

Le nuove norme in materia di etichettatura prevedono inoltre l'indicazione obbligatoria del luogo di coltivazione o allevamento degli ingredienti e il codice identificativo dell'ente responsabile dei controlli. Gli operatori del settore dispongono di un periodo di transizione di due anni per conformarsi alle nuove norme. Un'altra novità riguarda l'introduzione delle prime norme europee in materia di acquacoltura biologica.

DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 luglio 2010 n. 168, il [Decreto 18 maggio 2010](#), recante aggiornamento del Decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato. In particolare, il decreto consente ai produttori di bottiglie l'impiego del polietilentereftalato riciclato.

NOVITA' SUL LIBRETTO SANITARIO PER GLI ALIMENTARISTI

Come è noto a partire dal 2004 il libretto sanitario per gli alimentaristi è stato abrogato. Ciò ha determinato che ogni Regione ha emanato proprie norme di comportamento indirizzate a tutti gli operatori che lavorano a contatto con gli alimenti generando non poca confusione sul territorio. In merito, Assocarni desidera richiamare l'attenzione delle aziende associate su di un progetto altamente innovativo per la formazione del personale alimentarista.

Si tratta in particolare dell'attivazione di corsi individuali di formazione a distanza tramite DVD, interattivi e multilingue, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria, destinati agli addetti alla lavorazione delle carni.

Il progetto, oltre a garantire prodotti di elevata qualità scientifica e didattica, è realizzato da una affermata struttura editoriale e avallato da un autorevole Comitato Scientifico.

I corsi, che sono rivolti agli addetti ai macelli, laboratori di sezionamento, produzione di prodotti a base di carne e macellerie, si caratterizzano:

- dalla semplicità di utilizzo, necessitando soltanto di un televisore, un lettore DVD e un telecomando; strumenti di facile reperibilità e maneggevolezza e fruibili da casa propria, nei tempi decisi dall'utente;
- dalla validità del medesimo corso su tutto il territorio nazionale, superando così le numerose problematiche dovute alle differenti normative regionali;
- dalla disponibilità di DVD multilingue, in grado di coinvolgere anche personale alimentarista di madrelingua straniera;
- dal risparmio di costi e di tempo.

Al fine di valutare l'interesse degli associati a partecipare all'iniziativa e organizzare un incontro per la presentazione di un video dimostrativo, viene proposto un breve [questionario](#).

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE REGIONI ITALIANE INDENNI DA BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la [Decisione 2010/391/UE](#) recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi alla Lituania ed alla Regione Molise e recante modifica degli allegati della Decisione 2003/467 per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica bovina di alcune Regioni italiane.

In particolare, le Regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna e Umbria sono indenni da brucellosi; mentre tutte le Province della Toscana e della Lombardia e le Province della Sardegna Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio sono nell'elenco delle province e regioni indenni da tubercolosi.

STABILIMENTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REG (CE) 1774/2002: NUOVI CODICI PER L' APPROVAL NUMBER

Il Ministero della Salute, con [nota DGSAN/23746](#), comunica la necessità, dettata dal Reg. (CE) 1192/2006, di stabilire delle norme di attuazione per la presentazione degli elenchi ufficiali degli stabilimenti di lavorazione di sottoprodotti riconosciuti, incluse le informazioni e i codici relativi agli impianti approvati per migliorare la leggibilità degli elenchi nazionali e armonizzarli a livello comunitario.

La DGSANCO ha fissato infatti una nuova categorizzazione per tali stabilimenti e nuovi codici che identificano ciascuna attività riconosciuta svolta all'interno di detti impianti e di prodotti ivi trattati; per questo il Ministero della Salute ha formulato un'apposita tabella di transcodifica per le autorizzazioni rilasciate prima delle specifiche richieste dalla DGSANCO ed ha stabilito un nuovo formato di approval number da assegnare a ciascuno stabilimento (per esempi e la tabella con i codici si rimanda al contenuto della nota).

Il nuovo approval number dovrà essere riportato sui documenti di trasporto, certificati sanitari, confezioni, imballaggi, etichette aggiungendo allo stesso la sigla dell'attività produttiva dello stabilimento e la categoria di rischio dei sottoprodotti di origine animale (cat 1,2,3), senza interporre spazi tra i vari elementi. L'approval number rimarrà unico e identificherà univocamente la struttura in cui vengono svolte più attività, ma qualora lo stabilimento fosse autorizzato per più attività ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002, l'operatore riporterà, dove necessario, l'approval number assegnato allo stabilimento aggiungendo la sigla identificativa dell'attività e della categoria di rischio pertinenti al prodotto etichettato/imballato/trasportato/accompagnato.

Gli stabilimenti riconosciuti precedentemente all'entrata in vigore delle specifiche della DGSANCO, riporteranno l'approval number corredato dai nuovi codici senza però necessitare di un nuovo atto di riconoscimento. A tali stabilimenti è concesso l'utilizzo del vecchio formato di approval number per i documenti, certificati sanitari, etichette, imballaggi e confezioni fino al 31/08/2011.

EQUIDI: NUOVE NORME PER GLI SCAMBI E PER L'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa la versione consolidata della [Direttiva 2009/156/CE](#) del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Il provvedimento contiene:

- a) regole per i movimenti di equidi tra Stati membri;
- b) norme per le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi.

Per consentire uno sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, l'Europa ha definito una normativa comune, applicabile alle importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi. Per partecipare agli scambi, gli

equidi dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria intesi a evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose. Per garantire il rispetto dei requisiti prescritti, è previsto il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale, di un certificato sanitario destinato ad accompagnare gli equidi fino al luogo di destinazione. Specifiche norme attengono, inoltre, al Regolamento (CE) n. 1/2005 sul benessere animale durante il trasporto.

Viene inoltre adottato un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali possono essere importati gli equidi, basato su criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente. Non è opportuno invece autorizzare le importazioni di equidi in provenienza da paesi colpiti, o esenti soltanto da troppo poco tempo, da malattie infettive o contagiose degli animali le quali costituiscano un pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Le medesime considerazioni valgono per le importazioni in provenienza da paesi terzi in cui vengono effettuate vaccinazioni contro tali malattie.

La presentazione, al momento dell'importazione degli equidi, di un certificato conforme a un modello comune costituisce un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria. Il controllo all'importazione riguarda l'origine e lo stato sanitario degli equidi.

EXPORT CARNE DI POLLAME DALL'ITALIA VERSO IL MAROCCO: CERTIFICATO SANITARIO

Il Ministero della Salute, con [nota DSVET/3363](#) comunica che è stato approvato dalle Autorità sanitarie marocchine il modello di certificato sanitario per l'esportazione di carne di pollame e preparazioni a base di carne di pollame dall'Italia al Marocco.

AMBIENTE

OGM: APPROVATO IL PACCHETTO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CHE CONCEDONO LIBERTA' AGLI STATI MEMBRI DI DECIDERE SE COLTIVARLI O MENO

La Commissione Europea ha pubblicato il 13 luglio un pacchetto di misure legislative per consentire una maggiore flessibilità agli Stati Membri nel decidere se permettere, limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio. Senza modifiche alla procedura di autorizzazione, gli Stati Membri potranno quindi assumersi la completa responsabilità di autorizzare, restringere o proibire la coltura di OGM sulla totalità o una parte del proprio territorio per ragioni socioeconomiche e morali.

Il "pacchetto OGM" comprende una Comunicazione, una nuova Raccomandazione della Commissione sulle linee guida alla coesistenza non vincolanti ed un progetto di regolamento che intende apportare un emendamento legislativo alla direttiva 2001/18 relativamente al rilascio intenzionale di OGM nell'ambiente.

In questo pacchetto la Commissione ha sostanzialmente previsto due strumenti: il primo, non legislativo, si basa sulla Raccomandazione "Linee guida per lo sviluppo di misure nazionali sulla coesistenza al fine di evitare la presenza involontaria di OGM in coltivazioni convenzionali e biologiche": questo documento precisa le possibilità offerte agli Stati Membri per fare in modo che tale presenza non superi la soglia fissata dello 0,9%. Tali misure dovrebbero essere "proporzionate all'obiettivo perseguito, cioè la tutela di particolari esigenze richieste dall'agricoltura convenzionale o biologica" ed avere effetto immediato.

La Raccomandazione intende inoltre permettere l'istituzione di "aree OGM-free" negli Stati Membri (il che equivarrebbe di fatto ad un divieto di coltivazione) e fornisce una guida più chiara rispetto alla scelta sul miglior approccio alla coesistenza che possa essere adottato in tutta la Comunità Europea. Secondo queste nuove indicazioni, la competenza per la coesistenza passa dalla DG Agri alla DG Sanco.

Il secondo strumento si basa invece su una proposta di regolamento che prevede una modifica alla direttiva 2001/18 e stabilisce che gli Stati Membri possano adottare misure di restrizione o di divieto di coltivazione per "tutti o particolari OGM tra quelli autorizzati, in tutto o in parte del proprio territorio", con la motivazione che tali misure riflettono un "pubblico interesse" (per esempio, considerazioni di natura etica o morale) e non solo una protezione da un possibile pericolo per la salute e l'ambiente.

La proposta della Commissione verrà discussa dalla Presidenza belga nel consiglio riunito Agricoltura e Ambiente che si terrà a settembre/ottobre. Nel frattempo, si rimane in attesa della pubblicazione delle indicazioni sulla "soluzione tecnica" sul livello minimo di presenza (LLP) di OGM non autorizzati nei mangimi (settembre-ottobre), di uno studio della DG Sanco sull'impatto socio-economico degli OGM (ottobre-novembre) e del rapporto EFSA sui rischi ambientali (novembre).

Commenti

In uno scambio di opinioni con i membri della Commissione Ambiente e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, avuto dopo la pubblicazione della proposta della Commissione di cui sopra, il Commissario alla Salute Dalli ha respinto le accuse di molti parlamentari che hanno visto nella proposta l'intenzione della Commissione di "lavarsi le mani" su una materia così delicata, ribadendo al contrario che le nuove misure "attribuiscono la responsabilità dove la responsabilità sta effettivamente": in particolare, gli Stati Membri dovranno ora affrontare le decisioni in Consiglio invece che ricorrere a dichiarazioni di "non opinione" favorite anche dall'assenza di maggioranza.

A giudizio di Dalli "non si tratta di una rinazionalizzazione della politica OGM ma del riconoscimento che gli Stati Membri hanno il diritto di organizzare le coltivazioni in modo da rispondere alle proprie esigenze. Ad esempio, se un Paese vuole spingere le coltivazioni biologiche, non deve essere possibile ostacolarlo".

"La nuova raccomandazione sulla coesistenza" - ha spiegato Dalli - "dà un più ampio margine di manovra agli Stati Membri, tenendo conto delle loro specificità locali, regionali e nazionali in occasione dell'adozione di misure sulla coesistenza delle colture. L'esperienza acquisita finora nel settore degli OGM mostra che gli Stati Membri hanno bisogno di un più ampio margine di manovra per organizzare la coesistenza tra le colture geneticamente modificate e gli altri tipi di colture, convenzionali o biologiche ad esempio. La concessione di una vera libertà, che permette la presa in considerazione di ragioni diverse da quelle fondate su una valutazione scientifica dei rischi per la salute e l'ambiente, impone anche di modificare la legislazione attuale. Tengo a precisare che il sistema d'autorizzazione su scala dell'Unione Europea, che riposa su basi scientifiche rigorose, rimane interamente al suo posto."

Le linee direttive non vincolanti che compaiono nella nuova raccomandazione sulla coesistenza delle colture - spiega una nota - riflettono meglio la possibilità data agli Stati Membri dalla legislazione in vigore (articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE) di adottare misure tendenti ad evitare la presenza accidentale di OGM nelle colture convenzionali e biologiche e permettono anche l'instaurazione di misure tendenti a mantenere il tasso di OGM nei prodotti alimentari e nei prodotti per l'alimentazione degli animali convenzionali a livelli inferiori alla soglia d'etichettatura dello 0,9%.

D'altra parte, la nuova raccomandazione precisa che gli Stati Membri possono stabilire zone "senza OGM" e forniscono i loro migliori orientamenti per l'elaborazione della coesistenza delle colture. In cooperazione con gli Stati Membri, l'Ufficio Europeo per la Coesistenza continuerà ad elaborare pratiche esemplari in materia, come pure orientamenti tecnici su questioni connesse. La proposta di revisione della direttiva 2001/18/CE mira a garantire una sicurezza giuridica agli Stati Membri che prendono una decisione riguardante una coltura geneticamente modificata per ragioni diverse da quelle fondate su una valutazione scientifica dei rischi per la salute e l'ambiente. A tale scopo, la Commissione propone l'inserimento di un nuovo articolo (26 ter), che sarebbe applicabile all'insieme degli OGM la cui coltura sarà autorizzata nell'UE, sia ai sensi della direttiva 2001/18/CE, sia a titolo del regolamento (CEE) n. 1829/2003. Gli Stati Membri saranno in grado di restringere o proibire la coltivazione di OGM sulla totalità o una parte del loro territorio senza invocare la clausola di salvaguardia. Le loro decisioni non dovranno essere autorizzate dalla Commissione, ma dovranno essere trasmesse alla Commissione stessa ed agli altri Stati Membri un mese prima della loro adozione. Dovranno anche rispettare i principi generali dei trattati e del mercato unico, e non contraddire gli obblighi internazionali dell'UE. Nello stesso tempo, il sistema d'autorizzazione dell'UE, fondato sulla valutazione scientifica dei rischi per la salute e l'ambiente, sarà mantenuto e migliorato, cosa che garantirà la tutela dei consumatori ed il funzionamento regolare del mercato interno delle sementi geneticamente modificate e non geneticamente modificate, e dei prodotti alimentari e prodotti per l'alimentazione degli animali geneticamente modificati.

In merito alla questione OGM il Vice Presidente di Assocarni e di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, ha rilasciato, lo stesso 13 luglio, [un'intervista al TG2](#), consultabile sul sito della RAI (inizio al 25' circa).

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI SISTRI: PROROGA DELL'OPERATIVITÀ

Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 161 del 13 luglio è stato pubblicato il [Decreto ministeriale 9 luglio 2010](#) (disponibile sul nostro sito) recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il SISTRI.

Tra le principali disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto segnaliamo in particolare:

- la proroga al 1° ottobre dei termini per l'avvio dell'operatività per i soggetti obbligati e per i soggetti volontari;
- la proroga al 12 settembre del termine previsto per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle Black Box;

- la soppressione del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle Black Box;
- l'introduzione di facilitazioni per alcune categorie di soggetti, previste da Decreto, che si avvalgono delle organizzazioni di categoria;
- l'indicazione del criterio per il calcolo dei dipendenti.

VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER GLI IMBALLAGGI IN VETRO

Il Consiglio di Amministrazione CONAI, su proposta di Co.Re.Ve. (Consorzio Recupero Vetro) ha deliberato la variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in vetro a partire dal 1° gennaio 2011. A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 15,82 €/ton a 17,82 €/ton.

NOTIZIE COMMERCIALI

CONVENZIONE INTERMINISTERIALE DI SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA HALAL ITALIA

Il 30 giugno u.s. si è tenuta a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, un'importante Conferenza riguardante la presentazione di un marchio creato dal Comitato Etico Halal Italia della COREIS-Comunità Religiosa Islamica Italiana (con sede a Milano) e registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Con la creazione di un Ente di Certificazione Halal nel nostro Paese, in grado di attestare la conformità alle leggi dell'Islam di vari prodotti, la COREIS ha costituito un marchio di qualità, valido su tutto il territorio nazionale, per i prodotti italiani del settore agro-alimentare, cosmetico e farmaceutico destinati anche ai mercati dei Paesi a maggioranza islamica.

All'iniziativa, alla quale ha partecipato anche Assocarni, hanno preso parte il Ministro degli Affari Esteri On. Franco Frattini, il Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali On. Giancarlo Galan, il Ministro della Salute On. Ferruccio Fazio e il Vice Ministro On. Adolfo Urso i quali, al termine dei lavori, hanno firmato una [Convenzione Interministeriale](#) (testo disponibile sul sito Assocarni) a favore dell'iniziativa "Halal Italia" sostenuta dalla CO.RE.IS Italiana e la Camera di Commercio di Milano.

Alla Conferenza, che ha suscitato molto interesse da parte della stampa, erano presenti anche numerosi Ambasciatori di Paesi islamici ed i rappresentanti delle Comunità religiose islamiche di Roma e Milano.

Si tratta di un'iniziativa particolarmente importante, tenuto conto della presenza nel nostro Paese di un mercato interno in continua crescita che conta oggi oltre un milione di consumatori musulmani ed in Europa circa quaranta milioni.

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SUL MERCATO INTERNO DELLA UE

Nel quadro dei programmi di informazione e promozione dei prodotti agricoli dell'Unione europea, intesi a migliorare la consapevolezza dei consumatori riguardo gli alti standard qualitativi della produzione interna, la Commissione europea ha approvato 19 programmi di promozione in 14 Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, **Italia**, Irlanda, Paesi bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Regno Unito).

Il budget totale dei programmi, che possono durare da 1 a 3 anni, ammonta a € 60.6 milioni: l'Unione europea finanzia i programmi fino al 50% (e fino a un massimo del 60% per i programmi di promozione del consumo di frutta e verdura da parte dei bambini o di informazione sul bere responsabile e sul rischio legato al consumo di bevande alcoliche), mentre il restante finanziamento è a carico delle organizzazioni professionali/interprofessionali proponenti o degli Stati membri interessati.

I programmi selezionati riguardano prodotti del settore ortofrutticolo, della carne, del settore lattiero-caseario, del settore del miele, del settore florovivaistico e delle fibre naturali (lino) e comprendono anche prodotti DOP, IGP, STG e biologici. Per l'Italia (che condivide questo target con il Regno Unito) è previsto uno stanziamento totale di 3.960.406 euro (da suddividere in tre anni) per il prosciutto di San Daniele ed il Grana Padano.

Entro il 30 novembre di ogni anno, le organizzazioni interessate possono presentare le loro proposte agli Stati membri, i quali devono inviare alla Commissione una lista dei programmi selezionati e una copia di ciascun programma. Successivamente, la Commissione valuta i programmi e decide sulla loro eleggibilità.

Su questa materia Assocarni ha richiesto alla Commissione Europea l'inclusione delle carni fresche tra i prodotti destinatari della promozione sul mercato interno.

ACCORDI - CONTINGENTI

VERTICE BILATERALE UE-BRASILE IL 14 LUGLIO

Il 14 luglio si è tenuto a Brasilia il vertice bilaterale tra l'Unione Europea, rappresentata dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e dal Presidente della Commissione Barroso, ed il Brasile. Si tratta del quarto Summit da quando è stata lanciato il partenariato strategico, inaugurato durante l'incontro di Lisbona del 2007. Le discussioni sono state incentrate sui temi già affrontati durante l'ultimo incontro, tenutosi a Stoccolma nell'ottobre del 2009: lotta al cambiamento climatico e promozione delle energie sostenibili, lotta contro la povertà, processo di integrazione del Mercosur, stabilità e prosperità del continente latino americano.

L'UE SOLLEVA LA QUESTIONE ARGENTINA IN SEDE WTO

Nel corso della riunione del Consiglio sul commercio dei beni tenutasi il 5 luglio a Ginevra, l'UE ha espresso preoccupazione per le misure restrittive imposte dall'Argentina sulle importazioni europee. L'Unione europea ha infatti sollevato la questione della nota del governo argentino che ostacola il rilascio delle licenze d'importazione nei propri porti ed ha provocato il caos nelle spedizioni di prodotti comunitari, come ad esempio le pesche in scatola greche e i prodotti lattiero-caseari danesi. Anche Canada, Colombia, Australia, Giappone, Svizzera, Norvegia e Stati Uniti hanno espresso le stesse preoccupazioni dell'UE.

La delegazione argentina ha minimizzato il problema, ponendo l'attenzione sull'aumento delle importazioni, negli ultimi cinque mesi, di prodotti europei come succhi di frutta, pasta, riso, cioccolato e prodotti in scatola e facendo notare che la nota interna era stata elaborata per sole finalità di sorveglianza.

I funzionari della DG Commercio hanno dichiarato che si è trattato di una procedura di routine, e che il Consiglio sul commercio dei beni era la sede più adeguata per sollevare la questione. Ora si prevede che la Commissione insisterà con le autorità argentine al fine di risolvere la situazione, specialmente con l'avvicinarsi dei negoziati di libero scambio con il Mercosur.

In occasione dell'incontro per i negoziati tra UE e America Latina di Buenos Aires, i funzionari della DG Commercio hanno fatto notare che sono stati istituiti i gruppi di lavoro per il Commercio di Beni, Servizi e Investimenti, Appalti Pubblici, SPS, Risoluzione delle Controversie, Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Dogane e Questioni Connesse alle Dogane, ma che non sono ancora state stabilite delle date per il rilancio dei negoziati di libero scambio.

MISSIONI - FIERE - CONVEGNI

MISSIONE DI SISTEMA NEI PAESI DEL GOLFO (5-11 NOVEMBRE 2010)

Dal 5 al 11 novembre 2010 si terrà a Riad, Dammam ed Adu Dhabi la missione di Sistema nei Paesi del Golfo (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti). L'iniziativa, organizzata da Confindustria, ICE ed ABI, in collaborazione con i Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri, si propone di rafforzare le relazioni economiche e di approfondire le opportunità di collaborazione industriale e di investimento con due dei più importanti mercati dell'area del Golfo.

La missione è imperniata sui seguenti temi:

- 1) Filiera infrastrutture: Progettazione, Impiantistica, Macchinari per l'edilizia, Prodotti e materiali da costruzione, Infrastrutture logistiche;
- 2) Beni di consumo: Abbigliamento e accessori, Calzature, **Food & Beverage**, Arredo, Cosmetica, Gioielleria;
- 3) Energia e Green Technology: (Oil&Gas, Energia alternativa, Ricerca e Progettazione, Impiantistica, Servizi Ambientali, Trattamento delle acque e dei rifiuti).

Date le caratteristiche peculiari del mercato di interesse della missione, l'organizzazione ha scelto di puntare su tavole rotonde settoriali interattive, nelle 3 tappe, quali opportunità di approfondimento e occasioni di incontro con le controparti straniere. A margine di tali eventi, saranno inoltre previsti ulteriori momenti di interazione durante i quali le aziende italiane e locali potranno attivare contatti, scambiare informazioni ed approfondire la conoscenza reciproca.

Sul sito Assocarni è disponibile un documento contenente il [programma della missione e del seminario](#), nonché la [scheda di adesione](#) per partecipare al seminario stesso (da inviare entro il 15 luglio 2010 all'indirizzo golfo2010@confindustria.it).

DATI DI SETTORE

PREZZI ALIMENTARI AL CONSUMO E ALLA PRODUZIONE - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2010

Gli indici dei prezzi alla produzione e al consumo sono stati entrambi aggiornati al mese di maggio 2010: i prezzi al consumo dei prodotti dell'industria alimentare ("alimentare lavorato" secondo la definizione Istat) confermano ancora una volta il processo di forte stabilizzazione emerso a inizio 2009. Sui dodici mesi (maggio 2010/2009) essi mostrano infatti una variazione del +0,4%, inferiore all'inflazione del periodo (+1,5%). Si aggiunge che, nel semestre maggio 2010/novembre 2009, essi evidenziano un +0,2%, contro il +1,1% segnato in parallelo dall'inflazione. Va precisato infine che nel confronto maggio/aprile 2010 la loro dinamica è piatta (+0,0%), contro il +0,1% dell'inflazione.

L'alimentare "non lavorato" mostra in parallelo dinamiche dei prezzi al consumo che portano a un calo del -1,5% sugli ultimi dodici mesi, ad un assestamento del -0,1% nel semestre maggio 2010/novembre 2009 ed infine ad un nuovo assestamento del -0,1% nel confronto maggio/aprile 2010.

Si aggiunge che i prezzi alla produzione dell'industria alimentare, dopo il picco di crescita raggiunto nel giugno 2008, la continua discesa e poi la stabilizzazione che ne sono seguite, mostrano negli ultimi dodici mesi (maggio 2010/2009) un calo del -0,3%. Si precisa altresì che, nel confronto semestrale maggio 2010/novembre 2009, essi registrano un +0,2%, mentre nel confronto maggio/aprile 2010 risultano piatti (0,0%).

ANDAMENTO DEGLI ACQUISTI ALIMENTARI: SI CONSOLIDA L'EROSIONE DEI CONSUMI ALIMENTARI INTERNI

I dati sulla spesa mensile 2009 delle famiglie italiane diffusi recentemente dall'Istat, effettuati su un campione di 23mila famiglie, confermano l'involuzione di mercato in atto. La spesa media mensile destinata a prodotti alimentari si è fermata, l'anno scorso, a quota 461 euro. Ed è stata, non solo più bassa di quella del 2008 (475 euro), ma anche di quella del 2007 (466 euro). L'onda della crisi perciò è lunga, ed è destinata a perpetuarsi almeno per tutto il 2010.

I dati appena citati "quadrano" sostanzialmente con quelli degli acquisti complessivi delle famiglie censiti dall'Istat in sede di "contabilità nazionale" che indicano consumi domestici 2009 pari a 141,8 miliardi, con cali sull'anno precedente pari al -1,7% in valori correnti e al -3,6% in valori costanti: i peggiori del dopoguerra. Ma "quadrano" anche con l'involuzione in atto del valore aggiunto dell'industria alimentare, che nel 2009 ha raggiunto la quota di 25,6 miliardi, con un calo in valori costanti sull'anno precedente pari al -1,4%, dopo il -2,0% del 2008. E' il risultato, con tutta evidenza, della crisi strisciante del Paese, della spesa "low cost" praticata dai consumatori e della pressione, spesso esasperata, operata dalla GDO sui prezzi alla produzione. Il processo di erosione del valore aggiunto, infatti, viene da lontano: nel decennio 2000-2009 esso è calato in termini reali del -6,4%. In pratica, in nessuno degli anni successivi al 2000 esso è riuscito a raggiungere il valore espresso a inizio decennio.

In ogni caso, dai dati 2009 sulla spesa mensile esce malconco il concetto di "rigidità" dei consumi alimentari. Il calo delle spese alimentari del 2009 (-2,9%) è più alto infatti di quello dei consumi familiari complessivi, che si è fermato sul -1,7%. Il 35,6% delle famiglie censite ha dichiarato di aver diminuito nel 2009 la quantità e/o la qualità dei prodotti alimentari acquistati.

Il peso 2009 dell'alimentare, all'interno della spesa complessiva, scende così al 18,9%, rispetto al 19,1% del 2008. Affiorano evidentemente nuove e maggiori "rigidità", come le "spese per la casa" che raggiungono il 33,5% della spesa totale, superando ormai un terzo delle spese globali delle famiglie. Non stupisce perciò il fatto che la percentuale 2009 degli acquisti presso gli "hard-discount" ha raggiunto il 10,5%, rispetto alle

incidenze intorno al 5-6% di pochi anni prima. Va sottolineato che il Mezzogiorno continua a smarcarsi nettamente nelle sue abitudini di acquisto: nel 2009, infatti, oltre tre quarti delle famiglie (il 76,9%) ha continuato ad acquistare alimentari presso il negozio tradizionale, con percentuali molto superiori alla media nazionale per tutti i beni alimentari (pane, pasta, carne, pesce, frutta e ortaggi). Va ricordato inoltre che, dai dati 2009, tra le otto voci censite dall'Istat (poche purtroppo, quando sarebbe stata desiderabile una disaggregazione maggiore), la voce "patate, frutta e ortaggi" perde "peso" all'interno della spesa globale delle famiglie, scendendo dai 3,5 punti di incidenza sulla spesa totale del 2008 ai 3,4 punti del 2009. Perde peso anche un'altra voce: lo "zucchero, caffè ed altro", che scende dagli 1,4 punti del 2008 agli 1,3 punti del 2009. Tutte le altre voci alimentari: "pane e cereali" (3,3 punti); carne (4,3 punti), "pesce" (1,6 punti), "latte, formaggi e uova" (2,6 punti); "oli e grassi" (0,7 punti); "bevande" (1,7 punti) confermano nel 2009 i pesi dell'anno precedente.

Non si può dire nemmeno, d'altra parte, che la discesa aggiuntiva dei consumi di frutta e ortaggi (i dati sono calcolati su acquisti a prezzi correnti) sia stata influenzata dal calo dei prezzi al consumo del "fresco". Il calo dei prezzi c'è stato, ma ha inciso solo recentemente, fino a portare la "macroarea" del fresco, dal +1,5% del confronto della media dei prezzi 2009/2008, al -1,5% del tendenziale maggio 2010/2009.

Le previsioni delle vendite alimentari interne 2010 non sono buone: la debolezza dei consumi dovrebbe essere confermata per tutto l'anno, al di là di qualche episodico e volatile segnale di rilancio. Emblematico, in questo senso, l'andamento dei primi mesi dell'anno. Il trend delle vendite alimentari di aprile ha registrato (su "dati grezzi" e valori correnti), un -2,0% sull'aprile 2009, che diventa un -1,4% su dati destagionalizzati. La ripresa delle vendite che era affiorata nel mese di marzo, e che aveva generato qualche speranza di avvio di superamento della fase più critica dei consumi alimentari, è perciò rientrata. Il primo quadrimestre dell'anno mostra così un trend delle vendite alimentari su dati grezzi pari al -0,9% sullo stesso periodo 2009, che si alleggerisce marginalmente su dati destagionalizzati (-0,7%).

Insomma, la debolezza dei consumi continua. Considerando che le citate variazioni includono, oltre le quantità, la componente prezzi al consumo, che sta generando una situazione di prezzi alimentari quasi stazionaria nel complesso (tra gli aumenti attorno al +0,4% degli alimentari "lavorati" e i cali oltre il -1,0% per i "non lavorati"), consegue un calo in quantità dei consumi alimentari complessivi, nel 1° quadrimestre dell'anno, molto vicino a quello in valuta, situabile indicativamente tra il -0,5% e il -1,0%.

Si ricorda altresì che nell'aprile 2010 il confronto tra la variazione tendenziale delle vendite alimentari su dati grezzi della GDO (-2,8%) e quella dei piccoli esercizi (-0,7%) inverte la consueta forbice del trend di vendita a favore della grande distribuzione, mostrando un andamento migliore per i piccoli esercizi. Non è un buon segnale. Tre anni fa la crisi più acuta dei consumi interni si avviò con una fase, durata qualche mese, nella quale le vendite nei piccoli esercizi si comportarono meglio di quelle presso la GDO. Il fenomeno non volle dire allentamento della crisi e minore attenzione al fattore prezzo da parte del consumatore, ma, al contrario, tendenza a "riforniture" di spesa presso i piccoli esercizi a scapito del carrello "pesante" presso la GDO.

Del resto, l'andamento della disoccupazione dovrebbe vedere una ulteriore spinta espansiva fino alla fine dell'anno. Mentre molta cassa integrazione sta arrivando a scadenza. La capacità di acquisto delle famiglie finirà per soffrire ancora. Per cui, i primi stabili, anche se marginali, spiragli di luce della capacità di acquisto (con ricadute positive sui consumi) dovrebbero affiorare con ogni probabilità nel 1° semestre 2011.

E' chiaro che al momento, per la ripresa, il sistema, e al suo interno l'industria alimentare, possono fare assegnamento solo sul tiro dell'export. Esso sarà alimentato soprattutto dal trend del PIL USA, atteso su crescite oltre il 3% nel biennio 2010-11, da quello dei paesi emergenti, atteso su espansioni tra il 6 e il 7%, su quello infine della stessa "area euro", atteso sul +1,2% nel 2010 e sul +1,9% nel 2011: tassi superiori al +0,9% e al +1,1% previsti in parallelo in Italia, secondo le ultime proiezioni.

LA COMPETITIVITA' DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO - CHECK UP ISMEA 2010

ISMEA ha pubblicato il rapporto "[La competitività dell'agroalimentare italiano – Check up 2010](#)" (disponibile in versione integrale sul sito Assocarni) che, attraverso il supporto di dati relativi agli ultimi 5 anni e il confronto con le dinamiche degli altri Paesi comunitari, esplora lo stato di salute del settore agroalimentare nazionale.

Produzione e valore aggiunto nell'agricoltura e nell'industria alimentare

A reggere meglio degli altri settori l'urto della crisi è stata l'**industria alimentare**, che riconferma le sue doti anticicliche assicurate dalla bassa comprimibilità della domanda di beni primari. La produzione del settore ha tenuto sia in Italia sia in Ue anche nelle fasi più acute della recessione, il valore aggiunto monetario è cresciuto (+2,8% nel 2009, +1% nel 2008, +1% la variazione media annua del quinquennio 2004 - 2009) e la fiducia degli operatori ha ceduto in misura notevolmente più bassa rispetto al resto del manifatturiero.

Al contrario, la fase agricola ha registrato un trend fortemente declinante del valore aggiunto monetario (-11,5% nel 2009, -0,5% nel 2008, -3% la variazione media annua 2004-2009). Anche in termini reali (ossia a

prezzi costanti), il valore aggiunto agricolo, se si esclude una crescita del tutto singolare registrata nel 2004, è rimasto stagnante nell'intero periodo preso in esame, per poi contrarsi del 3,1% nel 2009.

La riduzione del sostegno comunitario (sia per l'ingresso nella Ue di nuovi Paesi sia per le misure introdotte dall'ultima riforma della Pac, come il disaccoppiamento) accanto alla progressiva flessione dei margini di redditività hanno determinato una contrazione dell'attività agricola per gran parte delle produzioni ed in particolare per l'olio d'oliva e i cereali.

Una dinamica negativa che accomuna l'intera Ue (-13,4% la contrazione media del Va nel 2009 e -2,6% la media del quinquennio 2004-09) ma che in Italia più che altrove ha falciato i redditi degli agricoltori.

Prezzi, costi e redditività in agricoltura

Gli introiti delle aziende agricole nel nostro Paese sono infatti crollati del 21% in un anno, contro una media del 11,6% dell'Ue-27 ed hanno subito una progressiva erosione negli ultimi cinque, senza neanche accennare al recupero che gli altri partner europei hanno mostrato nel corso del 2007 per effetto dei rialzi dei prezzi.

In Italia, infatti, tra il 2004 e il 2009 i prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati in media dell'1,5% all'anno, mentre i costi di produzione del 4%. Una forbice che si è ulteriormente divaricata nel 2009, a scapito soprattutto delle coltivazioni, con il crollo medio dei listini dell'11,6% a fronte di una flessione molto più modesta dei prezzi degli input (-1,8%), generando un forte deterioramento della ragione di scambio (rapporto tra la variazione dei prezzi e variazione dei costi dei fattori produttivi).

Prezzi e consumi dei prodotti alimentari

Altra forbice è quella tra i prezzi all'origine e quelli al consumo, che dopo una riduzione nel 2007 e nel 2008, sempre lo scorso anno, è tornata a crescere, in particolare per pasta, pane, latte e frutta, raggiungendo nel 3° trimestre il valore più elevato del quinquennio.

Nel complesso, comunque, il 2009 frena la corsa ai rincari sugli scaffali (-1,5% il ribasso medio dei prezzi alimentari) e fa registrare una leggera crescita dei consumi domestici delle famiglie italiane (+0,5%) a fronte di una riduzione della spesa dell'1,7%. In un'ottica di medio periodo, tuttavia, i consumi risultano stagnanti con un incremento di appena lo 0,8% delle quantità acquistate nel periodo 2004 - 2009.

L'analisi di dettaglio evidenzia una crescente attenzione delle famiglie, in particolare dei giovani nuclei con reddito medio basso, a far quadrare i bilanci, rimodulando il paniere dei consumi in risposta alle variazioni dei prezzi. Resta comunque significativa l'attenzione ai prodotti ad alto contenuto salutistico e/o di servizio, come conferma la crescita del segmento bio (+7,6% il tasso di crescita annuo tra il 2004 e il 2009 e +6,7% la variazione 2009/2008).

Import-export

Un occhio infine alle dinamiche import-export. Nel 2009 si riduce il disavanzo della bilancia commerciale dell'agroalimentare (-13%) per effetto di una flessione dei flussi in entrata più marcata rispetto quella dell'export, mentre il saldo positivo del Made in Italy, subisce un peggioramento (-3%), dopo aver svolto negli anni precedenti un ruolo di traino per l'interscambio commerciale del settore. Cala in particolare l'export verso i Paesi terzi (-6%) e tra i comparti più penalizzati ci sono: pasta, frutta, succhi di frutta e olio di oliva.

Analizzando il ruolo dell'Italia nel panorama internazionale - conclude l'Ismea - si rileva una quota dell'export agroalimentare mondiale in linea con quella di Cina, Brasile, Argentina e Canada: competitor che evidenziano una maggiore dinamicità nel lungo periodo. Al contrario è l'export tricolore a dimostrare performance migliori nel lungo periodo rispetto a Spagna, Francia e Regno Unito.

VENDITE ALIMENTARI AL DETTAGLIO DEL MESE DI MAGGIO

Il trend del mese registra, su "dati grezzi" e valori correnti, un tendenziale del -2,0% rispetto al maggio 2009. Tale variazione viene corretta su dati destagionalizzati in un -1,4%. Si profila perciò un leggero recupero rispetto alla caduta del precedente mese di aprile, che aveva registrato cali del -2,8% su dati grezzi e del -2,0% su dati destagionalizzati. Tuttavia, i primi cinque mesi dell'anno mostrano un trend complessivo pari al -1,2% sullo stesso periodo 2009, sia su dati grezzi che destagionalizzati. Esso appesantisce ulteriormente le precedenti variazioni sul quadrimestre, che erano state pari, in base ai dati rivisti dall'Istat, al -1,0% su dati grezzi e al -1,1% su dati destagionalizzati.

Si consolida quindi la debolezza dei consumi interni. Considerando che le citate variazioni includono, oltre le quantità, la componente prezzi al consumo, che ha generato a maggio una situazione di prezzi alimentari quasi stazionaria nel complesso (articolata in un +0,4% per gli alimentari lavorati e in un -1,5% per i non lavorati) consegue un calo in quantità dei consumi alimentari complessivi, nei cinque mesi, molto vicino a quello in valuta, situabile indicativamente in prossimità del -1,0%.

Si ricorda altresì che nel maggio 2010 il confronto tra la variazione tendenziale delle vendite alimentari su dati grezzi della GDO (-0,8%) e quella dei piccoli esercizi (-3,9%) conferma, dopo l'eccezione emersa ad aprile a favore dei piccoli esercizi, la consueta forbice dei trend di vendita a vantaggio della grande distribuzione. Sul nostro sito sono disponibili due tabelle diffuse dall'Istat, elaborate sui consuntivi delle vendite [alimentari](#) e [totali](#) al dettaglio del mese di maggio 2010.

TRASPORTI

AUTOTRASPORTO: REINTRODOTTI I COSTI MINIMI

Il 16 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge contenente misure regolamentari del settore dell'autotrasporto che rivisitano la normativa esistente con la reintroduzione, in particolare, di un sistema para-tariffario, cd. "costi minimi", che dovrebbero garantire e tutelare la sicurezza sociale e della circolazione. L'attribuzione della definizione di tali costi rimessa agli accordi volontari di settore svuota completamente il principio della libertà negoziale delle parti, che era alla base della riforma del comparto del 2005, e lede gravemente i principi della concorrenza.

Altre norme riguardano la responsabilità solidale tra mittenti e vettore finale (azione diretta), regolazione e quantificazione dei tempi di carico e scarico, termini di pagamento e gestione dei pallets.

Le misure contenute nel provvedimento ricalcano le proposte normative del Governo, derivanti dal Protocollo d'intesa del 17 giugno scorso, che erano state presentate dalla sen. Bonfrisco al D.L. sulla manovra economica, approvate dalla Commissione Bilancio del Senato e poi espunte dal maxi emendamento governativo per incoerenza con il testo in itinere.

Le disposizioni sono state anche oggetto di una segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale sottolinea che la definizione dei costi minimi rimessa agli accordi di settore non garantisce maggiore sicurezza nello svolgimento del servizio bensì premia le imprese che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità. Inoltre, l'Autorità evidenzia come l'osservanza dei parametri di sicurezza stabiliti dalla legge può realizzarsi con un impianto regolatorio che soddisfi i principi della libera concorrenza.

Successivamente le disposizioni sull'autotrasporto di cui sopra sono state approvate dal Senato sotto forma di emendamento – presentato dal Governo – inserito nel D.L. relativo alla privatizzazione della Tirrenia, che concluderà l'iter parlamentare prima della pausa estiva (ddl S2262 di conversione del decreto legge n.103/2010).

Le norme regolamentari del settore riguardano sostanzialmente i costi minimi per i contratti scritti, la responsabilità solidale tra mittenti e vettore finale (azione diretta), i termini di pagamento, i tempi di attesa al carico e allo scarico, la gestione dei pallets e la corresponsabilità per le violazioni al CdS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

Nel supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 è stata pubblicata la Legge 120 del 2010 recante *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, la cui entrata in vigore è fissata al 13 agosto 2010.

Si tratta di un provvedimento complesso che ha avuto una lunga gestazione e necessità di una duplice lettura da parte di entrambi i rami parlamentari.

Alla Camera l'esame in Commissione è cominciato il 30 settembre 2008 e si è concluso in sede legislativa presso la stessa Commissione il 21 luglio 2009, con l'approvazione di un testo unificato di ventidue progetti di legge.

Della legge 120/2010 si richiamano alcune disposizioni utili per le imprese.

Articolo 43 - *Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida.*

Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente. Se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni.

Articolo 50 - *Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto.*

Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 53 - *Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool.*

Viene modificata la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade. Si anticipa, dalle ore 7 alle ore 6, il termine finale del divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio. È rimasto fermo il termine iniziale alle ore 2.

Articolo 54 - *Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne.*

Si modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne e, in particolare, si prevede l'obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

IMPRESE - SOCIETA' - FISCO

CLASS ACTION CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI ED ECONOMICI

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 155 del 6 luglio le "Linee guida per la definizione degli standard di qualità dei servizi pubblici", predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità (di seguito, Commissione) ai sensi dell'art. 1, co. 1, del d.lgs n. 198/2009, in materia di class action contro la PA e i concessionari di servizi pubblici.

Come ricorda la CONFINDUSTRIA nella nota esplicativa che riassumiamo, questa azione può essere esercitata, previa diffida, in caso di:

- violazione dei termini procedurali;
- mancata emanazione di atti amministrativi generali, obbligatori e non normativi;
- violazione degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi e di standard qualitativi ed economici.

Il rimedio collettivo non è ancora operativo, poiché la sua efficacia è subordinata alla preventiva definizione degli obblighi delle Carte dei servizi e degli standard, nonché alla successiva emanazione di uno o più DPCM di attuazione. Tuttavia la Commissione ha precisato che, in attesa dell'individuazione degli standard, è possibile fare riferimento ai termini procedurali fissati da leggi o regolamenti, la cui violazione può già essere oggetto di un'azione collettiva (v. anche la successiva Direttiva del Ministro Brunetta n. 4/2010), e agli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi esistenti delle singole amministrazioni.

Gli standard qualitativi dei concessionari di servizi pubblici devono essere definiti dalle Autorità di regolazione e controllo di settore e sono quindi esclusi dalle Linee Guida, mentre quelli riferibili alle amministrazioni dovranno essere individuati dalle stesse in conformità alle Linee guida della Commissione e nel rispetto dei termini stabiliti dal d. lgs. n. 150/2009, attuativo della riforma Brunetta (legge n. 15/2009). Al riguardo, si prevede che gli standard debbano essere adottati entro il 31 dicembre 2010, ai fini del loro inserimento nel Piano delle performance delle amministrazioni da approvarsi entro il 31 gennaio 2011. La loro mancata definizione potrebbe determinare l'attivazione dei rimedi previsti in caso di inadempimento della PA, compresa l'azione risarcitoria ex art. 2-bis della legge n. 241/1990.

Le Linee guida regolano il procedimento per la definizione degli standard di qualità delle prestazioni della PA. Vengono anzitutto definite le nozioni di servizio pubblico e di standard di qualità. La prima consiste nell'attività attraverso cui l'amministrazione, mediante l'esercizio di un potere autoritativo o l'erogazione di una prestazione, fornisce un servizio al pubblico e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, riferibile a un singolo soggetto e, al tempo stesso, omogeneo rispetto a una pluralità di utenti. La seconda indica il livello di qualità della prestazione che deve essere garantito all'utente.

La direttiva in commento distingue la qualità del servizio, vale a dire l'oggetto misurabile attraverso lo standard nella fase di concreta erogazione del servizio, dalla qualità oggettiva del servizio, che invece consiste nell'insieme dei requisiti (le cd. dimensioni) che questo deve possedere e ai quali l'amministrazione deve riferirsi per la definizione, in astratto, degli standard.

Ai fini della determinazione degli standard, l'amministrazione dovrà preliminarmente effettuare uno *screening* dei servizi erogati e individuare, per ciascuno di essi, le principali caratteristiche, le modalità di erogazione e l'utenza di riferimento. Ogni servizio deve essere analizzato in relazione alle varie dimensioni che lo costitui-

scono. Le Linee guida ne individuano quattro necessarie, la cui rilevanza dipende delle caratteristiche del singolo servizio. Tali dimensioni sono:

- **accessibilità**, vale a dire la diffusione delle informazioni necessarie a illustrare a ogni potenziale utente le modalità di erogazione dei servizi;
- **tempestività**, intesa come il tempo trascorso tra la richiesta della prestazione e la sua erogazione;
- **trasparenza**, consistente nella diffusione delle informazioni necessarie a illustrare a colui che, in concreto, richiede la prestazione le specifiche modalità di erogazione del servizio;
- **efficacia**, intesa come la corrispondenza della prestazione alle aspettative dell'utente. In particolare, un servizio è efficace se è completo, aderente alle indicazioni fornite all'utente e conforme alle norme che lo regolano.

Per ogni dimensione occorre definire un numero di standard (almeno tre) adeguato a indicare i livelli di qualità del servizio erogato. Ciascuno standard di qualità si compone di:

- un indicatore, consistente in un parametro (es. un rapporto tra due misure) in base al quale valutare una delle dimensioni della qualità oggettiva del servizio;
- un valore programmato, che indica, in applicazione dell'indicatore preventivamente definito, il livello di qualità che la PA deve assicurare nell'erogazione della prestazione. A tal fine, le amministrazioni non possono aumentare i termini previsti da disposizioni di legge o regolamento, né limitare gli obblighi già contenuti nelle proprie Carte dei servizi. Il superamento del valore programmato integra, in concreto, violazione dello standard.

Una volta definiti gli standard, le amministrazioni dovranno renderli disponibili agli utenti attraverso la loro pubblicazione sui propri siti istituzionali o mediante altre azioni idonee ad assicurarne la diffusione. Inoltre, le amministrazioni dovranno indicare la struttura organizzativa interna alla quale notificare la diffida, necessaria per l'esercizio dell'azione collettiva.

Infine, per assicurare che gli standard siano rispondenti alle effettive esigenze degli utenti, le Linee guida prevedono che ciascuna amministrazione coinvolga i vari *stakeholder* nel relativo procedimento di definizione.

ADOTTATA LA RELAZIONE BOVÉ SULLA FILIERA ALIMENTARE EUROPEA: NOVITA' SUI TERMINI DI PAGAMENTO

In sede di Commissione parlamentare Agricoltura e Sviluppo rurale, i deputati hanno adottato la relazione del deputato verde francese José Bové con 32 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti.

I deputati, con il loro voto, hanno affermato che la Commissione europea dovrebbe presentare delle proposte per far fronte alle pratiche sleali tra gli attori della catena di approvvigionamento alimentare e rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori attraverso più efficienti organizzazioni di produttori e piccole e medie imprese. I deputati hanno inoltre invitato la Commissione a presentare al Parlamento una relazione in materia entro la fine dell'anno, in modo da fornire dati sugli abusi sul potere d'acquisto, su pratiche contrattuali sleali e comportamenti anti-concorrenziali.

Criticando la recente creazione del sistema di monitoraggio europeo dei prezzi, attraverso la relazione si chiede l'introduzione di un sistema di monitoraggio più completo per garantire la trasparenza dei prezzi lungo la catena alimentare, insistendo sulla necessità che i termini di pagamento dovrebbero essere portati ad un massimo di 30 giorni per i prodotti alimentari e ad un periodo inferiore per i prodotti agricoli deperibili. Il relatore ha infine sottolineato che la relazione propone idee concrete per porre fine ad un atteggiamento meno interventista caratteristico degli ultimi anni, non a sostegno degli agricoltori.

FONDO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà (Fondo) è divenuto operativo con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 25 giugno 2010, del [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2010](#) che ne disciplina - in attuazione della [Delibera CIPE 110/2008](#) - criteri e modalità di funzionamento.

Il Fondo concede aiuti di carattere straordinario (una tantum nell'arco di 10 anni) sotto forma di garanzia per:

- il salvataggio dell'impresa, finalizzati a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;
- la ristrutturazione dell'impresa, basati su un piano industriale e finanziario e finalizzati a ripristinare la redditività d'impresa a lungo termine.

Possono accedere agli interventi del Fondo le imprese costituite nella forma di società di capitali ubicate sul territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni:

- siano di media o grande dimensione, ovvero abbiano almeno 50 dipendenti e realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro.
- si trovino in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02); in particolare, ai sensi di tali orientamenti è ritenuta in difficoltà un'impresa che non "sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico nel breve o nel medio periodo".

Non possono invece beneficiare degli interventi del Fondo le imprese che:

- operano nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo;
- hanno avviato l'attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- fanno parte di un gruppo o siano da esso rilevate, salvo che sia possibile dimostrare che le difficoltà riscontrate sono intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Le domande di accesso ai benefici del Fondo dovranno essere presentate - fino a esaurimento delle risorse disponibili (le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse o al rifinanziamento del Fondo saranno pubblicate sul sito internet del Ministero) - all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa spa (INVITALIA).

Le domande dovranno essere presentate nei formati allegati al suddetto DM 25 febbraio 2010 e disponibili anche sul sito di Invitalia, corredate dalla documentazione prevista. In particolare, si segnala che andrà allegata alla domanda la comunicazione della banca prescelta con la quale la banca stessa attesti la propria disponibilità ad effettuare le operazioni finanziarie per le quali si chiede la copertura della garanzia statale del Fondo.

Per i necessari approfondimenti si rinvia alla documentazione disponibile sul sito di Invitalia.

MANOVRA FINANZIARIA - AGGIORNAMENTO

Facendo seguito alla circolare Assocarni n° 93 del 25 giugno u.s. si fornisce un commento aggiornato del DL n. 78/2010 (manovra finanziaria) elaborato dalla Confindustria alla luce delle modifiche recate dalla legge di conversione definitivamente approvata dal Parlamento il 28 luglio 2010.

Le osservazioni si riferiscono alle sole disposizioni che hanno formato oggetto del maxi emendamento presentato dal Governo il 15 luglio u.s., rinviando alla predetta Circolare per il commento delle restanti misure.

Si riporta un indice delle disposizioni illustrate nella presente circolare.

FISCO E FINANZA

Art. 19 - Accertamento tributi immobiliari e aggiornamento del Catasto

Al fine di potenziare l'attività di accertamento in materia di tributi immobiliari, è attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", gestita dall'Agenzia del Territorio, che individua ai fini fiscali il titolare dei diritti reali su ciascun immobile e garantisce la correlazione tra le informazioni catastali e quelle risultanti dalle trascrizioni nei pubblici registri immobiliari. A successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze è demandata la disciplina dell'accesso dei Comuni all'Anagrafe immobiliare e le modalità di erogazione di un'attestazione integrata ipotecario-catastale. L'esercizio delle funzioni catastali è svolto in maniera coordinata tra Agenzia del territorio e Comuni.

L'aggiornamento del catasto e l'attivazione dell'anagrafe immobiliare integrata sono interventi positivi. E' necessario monitorare i successivi provvedimenti attuativi per verificare la concreta attuazione della disciplina.

Modifiche Parlamento

Le modifiche apportate mirano a fissare garanzie per gli enti locali e termini certi per la realizzazione dei passaggi previsti dalle nuove disposizioni.

Art. 20 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

L'art. 20 del D.L. n. 78/2010 ha modificato la disciplina sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, prevista dal decreto antiriciclaggio (art. 49, D. Lgs. n. 231/07).

Tra le modifiche operate, vi è la riduzione da 12.500 a 5.000 euro della soglia di trasferibilità degli strumenti di pagamento tra soggetti non abilitati (denaro contante, titoli e libretti di deposito al portatore, assegni - bancari, postali, circolari - e vaglia - postali, cambiari - in forma libera cioè senza la clausola di non trasferibilità).

In caso di violazione delle limitazioni di cui sopra, sono state inasprite le relative sanzioni amministrative pecuniarie (sanzione minima di 3.000 euro per violazioni collegate ad importi al di sotto dei 50.000 euro).

Modifiche Parlamento

Le modifiche operate con il maxiemendamento prevedono che le predette sanzioni amministrative pecuniarie, non si applichino per le violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 (entrata in vigore del decreto) e il 15 giugno 2010.

La riduzione della soglia, attuata a fini antifrode, antievasione e antiriciclaggio e inserita in un contesto di rafforzamento di trasparenza ed efficienza dei servizi di pagamento elettronici, pur consentendo tendenzialmente le operazioni di acquisto ordinarie, implica l'adeguamento delle procedure di pagamento aziendali interne (es. pagamenti di fornitori, clienti, dipendenti) e nei rapporti con i partner esteri.

Art. 24 - Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistematica"

Viene introdotta una specifica azione di vigilanza fiscale. L'Amministrazione finanziaria dovrà assicurare una vigilanza sistematica nei confronti delle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci.

L'esclusione dal controllo delle perdite generate dai compensi citati deriva dal fatto che tali redditi sono, in ogni caso, assoggettati a tassazione in capo ai percipienti, secondo le aliquote progressive IRPEF. I controlli programmati non interesseranno le piccole imprese, soggette agli studi di settore (ricavi fino a 5,165 mln di euro) o i grandi contribuenti soggetti al tutoraggio fiscale (ricavi superiori a 300 milioni, progressivamente diminuiti a 100 milioni entro 31 dicembre 2011).

Modifiche Parlamento

Sono state escluse da tali controlli le imprese che pur avendo conseguito perdite fiscali abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo di imposta aumenti di capitale pari alle perdite conseguite.

Art. 29, c.1 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

Le disposizioni previste nel comma 1 dell'art. 29, comportano una forte accelerazione della procedura di riscossione delle imposte sui redditi e dell'IVA (fatta eccezione delle richieste basate sulla liquidazione automatica delle dichiarazioni), poiché attribuiscono valore di titolo esecutivo direttamente all'avviso di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (notificati a decorrere dal 1° luglio 2011 e relativi a periodi di imposta 2007 e successivi), nonché agli atti eventualmente successivi che rideterminano gli importi accertati.

Per effetto della nuova disciplina, l'agente della riscossione non dovrà più attendere la formazione dei ruoli e la notifica delle cartelle di pagamento per procedere all'esecuzione forzata nei confronti del contribuente, potendo agire per il recupero delle imposte accertate sin dal 90esimo giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento.

Modifiche Parlamento

E' stata modificata la disposizione che prevedeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento già all'atto della notifica. L'efficacia esecutiva scatta ora solo dopo che sono decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

Art. 31 - Preclusione all'autocompensazione per debiti su ruoli definitivi

Dal 1° gennaio 2011, viene preclusa la compensazione dei crediti e debiti relativi alle imposte erariali, in presenza di altri debiti erariali di importo superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo e per i quali sono scaduti i termini di versamento. Nel testo originario del decreto l'inosservanza del divieto veniva punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Tenuto conto che i debiti fiscali che precludono la compensazione non sono solo quelli iscritti a ruolo a titolo definitivo, ma anche quelli iscritti a titolo provvisorio, il blocco della compensazione avrebbe avuto ripercussioni negative per le imprese

Modifiche Parlamento

Facendo seguito alle proposte da Confindustria, il maxiemendamento reca due modifiche, che confermano il diritto del contribuente a vedersi sanzionato in misura proporzionata solo in presenza di debito su ruoli divenuti definitivi:

- § innanzitutto, è stata prevista la sospensione della sanzione fino a quando sull'iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa;
- § è stata resa più appropriata la misura della sanzione, rapportandola al 50% del valore del debito di imposta erariale iscritto a ruolo e comunque non più del 50% dei crediti indebitamente compensati.

Art. 31, nuovi commi 1-bis e 1-ter - Compensazione crediti verso amministrazioni locali, compresa la sanità (introdotto ex novo in sede di conversione)

Con l'innovazione recata dal maxi emendamento, su sollecitazione di Confindustria, a partire dal 2011, le imprese che vantano crediti certificati nei confronti di Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale possono compensarli con eventuali debiti iscritti a ruolo.

L'impresa deve acquisire la certificazione del credito dalla PA e consegnarla all'agente della riscossione. Sarà, poi, la PA debitrice a corrispondere, alla scadenza del termine indicato nella certificazione, l'importo all'agente della riscossione. In caso di mancato pagamento nel termine, l'agente della riscossione, decorsi 60 giorni dal termine indicato per il pagamento nella certificazione, procederà direttamente ad esecuzione nei confronti della PA.

Al fine di consentire l'applicazione del meccanismo sopra descritto al settore della sanità, è stata anche prevista l'estensione della certificazione ai crediti sanitari. Le modalità di certificazione saranno definite dalle singole Regioni d'intesa con il MEF. Inoltre, sono stati eliminati i limiti temporali (2010) all'utilizzo della certificazione.

La norma introduce un principio importante, più volte chiesto da Confindustria, di compensazione tra crediti commerciali e debiti fiscali. Tale misura dovrebbe contribuire alla graduale riduzione dell'ingente stock di crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il meccanismo si applica anche alla sanità che rappresenta la maggior parte dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della P.A.

Per questi ultimi, l'eventuale compensazione deve comunque garantire - in base a criteri demandati a un successivo decreto del MEF - il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Ora va attentamente seguita la stesura dei decreti attuativi del MEF, anche per cercare di indirizzare i singoli atti regionali, evitando che siano posti ostacoli e ritardi alla piena attuazione della misura.

Art. 32 - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari

L'art. 32 ha introdotto regole specifiche volte a contrastare l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa (c.d. familiari), finalizzato al mero godimento del regime fiscale agevolato previsto per i fondi.

Per maggiori dettagli concernenti le modifiche introdotte, si rinvia alla Circolare FFW n. 19315.

Modifiche Parlamento

Con il maxi emendamento sono state attenuate alcune criticità della nuova disciplina.

E' stata reintrodotta la disciplina di esenzione per i proventi derivanti da fondi immobiliari percepiti da soggetti esteri residenti in Paesi cd" white list" che era stata interamente soppressa dal decreto. La misura agevolativa, tuttavia, sarà riservata solo ai soggetti beneficiari considerati "non opportunistici", ossia fondi pensione, OICR esteri, enti o organismi internazionali, ecc..

Al fine di ridurre gli effetti retroattivi il maxi emendamento ha previsto che le nuove disposizioni restrittive si applicheranno solo con riferimento ai proventi percepiti dopo l'entrata in vigore del decreto e relativi a periodi di imposta iniziati successivamente al 31 dicembre 2009.

Per i proventi relativi a periodi precedenti a tale data resta in vigore il regime di esenzione senza limitazione soggettive.

Sono state meglio precisate le modalità ed i termini della liquidazione obbligatoria dei fondi immobiliari non conformi ai nuovi requisiti. In particolare:

- il periodo massimo entro il quale concludere la liquidazione è fissato a 5 anni, prevedendo l'applicazione di imposta sostitutiva IRES ed IRAP del 7% sui risultati dei fondi negli esercizi intermedi di liquidazione;
- i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari non sono soggetti a ritenuta fiscale, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva;
- gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare del fondo sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecarie e catastali, mentre ai fini IVA si applicherà il meccanismo del "reverse charge". Tale disposizione è condizionata alla preventiva approvazione del Consiglio UE;
- il calcolo dell'imposta sostitutiva per la liquidazione è effettuato sul valore netto del fondo al 31 dicembre 2009 e non più sulla media dei valori degli anni 2007, 2008 e 2009 come originariamente previsto dal decreto.

Art. 38, comma 9 – Sospensione giudiziale

La versione iniziale del decreto, con una serie di disposizioni volte ad accelerare la riscossione delle somme in pendenza di giudizio, prevedeva di limitare a 150 giorni la durata massima della sospensione giudiziale degli atti di recupero dei debiti fiscali e previdenziali.

Poiché la durata media dei procedimenti tributari di primo grado supera i 750 giorni, molte imprese si sarebbero quindi trovate a dover pagare somme che nella grande parte dei casi, a giudizio concluso, potevano risultare non dovute (oltre il 70% delle cause in cui è stata concessa la sospensione si chiude a favore del contribuente).

Modifiche Parlamento

Come chiesto da Confindustria, nel testo definitivamente approvato è stata soppressa l'intera norma (art. 38 comma 9, lettere a e b) sia per quanto riguarda i debiti fiscali che quelli contributivi. In tal modo è stata ripristinata la disciplina preesistente secondo cui la sospensione giudiziale produce i suoi effetti fino alla sentenza di primo grado.

Art. 39 - Soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

La norma dispone una ulteriore proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo individuati dall'O.P.C.M. n. 3837 del 30 dicembre 2009.

Tale proroga trova, quindi, applicazione:

§ nei confronti sia delle persone fisiche, sia di soggetti diversi da esse che – anche in qualità di sostituti d'imposta – alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei comuni del cratere del sisma in Abruzzo;

§ ai datori di lavori ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nei medesimi comuni del cratere del sisma.

La disposizione non si applica con riferimento alle ritenute diverse da quelle da operare sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Modifiche Parlamento

A seguito degli aggiustamenti operati con il maxiemendamento, la proroga viene disposta dal 30 giugno 2010 al 20 dicembre dello stesso anno e riguarda tutte le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, se hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 200 mila euro.

La ripresa della riscossione dei tributi contribuiti e premi è prevista a decorrere dal mese di gennaio 2011, mediante il pagamento di centoventi rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Analoga modalità di ripresa della riscossione è prevista in relazione agli obblighi di versamento precedentemente sospesi fino al 30 giugno 2010 (con le OPCM n. 3754, 3780 e 3837 del 2009).

Art. 41 - Regime fiscale di attrazione europea

Il decreto contiene una norma finalizzata ad attrarre in Italia le imprese di altri paesi europei, consentendo loro di scegliere la normativa fiscale più favorevole tra quelle dei 27 paesi UE.

Si prevede, infatti, che le imprese residenti in un altro paese UE che intraprendano in Italia nuove attività economiche possano chiedere che sia loro applicata la normativa tributaria di uno degli Stati membri della UE, previo interpello all'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di ruling internazionale. Tale normativa tributaria potrà essere applicata anche a loro dipendenti e collaboratori.

Modifiche Parlamento

La disciplina è stata modificata, stabilendone una durata limitata ad un solo triennio e circoscrivendo l'attrazione alla sola normativa tributaria "statale". Di conseguenza, i beneficiari di tale regime di attrazione dovrebbero rimanere soggetti alle imposte locali, prima fra tutte l'IRAP.

E' stato chiarito che deve trattarsi di nuove attività che non erano già state avviate alla data di entrata in vigore del DL e che sono effettivamente svolte in Italia.

L'obiettivo di attrarre in Italia le imprese di altri paesi europei è condivisibile, ma va attentamente valutata la compatibilità comunitaria della norma. A tale riguardo, si segnala che il governo ha già annunciato che ci sarà una verifica con la Commissione Europea. Analogamente dovranno essere attentamente valutate le modalità tecniche di applicazione.

Art. 42 - Reti di imprese

Il testo iniziale del decreto conteneva solo una generica previsione di incentivi fiscali per le attività delle reti di impresa. In particolare, prevedeva che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarebbero state individuate le condizioni per la verifica dell'esistenza dei requisiti che potessero riconoscere le imprese come appartenenti a una rete di imprese e riconoscere ad esse vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari.

Modifiche Parlamento

Il maxiemendamento ha operato rilevanti modifiche al testo originario.

La versione definitivamente approvata stabilisce che fino al 2012 una quota degli utili dell'esercizio delle imprese che aderiscono a un contratto di rete non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese contraenti, se tale quota è destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete. Ad organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali è assegnato il compito di "asseverare" il programma della rete d'impresa, affinché l'agevolazione fiscale sia applicabile. L'attivazione dell'agevolazione è espressamente subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea e si demanda ad un decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità operative per assicurare il rispetto del tetto di spesa.

L'intervento rappresenta un risultato importante a favore delle imprese, in quanto l'agevolazione fiscale stimolerà gli investimenti e i processi di aggregazione. Non meno importante è il ruolo riconosciuto agli organismi di rappresentanza imprenditoriale e il superamento, anche da parte del Governo, della prospettiva di guardare solo ai distretti quale asse delle politiche industriali.

Art. 52 – Valutazione titoli non immobilizzati per le imprese “non IAS” (introdotto ex novo in sede di conversione)

A seguito delle modifiche apportate con il maxiemendamento all'art. 52, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali viene concessa la possibilità di valutare i titoli non immobilizzati al valore risultante dall'ultimo bilancio anziché al valore di presumibile realizzo (mercato).

La nuova disposizione estende al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto quanto disposto dall'art. 15, comma 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Art. 52-bis – Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di accertamento con adesione (introdotto ex novo in sede di conversione)

Il nuovo articolo 52-bis, inserito con il maxiemendamento, prevede che in caso di accertamento con adesione il contribuente possa prestare la garanzia necessaria per godere della rateazione degli importi dovuti, anche mediante ipoteca volontaria di primo grado. E' necessario, tuttavia, che il valore dell'ipoteca, accettato dall'Amministrazione finanziaria, sia pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione.

PREVIDENZA E SANITA'

Art. 11 - Controllo della spesa sanitaria

Viene introdotta una disposizione mirante a favorire, nella funzione di acquisto di beni e servizi da parte delle aziende sanitarie, l'utilizzo di convenzioni CONSIP.

Gli interventi sulla spesa farmaceutica sono molto articolati. Tra questi si segnala lo spostamento di parte della spesa farmaceutica ospedaliera (integralmente a carico delle Regioni) sull'assistenza farmaceutica territoriale. E' previsto inoltre una riduzione dei prezzi dei farmaci equivalenti

Il decreto reintroduce, inoltre, il blocco delle azioni esecutive fino al 31 dicembre 2010 nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate. I pignoramenti già eseguiti non sono vincolanti per i tesoriери delle ASL/AA.OO. che potranno utilizzare tali risorse per le finalità istituzionali (in primis, il pagamento degli stipendi). La misura era stata già adottata a valere per tutto l'anno 2010 con la legge finanziaria 2010 e valutata da Confindustria non condivisibile. Con il “milleproroghe” era stata ridotta a soli due mesi (scadenza quindi al 28 febbraio). Il Governo ha ceduto alle pressioni di alcune Regioni dove gli amministratori regionali e delle aziende sanitarie – a causa dei pignoramenti chiesti dai creditori – sono nell'impossibilità materiale di pagare gli stipendi dei dipendenti delle aziende sanitarie. La misura rimane non condivisibile e, come più volte indicato da Confindustria, andrebbe sostituita con strumenti pattizi di natura privatistica fra aziende sanitarie e creditori da realizzare gradualmente in un arco di tempo di 3-5 anni.

Modifiche Parlamento

Con il maxiemendamento è stata disposta nuova ripartizione delle quote di spettanza del prezzo dei farmaci all'interno della filiera farmaceutica (a vantaggio dei farmacisti) che penalizzerà fortemente le aziende farmaceutiche.

Art. 12 - Interventi in materia previdenziale

Accesso al pensionamento

L'art. 12 del decreto determina un differimento, dal 2011, dell'accesso al pensionamento, pur con alcune eccezioni. In particolare è fatto salvo l'accesso al pensionamento secondo i più favorevoli criteri previgenti per i lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi stipulati entro il 30 aprile 2010. Al riguardo, Confindustria ha sottolineato al Governo la necessità di attenuare l'impatto sociale della norma e prevedere, in un prossi-

mo provvedimento, misure che specifichino più accuratamente e ampiamente le categorie di lavoratori in mobilità a cui non applicare le nuove regole.

Modifiche Parlamento

Restando alle modifiche di interesse per le imprese, va segnalato l'intervento sulla normativa in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso gestioni diverse dalla assicurazione generale obbligatoria INPS. Dal 1° luglio 2010 si prevede la ricongiunzione a titolo oneroso nelle ipotesi di trasferimento da gestioni speciali a regime generale INPS.

Ciò si applicherebbe sia alla ricongiunzione da INPDAP al FPLD, sia al trasferimento della posizione assicurativa da altre gestioni (Fondo elettrici e Fondo telefonici) al fondo pensioni, sia alla ricongiunzione dal Fondo Volo e dal Fondo Ferrovie al fondo pensioni.

La norma in questione penalizza, quindi, i lavoratori iscritti ai Fondi speciali, poiché l'onere della ricongiunzione ricadrebbe sui richiedenti. Potrebbe ostacolare, rendendoli più onerosi, i processi di turn-over aziendali per tali imprese. Pertanto, Confindustria continuerà l'azione per una revisione complessiva della nuova normativa. Tra gli altri interventi va segnalato l'innalzamento a 65 anni, a partire dal 1° gennaio 2012, dell'età pensionabile delle donne del pubblico impiego. L'emendamento uniforma la normativa alla sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia europea, che aveva condannato l'Italia per aver mantenuto in vigore una normativa che, prevedendo una diversa età di pensionamento di vecchiaia tra uomini e donne, violava l'art. 3 del Trattato istitutivo delle Ce, che riconosce l'uguaglianza tra uomini e donne come un principio fondamentale ed autorizza la Comunità ad adottare provvedimenti atti a garantire il principio della parità di trattamento fra uomini e donne, in materia di occupazione e impiego.

Art. 30 - Potenziamento dei processi di riscossione INPS

A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito, per somme dovute all'INPS a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, ha valore di titolo esecutivo.

La norma imprime un'accelerazione al recupero dei crediti dell'INPS in analogia a quanto previsto in materia tributaria nella stessa manovra (art. 29).

Il testo originario del DL fissava un termine di trenta giorni per l'esecuzione forzata delle somme per crediti contributivi contro quello dei novanta previsto dal medesimo articolo per gli altri crediti dell'INPS, rischiando così di comprimere l'esercizio del diritto di difesa delle aziende.

E' infatti difficile che gli organismi competenti dell'INPS decidano il ricorso amministrativo nello spazio di trenta giorni. Inoltre, per effetto dell'abrogazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 46/1999, è cancellata la possibilità di ottenere dall'INPS un provvedimento di sospensione della riscossione, in pendenza del gravame amministrativo. Conseguentemente, ai datori di lavoro di fatto resta solo la possibilità di proporre opposizione al giudice del lavoro e chiedere la sospensione dell'esecuzione per gravi motivi.

Modifiche Parlamento

Nel maxi-emendamento il termine di 90 giorni è stato modificato in 60 ed è stato applicato in tutti i casi, quindi anche per il recupero dei contributi.

MANOVRA FINANZIARIA: LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE AGROALIMENTARE

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti l'approvazione in via definitiva del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (**Manovra Finanziaria**) per richiamare l'attenzione sulle disposizioni di maggiore interesse per il settore agroalimentare.

Articolo 7, comma 19. Si prevede la soppressione dell'Ente italiano Montagna (EIM), la successione dell'ente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'EIM, ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, è stato istituito dalla legge n. 296 del 2006 sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7, comma 20. Il comma dispone la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 ed individua i soggetti istituzionali ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni. Per quanto riguarda i settori di interesse per l'industria alimentare, gli enti soppressi sono: la **Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari**, la Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi (i cui compiti sono trasferiti, **rispettivamente, alle camere di commercio di Parma e di Reggio Calabria**), il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), l'Istituto nazionale delle conser-

ve alimentari. Il personale a tempo indeterminato degli enti soppressi viene trasferito alle amministrazioni subentranti ed è inquadrato sulla base di una tabella di corrispondenza che dovrà essere approvata con decreto interministeriale. Al Senato è stato inoltre introdotto un ultimo periodo al comma 20, che prevede una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (**INCA**) con l'adozione - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (quindi, grosso modo, entro la fine di settembre) di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. Ricordiamo che le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. In relazione ai settori di competenza, esse svolgono attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi, analisi e controlli, consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, attività di documentazione e divulgazione, partecipazione all'attività di normazione tecnica. **Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attività attraverso i proventi delle loro attività e i contributi a carico delle imprese**, oltre che le rendite del patrimonio, i lasciti, le donazioni ed eventuali altre entrate.

Quanto all'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari (INCA), esso è stato istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 ed esercita i seguenti compiti: a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari; b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo *standard* qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti; c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate; d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari; e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari; f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

La sopracitata disposizione è di fatto peggiorativa rispetto alla situazione precedente in quanto, pur sopprimendo tali Enti, lascia in capo alle aziende il contributo. Considerato tuttavia che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto ministeriale entro 60 giorni, Assocarni, coerentemente con le posizioni finora assunte, senza purtroppo essere supportata dagli altri settori industriali che ritengono prezioso il servizio reso da tali Enti, in un incontro riservato che si terrà questa mattina con il Capo Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico, chiederà che il contributo in capo alle aziende venga soppresso entro l'anno, minacciando ricorsi a pioggia su tutto il territorio. Se infatti lo Stato sopprime gli Enti inutili non si comprende per quale motivo le imprese debbano continuare a sovvenzionarli.

Articolo 40-bis. Le disposizioni ivi contenute prorogano al 31 dicembre del 2010 il pagamento delle rate, dovute dai produttori di latte a titolo di multa (prelievo supplementare) per il latte da essi prodotto in eccesso, che vengono a scadere il 30 giugno 2010. In merito, sia il Ministro delle Politiche agricole, sia la Commissione Agricoltura della Camera hanno espresso avviso nettamente contrario, trattandosi di misure incompatibili con la normativa comunitaria (in buona sostanza si tratta di aiuti di Stato).

Articolo 45. Si prevede di utilizzare per interventi nel settore della ricerca e dell'università le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni "CIP 6" (il Cip6 è un provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi adottato il 29 aprile 1992, che stabilisce prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilati). Il comma 3, con il quale in sostanza si conferma l'obbligo di acquisto da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici) dei **certificati verdi invenduti** - che era stato abolito nella versione iniziale dell'articolo 45 - prevede che a partire dal 2011 venga assicurata la riduzione del **30 per cento** dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010 e che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.

Articolo 54. Si pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 Spa. Si stabilisce che le assunzioni possano essere deliberate esclusivamente dal Consiglio d'amministrazione e introduce un obbligo di relazione in merito alle spese di gestione.

IRES

1. Addizionale Ires per le imprese del settore energetico (Circ. 35/E)

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità applicative dell'addizionale IRES applicabile ai contribuenti che operano nel settore energetico. L'addizionale è stata introdotta dal DL n. 112/08 con aliquota del 5,5%, poi elevata al 6,5% dalla legge n. 99/09.

Tra le indicazioni dell'amministrazione:

- l'addizionale ha natura di mera maggiorazione dell'aliquota IRES, e si applicano le norme IRES per quanto concerne la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni applicabili;
- l'aliquota del 6,5% si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 15 agosto 2009 (per i contribuenti solari, quindi, dal 2010), contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni ad UNICO SC2010. Si ricorda che l'addizionale IRES del 5,5%, per effetto della deroga espressa allo Statuto del contribuente contenuta nel DL n. 112/08, ha trovato invece applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008 per i contribuenti solari);
- obbligati alla corresponsione sono solo i soggetti passivi IRES che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei settori della (A) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; (B) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; (C) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Se un soggetto IRES svolge sia attività in tali settori sia attività diverse, l'addizionale trova applicazione qualora i ricavi riconducibili alle attività menzionate siano prevalenti. La soglia dei ricavi rilevanti va determinata considerando non solo i ricavi derivanti dall'esercizio delle attività menzionate, ma l'ammontare complessivo dei ricavi, comprese eventuali diverse attività. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore ai dodici mesi, il valore dei ricavi conseguiti per il calcolo della soglia deve essere ragguagliato all'anno solare. I soggetti neocostituiti, risultanti da operazioni di aggregazione aziendale, devono verificare il superamento o meno della soglia di 25 milioni di euro considerando anche i ricavi conseguiti dal soggetto (o dai soggetti) esistenti nell'esercizio precedente all'operazione straordinaria. Analogo principio vale nel caso di conferimento di azienda effettuato in neutralità fiscale.
- l'addizionale trova applicazione anche per i soggetti che operano nel commercio all'ingrosso o al dettaglio di prodotti petroliferi o lubrificanti e residui di oli lubrificanti, quali gli oli rigenerati; non si applica invece ai soggetti che svolgono esclusivamente attività ausiliarie a quelle menzionate nella precedente lettera B), quali l'attività di stoccaggio o di trasporto ovvero l'attività di rigassificazione del gas naturale dallo stato liquido a quello gassoso.
- l'applicazione dell'addizionale è esclusa per i soggetti che contemporaneamente producono in prevalenza energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante l'impiego di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica, rispetto al totale dell'energia elettrica prodotta e che conseguono in prevalenza ricavi derivanti da energia elettrica. L'esclusione dall'addizionale è prevista solo per i produttori di energia elettrica "pulita" (nella cui definizione non rientra l'energia idroelettrica e geotermica) e non opera per i soggetti che la commercializzano.
- per i soggetti che aderiscono alla tassazione consolidata di cui all'art. 117 e seguenti del TUIR (sia consolidante che consolidate) la tassazione incrementale deve avvenire separatamente dall'applicazione dell'aliquota IRES ordinaria al reddito complessivo globale della fiscal unit. L'imposta corrispondente all'addizionale deve essere liquidata e versata autonomamente da ciascuno dei soggetti. Al riguardo l'Agenzia ricorda che l'assoggettamento autonomo all'addizionale del reddito di ciascuna partecipante al consolidato comporta la gestione autonoma delle perdite pregresse rispetto ai singoli imponibili. In particolare, le perdite generate da ciascun soggetto che partecipa alla tassazione di gruppo, nei periodi d'imposta in cui l'opzione per tale tipo di tassazione è efficace, devono essere trasferite alla fiscal unit ai fini della determinazione del relativo imponibile IRES di gruppo da assoggettare ad aliquota ordinaria; e sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto per abbattere i propri imponibili da assoggettare all'addizionale IRES.
- analogamente, per i soggetti IRES aderenti al regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l'applicazione dell'addizionale deve avvenire indipendentemente dall'imputazione del reddito della partecipata ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Quindi l'imposta addizionale si applica sul reddito imponibile di tali soggetti senza che sia influenzato dal funzionamento del regime di trasparenza. Come nel caso del consolidato, anche per le società che partecipano al regime della trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR le perdite fiscali riportate devono essere gestite autonomamente ai fini dell'applicazione dell'addizionale.

2. Scambio di partecipazioni mediante conferimento (Circ. 33/E)

L'operazione di scambio di partecipazione mediante conferimento, autonomamente valutata, è oggetto di un'apposita e "speciale" disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere riorganizzativo, che rileva per l'incidenza negli assetti organizzativi sia tra soggetti indipendenti, sia all'interno di gruppi societari e/o "familiari".

Il regime di tassazione dello scambio di partecipazioni previsto dall'art. 177, c.2 del TUIR è su un piano di pari dignità rispetto alla disciplina del valore normale di cui all'art. 9 del TUIR e le due discipline trovano applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge. L'Agenzia precisa così quanto indicato nelle risoluzioni n. 57/E del 22 marzo 2007 e n. 446/E del 18 novembre 2008. In sostanza, si riconosce che il regime di determinazione delle plusvalenze ex art. 177 c.2 si può applicare anche nel caso in cui esistano rapporti di partecipazione o di gruppo tra i soggetti conferenti e la società conferitaria, e dunque sia alle operazioni di scambio che attuano un'aggregazione tra soggetti esterni, sia a quelle realizzate all'interno dello stesso gruppo.

Resta ferma, in presenza di operazioni strumentalmente realizzate al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito, la possibilità per l'Agenzia di agire ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973.

3. Fusione - Affrancamento delle differenze tra valori civilistici e fiscali (Ris. 50/E)

I maggiori valori che la società incorporante ha imputato alle immobilizzazioni ricevute dalle società incorporate, in contropartita all'iscrizione nel passivo di un fondo per le imposte differite calcolate sul "disallineamento temporaneo" tra i valori civilistici e fiscali delle immobilizzazioni (paragrafo 4.4.3.1 del Principio contabile OIC n. 4), possono essere affrancati pagando l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 172, comma 10-bis del TUIR.

Il chiarimento interviene in risposta ad un interpello presentato da una società concessionaria della distribuzione del gas, la quale aveva perfezionato due successive operazioni di fusioni. La risoluzione chiarisce, inoltre, che il trasferimento ex lege all'ente locale (alla scadenza della concessione) degli impianti oggetto di affrancamento è riconducibile alle ipotesi di cessioni a titolo oneroso, anche se alla società concessionaria non spetta alcun corrispettivo da parte dell'ente locale. Se il trasferimento avviene durante il c.d. "periodo di sorveglianza" (entro la fine del terzo anno successivo a quello di esercizio dell'opzione), la società concessionaria decade dal regime dell'imposta sostitutiva, con gli effetti di cui all'art. 176, comma 2-ter del TUIR.

4. Spese di pubblicità ed associazioni e società sportive (Ris. 57/E)

Le somme corrisposte da un'impresa a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, in forza di un rapporto di sponsorizzazione o di pubblicità, sono deducibili quali spese di pubblicità ai sensi dell'art. 109 del TUIR anche se di importo superiore alla soglia annua di 200.000 euro, prevista dall'art. 90, comma 8 della legge 289/2002. Tale soglia individua il limite entro il quale le somme corrisposte a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità, ma non introduce un limite massimo di deducibilità dal reddito di impresa. Oltre tale limite l'eccedenza è dunque deducibile secondo le regole ordinarie previste dal Tuir.

Tuttavia, qualora le associazioni e società sportive dilettantistiche percepiscano nell'anno ricavi commerciali a titolo di sponsorizzazione per importi annui superiori a 250.000 euro, esse decadono dai benefici fiscali ai fini delle imposte sui redditi e ed IVA previsti per il settore sportivo dalla legge 398/1991.

5. Cofinanziamento di contributi comunitari (Ris. 51/E)

Le Regioni non devono applicare la ritenuta del 4% al cofinanziamento nazionale di contributi comunitari alle imprese. Tale ritenuta si applica, ai sensi dell'art. 28, c.2 del DPR n. 660/1973, a tutti i contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. Tuttavia, alla quota di cofinanziamento proveniente dallo Stato o da enti pubblici territoriali, come già ai contributi erogati con risorse comunitarie, si applica il regolamento (CE) n. 1083/2006 ed in particolare il principio dell'integrità dei pagamenti, che non consente l'applicazione di alcuna trattenuta specificatamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

6. Deducibilità IRES e IRAP delle differenze giornaliere di cassa (Ris. 54/E)

Le differenze di cassa (scontrino errato, piccoli arrotondamenti, piccoli furti) che le aziende operanti nel settore della grande distribuzione rilevano contabilmente per effetto dei controlli effettuati a posteriori, sono fiscalmente deducibili quando le stesse risultino inevitabili, fisiologiche e connaturate all'attività svolta da tali imprese.

Tali differenze di cassa, documentate con la redazione di apposito verbale sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e responsabile di cassa, potranno essere deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR, quali perdite di beni diversi dai beni merci, ove di "modesto" ammontare quotidiano. La determinazione dell'ammontare

“modesto” dovrà essere individuata tenendo conto delle misure di controllo delle imprese, dei trend periodici delle differenze di cassa e della limitata significatività delle differenze di cassa in rapporto al volume d'affari. Ai fini IRAP, le differenze di cassa sono deducibili quali “oneri diversi di gestione”. Per i soggetti IAS, per i quali trovano applicazione i criteri di certezza e obiettiva determinabilità sanciti dai principi contabili internazionali e previsti dall'art. 2, comma 2 del DM 48/2009, l'Agenzia ritiene che tali differenze di cassa rilevino fiscalmente solo in presenza degli stessi requisiti previsti per i soggetti non IAS.

IRAP

7. Regime IRAP dei contratti derivati di Interest Rate Swap (Ris. 56/E)

I differenziali di interessi generati da strumenti finanziari derivati di copertura del rischio per oscillazioni del tasso di interesse (nel caso di finanziamenti passivi a tasso variabile) concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP di una holding industriale al fine della determinazione dei limiti alla deduzione degli interessi passivi.

Il caso concerne il corretto trattamento di un contratto di Interest Rate Swap di una holding industriale, contabilizzato come strumento di copertura secondo le indicazioni del principio contabile internazionale IAS 39. Secondo la risoluzione, i differenziali di interessi positivi o negativi generati dall'Interest Rate Swap hanno la finalità di stabilizzare i flussi di interesse dell'attività/passività coperta. Di conseguenza, essi hanno la stessa natura dei proventi e oneri generati dallo strumento coperto e rappresentano una componente con la stessa funzione economica rispetto all'interesse attivo o passivo coperto.

Ai fini IRAP, per le società finanziarie iscritte all'art. 113 del Testo Unico Bancario gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (art. 6 c. 9 del D.Lgs. n. 446/97, inserito dall'art. 82, c. 3 del DL n. 112/98). Secondo la risoluzione, i differenziali generati dagli strumenti derivati – sia attivi che passivi – dovranno essere sommati algebricamente al flusso di interessi prodotto dalle attività o passività specificamente coperte, senza scontare il limite di deducibilità sopra indicato. Il predetto limite dovrà invece essere applicato al saldo netto risultante.

La metodologia di contabilizzazione “a saldi aperti” del contratto derivato è, secondo le Entrate, irrilevante ai fini dell'applicazione del limite di deducibilità degli interessi passivi.

IVA

8. Controllo delle compensazioni dei crediti (Circ. 29/E)

L'Agenzia fornisce indicazioni sulle limitazioni introdotte dall'art. 10 del DL n. 78/09 all'uso in compensazione, tramite modello F24, dei crediti IVA annuali e trimestrali per importi superiori a 10 mila e 15 mila euro (preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, necessità di apposizione del visto di conformità, obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per l'invio del modello F24). In particolare:

- non soggiacciono ai nuovi limiti esclusivamente le compensazioni utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Si ricorda che la circolare n. 1/E del 2010 aveva già indicato che le compensazioni utilizzate per i pagamenti IVA periodici, in acconto e a saldo, non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro se la loro esposizione nel modello F24 rappresenta una mera modalità alternativa di esercizio della “detrazione” che può essere evidenziata all'interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. IVA);
- nel caso in cui un contribuente decada dalla possibilità di godere della rateazione del versamento di somme superiori a 50 mila euro dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria, l'Ufficio notifica al garante un apposito invito a versare l'intero importo dovuto, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni, al netto di quanto già versato dal contribuente. Dal punto di vista operativo, il mod. F24 deve essere compilato, indicando nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale del contribuente decaduto dalla rateazione, seguito dai relativi dati anagrafici; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del garante o del terzo datore d'ipoteca; nel campo “Codice identificativo”, il codice “60”, denominato “Garante/terzo datore”. Il pagamento dell'importo dovuto dal garante non può essere eseguito tramite compensazione con crediti.

9. Modalità di presentazione degli elenchi Intrastat (Circ. 36/E)

La circolare n. 36/E del 21 giugno risponde ai numerosi quesiti concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-comunitarie, formulati sull'apposito forum on-line messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

10. Luogo di prestazione dei servizi (Ris. 48/E)

Secondo l'Agenzia delle Entrate una serie di prestazioni di servizi, svolte da una società stabilita in Italia nei confronti di una società spagnola e consistenti:

- nella predisposizione di studi di mercato,
- nella valutazione di standard di qualità della clientela,
- nell'analisi degli standard dei prodotti della concorrenza,
- nella prestazione di servizi di assistenza ai clienti della società spagnola,
- nell'effettuazione di ricerche di marketing,

ancorché legate all'utilizzo di immobili situati nel territorio italiano, non sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile.

Per tali prestazioni, quindi, non si rende applicabile il principio di territorialità disposto dall'art. 7-quater, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72, secondo cui si considerano rilevanti territorialmente in Italia "le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato".

Al contrario, per tali prestazioni risulta applicabile il criterio generale sancito dall'art. 7-ter di rilevanza territoriale delle prestazioni nel luogo di stabilimento del committente, se soggetto passivo d'imposta.

11. Trattamento prestazioni di consulenza (Cass. 13587/2010)

Lo svolgimento di un'attività di ricerca per conto di terzi non comporta l'esistenza di una prestazione di servizi qualificabile come appalto o mandato, ma richiede un'accurata indagine relativamente alla effettiva e condivisa volontà negoziale dei contraenti. Tale valutazione può condurre all'identificazione di una diversa fattispecie come, ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza ed assistenza tecnica.

Con la sentenza n. 13587 del 4 giugno, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria escludendo che le prestazioni dedotte nel contratto, non fatturate con IVA dal soggetto italiano nei confronti del suo committente comunitario, configurassero la presenza di un contratto di appalto e, come tali, fossero imponibili nel luogo del domicilio del prestatore (ai sensi dell'art. 7, co. 3 del DPR n. 633/72, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2009). Secondo la Corte, le prestazioni dedotte nel contratto configuravano una consulenza tecnica, rilevante ai fini IVA nel luogo di domicilio del committente, ai sensi del previgente art. 7, co. 4, lett. e), del DPR n. 633/72.

VARIE

12. MAP 2010: Risposte a quesiti (Circ. 38/E)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte fornite in occasione dell'incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili in merito alle novità di UNICO 2010. Si segnalano di seguito i principali chiarimenti:

- con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, concernente la deducibilità degli oneri finanziari, l'Agenzia indica che (1) analogamente a quanto accade per gli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, anche per gli interessi passivi espliciti derivanti da debiti commerciali la cui corresponsione è contrattualmente prevista, non operano i limiti di deducibilità previsti dall'art. 96 del TUIR; (2) gli interessi attivi su prestiti ai dipendenti rientrano nei conteggi disciplinati dall'art. 96 del TUIR se gli stessi derivano dalla messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l'obbligo di restituzione, e se è prevista una specifica remunerazione; (3) i depositi cauzionali sui contratti commerciali non hanno causa finanziaria in quanto scaturenti da rapporti di natura commerciale e, di conseguenza, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR;
- con riferimento all'applicazione dell'art. 36, co. 7 del DL n. 223/06 che ha sancito l'irrelevanza del costo delle aree occupate da una costruzione e delle sue pertinenze per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili, l'Agenzia ha indicato che, nel caso di immobile acquisito con contratto di locazione finanziaria, la quota di canone riferibile al terreno pertinenziale dovrà essere considerata indeducibile nella determinazione della base imponibile IRAP;
- sul tema della corretta qualificazione degli impianti fotovoltaici – dove l'Agenzia del Territorio ha ritenuto che gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo siano unità immobiliari da accatastare nella categoria catastale D1 - l'Agenzia delle Entrate ribadisce la propria posizione, indicando che un impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità;

- in materia di aiuti di stato, l'Agenzia ricorda che gli aiuti di importo limitato fino a 500mila euro - autorizzati dalla Commissione Europea fino al 31 dicembre 2010 nel quadro della situazione di crisi economica e finanziaria e disciplinati in Italia dall'art. 3 del DPCM 3 giugno 2010 - sono diversi dagli aiuti c.d. de minimis, che possono essere concessi fino a 200.000 euro ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006. L'Agenzia elenca poi i principali aiuti di importo limitato istituiti ai sensi dell'art. 3 del DPCM, tra cui rientra anche la detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari, effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (c.d. Tremonti campionari, introdotta dall'art. 4 del DL n. 40/10, come modificato dalla legge di conversione n. 73/10).

13. Contenzioso tributario (Circ. 37/E)

L'Agenzia chiarisce alcune modifiche rilevanti apportate dall'art. 3 del DL n. 40/10 alle disposizioni del D.Lgs. n. 546/92 in materia di contenzioso tributario, tra cui:

- la possibilità di notificare la sentenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali con le modalità previste per la notifica degli altri atti del processo tributario (attraverso l'ufficiale giudiziario, o con spedizione postale dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; per il contribuente, anche mediante consegna diretta dell'atto all'Ufficio; per l'Amministrazione finanziaria, anche tramite messi comunali o dalla stessa autorizzati);
- l'esclusione della garanzia necessaria per ottenere la rateizzazione del debito a seguito di conciliazione giudiziale o di accertamento con adesione nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima, dovute dal contribuente, non sia superiore a 50 mila euro. La nuova norma trova applicazione anche nell'ambito dell'istituto dell'acquiescenza all'avviso di accertamento o di liquidazione;
- l'autorizzazione alla proposizione dell'appello principale da parte delle strutture territoriali di cui all'art. 52, c. 2. La proposizione dell'appello non necessita più della preventiva autorizzazione della Direzione regionale competente;
- l'applicabilità delle disposizioni in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio anche alle decisioni della Commissione tributaria centrale;
- la possibilità, introdotta in sede di conversione del DL n. 40, di definire le controversie instaurate da oltre dieci anni e pendenti presso la Commissione tributaria centrale e presso la Corte di Cassazione. La definizione non è ammessa per le controversie in cui sia parte resistente un ente locale (in quanto non riconducibile all'Amministrazione dello Stato), mentre può essere ammessa per le liti nelle quali è parte in causa l'agente della riscossione, se l'ente titolare della pretesa tributaria è comunque l'Amministrazione finanziaria dello Stato. Non sono definibili le liti nelle quali l'Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa in uno dei precedenti gradi di giudizio. La norma esclude dalla definizione le controversie in commissione tributaria centrale su istanze di rimborso. L'Agenzia estende tale esclusione alle stesse controversie pendenti in Cassazione. Sono, inoltre, ritenute non definibili le controversie sul rimborso di imposte versate dal contribuente nel presupposto che ad esso spetti una data agevolazione tributaria nonché le controversie concernenti la mera spettanza dell'agevolazione, in quanto all'esito di tali controversie si profila l'esigenza per l'Amministrazione finanziaria di restituzione delle somme versate.

14. Conservazione elettronica di documenti contabili (Ris. 52/E)

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per la conservazione sostitutiva dei titoli di spesa relativi a beni acquistati con il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate (art. 8 della legge n. 388/00 e art. 1, c. 271-279, della legge n. 296/06).

L'Agenzia aveva già precisato che l'impresa beneficiaria deve apporre su ciascun titolo di spesa (fatture, contratti e ogni altro documento dal quale risulti l'acquisizione, anche in locazione finanziaria, del bene agevolato) con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la seguente dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della L. 388/2000 (...)" ovvero "Spesa agevolata con credito di imposta previsto all'art. 1, commi 271-279, della legge 296/2006" (circolari n. 41/E del 18 aprile 2001 e n. 38/E dell'11 aprile 2008).

Qualora un contribuente intenda procedere alla conservazione sostitutiva dei documenti e degli altri titoli di spesa (ai sensi dell'art. 4 del DM 23 gennaio 2004) validi ai fini dell'agevolazione in esame, la procedura dovrà prevedere quanto segue:

- creazione di un timbro virtuale, (documento informatico equivalente al timbro utilizzato per le fatture cartacee), contenente le stesse informazioni da associare alla fattura timbrata, da trasferire insieme a questa in conservazione sostitutiva;
- individuazione dell'elenco di fatture da sottoporre al processo di timbratura virtuale, e dell'importo di spesa da dichiarare ai fini dell'agevolazione, a fronte di ogni fattura. La funzione fornisce anche il totale in precedenza dichiarato per la medesima fattura risultante da precedenti timbrature;

- processo di timbratura: selezione del e collezione delle fatture da timbrare. In tal modo, la fattura ed il relativo timbro virtuale di annullamento sarebbero associati in maniera inscindibile, anche a valere per l'eventuale esibizione. Ad ogni timbratura il sistema assegnerebbe un numero progressivo di protocollo;
- creazione del registro dei protocolli di timbratura. La data di riferimento sarebbe determinata dalla data di esecuzione del processo di timbratura, mentre il numero di protocollo non si azzererebbe al cambio anno;
- conservazione sostitutiva dei timbri con un lotto specifico, e conservazione sostitutiva del registro dei protocolli di timbratura con un lotto specifico, da produrre con cadenza annuale.

In alternativa, l'Agenzia indica la possibilità per il contribuente di conservare in modalità sostitutiva i titoli di spesa una volta che ciascuno di essi sia completo delle necessarie timbrature apposte in modalità analogica.

15. Studi di settore 2009 – Chiarimenti (Circ. 30/E e Circ. 34/E)

A seguito di una indagine volta a valutare in modo selettivo l'impatto della crisi nel 2009 nei singoli settori e nei diversi territori, come richiesto dalla Commissione degli esperti degli studi di settore, a marzo 2010 sono stati approvati con decreto del MEF 69 studi di settore per il periodo di imposta 2009. Le principali novità degli studi sono:

- i termini di approvazione per il 2009 e 2010, fissati al 31 marzo 2010 e 2011;
- le nuove analisi della territorialità specifica, con riferimento ai livelli delle retribuzioni, del reddito disponibile per abitante, delle quotazioni immobiliari;
- il primo studio elaborato su base regionale o locale (UG69U – Edilizia) grazie alla collaborazione degli Osservatori Regionali degli studi di settore, che consente di prendere in esame le singole imprese sulla base della loro localizzazione;
- le nuove modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori al fine del calcolo dei redditi presunti: indipendentemente dalla modalità di rapporto dei soci amministratori con la società, il loro apporto alla stima dei ricavi da Gerico sarà fondato sul loro "numero" normalizzato" in base alla percentuale di lavoro prestato, e non più in base alle "spese" sostenute per la remunerazione dell'attività prestata.

Cessano di trovare applicazione gli indicatori di normalità approvati con l'art. 1, comma 14 della legge n. 296 del 2006, fortemente criticati dalle associazioni di categoria. I nuovi indicatori di normalità di cui al comma 13 del medesimo art. 1, che partecipano alla determinazione dei ricavi/compensi stimati, hanno l'obiettivo di dissuadere i contribuenti da una compilazione non corretta dei modelli e contrastare così i fenomeni di "infedele dichiarazione" dei dati.

I nuovi correttivi congiunturali per l'anno 2009 sono

1. relativi all'analisi della normalità economica (incremento anomalo del magazzino dovuto all'invenduto a causa della crisi);
2. specifici per la crisi;
3. congiunturali per i settori in crisi (legati alla riduzione dei margini e della redditività o minor grado di utilizzo degli impianti) che quest'anno si applicano alla quasi totalità degli studi (147 su 206), mentre l'anno scorso erano solo 9 gli studi interessati;
4. congiunturali individuali, che si applicano a tutti i soggetti che abbiano conseguito nel 2009 ricavi dichiarati inferiori ai ricavi storici di riferimento. I correttivi sopra indicati agiscono in sequenza a partire dal primo all'ultimo e, con riferimento a quelli previsti ai punti 2, 3 e 4, si attivano automaticamente, indipendentemente dal posizionamento rispetto all'analisi di normalità economica, ai soggetti non congrui.

La circolare n. 30/E illustra le modalità di invio ai contribuenti soggetti agli studi di settore di apposite comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i dati rilevanti per l'applicazione degli studi dei quali è obbligatoria l'indicazione nella dichiarazione. Le principali anomalie rilevate, attraverso un riscontro "informatico" dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il triennio 2006, 2007, 2008, possono essere raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie:

- incoerenze di magazzino;
- mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
- incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi ed i dati dichiarati nel modello Unico;
- indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" superiore al doppio della soglia massima.

Nell'ipotesi in cui le anomalie evidenziate siano riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2009, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per la formazione dei piani annuali di controllo, come previsto dalla circolare n. 20/2010 di indirizzo operativo dell'attività di accertamento.

16. Trattazione delle istanze di interpello (Circ. 32/E)

Visto il numero crescente di istanze di interpello presentato in assenza dei presupposti di legge, l'Agenzia chiarisce che sono inammissibili in via assoluta (con conseguente evidenziazione al contribuente della sola causa di inammissibilità, senza che sia fornita risposta a titolo di consulenza giuridica):

- le istanze prive dei dati identificativi dell'istante e del suo legale rappresentante, nonché mancanti della sottoscrizione;
- le istanze presentate dai professionisti privi di procura;
- le istanze presentate dai consulenti con riferimento a questioni prospettate da questi ultimi in maniera generale ed astratta;
- le reiterazioni di precedenti istanze ovvero le richieste di riesame;
- le istanze che interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi, riguardando fattispecie già sottoposte a controllo o per le quali siano state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela;
- le istanze di interpello ordinario in mancanza di condizioni obiettive di incertezza;
- le istanze di interpello ex art. 37-bis, co. 8, del DPR n. 600/73 nelle ipotesi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi;
- le istanze di interpello ex art. 37-bis, co. 8, del DPR n. 600/73 presentate dalle società non operative che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
- le istanze di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione della fattispecie concreta in relazione alla quale è richiesto il parere;
- le istanze di interpello non preventivo.

Al fine di definire il concetto di caso concreto e personale in relazione al quale si presenta l'istanza di interpello, l'Agenzia ritiene che vadano specificati i seguenti elementi, a pena di inammissibilità:

- l'indicazione del tipo di istanza e della specifica tipologia di interpello, i dati identificativi del contribuente e di altri eventuali soggetti direttamente interessati;
- la descrizione puntuale della fattispecie;
- l'indicazione dei valori economici interessati dall'interpello evidenziando in particolare l'eventuale beneficio fiscale di cui ritiene di potersi legittimamente avvalere attraverso la soluzione prospettata, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

Con riferimento alle istanze di interpello ordinario di cui all'art. 11 dello Statuto del contribuente l'Agenzia distingue tra comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione dei redditi, e comportamenti diversi (come nel caso degli interpelli in tema di imposta di registro). Per i primi, il contribuente è tenuto alla presentazione dell'istanza prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, a nulla rilevando il fatto che il contribuente sia tenuto ad effettuare dei versamenti dell'imposta anteriormente a tale data. Per i secondi, invece, occorre fare riferimento ad elementi diversi (presentazione dell'atto per la registrazione, nel caso di interpello attinenti all'imposta di registro).

Le istanze di disapplicazione della disciplina CFC e della disciplina antielusiva (compresa la disciplina delle società non operative), per le quali il comportamento rilevante ai fini dell'interpello trova attuazione nella dichiarazione dei redditi, devono essere presentate in tempo utile, cioè centoventi ovvero novanta giorni - a seconda dei casi - prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

Le istanze di disapplicazione ai sensi dell'art. 37-bis, co. 8, del DPR n. 600/73 vanno presentate novanta giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'operazione straordinaria è stata posta in essere. Tuttavia, limitatamente alle istanze di interpello CFC e alle istanze di disapplicazione della norme antielusive presentate ai sensi dell'art. 37-bis, co. 8 del DPR n. 600/73 che hanno effetto sulla dichiarazione dei redditi 2009, il cui termine di presentazione non è scaduto, può essere preso come riferimento il termine entro cui la dichiarazione si considera validamente presentata (90 giorni dal termine ordinario).

17. Sospensione dell'esecutività della sentenza di appello (Corte Cost. 217/2010)

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 546/92, nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per Cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un "grave ed irreparabile danno", con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile.

La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania con riferimento ad un contribuente che aveva avuto in appello una sentenza sfavorevole e che aveva presentato, nelle more del giudizio di Cassazione, un'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello. La Commissione regionale rilevava come l'art. 49 del Dlgs 546, escludendo l'applicabilità al processo tributario della possibilità di sospendere l'esecuzione delle sentenze prevista nel processo civile (art. 337 c.p.c) violi gli artt. 3, 23, 24,

111 e 113 della Costituzione, nonché, quale norma interposta all'art. 10 Cost., l'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Commissione regionale riteneva che non trovassero applicazione, nel caso di specie, i precedenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale (ordinanze n. 217/2000, 235/2001 e 119/2007) che respingevano le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 49 del D.Lgs. n. 546/92 perché:

- "la garanzia costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga negando la sussistenza del diritto. Con la conseguenza che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia, in favore della parte soccombente nel merito deve ritenersi rimessa alla discrezionalità del legislatore";
- è esclusa l'esistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo.

La Corte, nel rigettare la questione di incostituzionalità sollevata, chiarisce in via interpretativa che la norma contestata non preclude l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare della sentenza impugnata in cassazione (art. 373 c.p.c.). L'inapplicabilità della regola dettata dagli artt. 337 c.p.c. e 373 c.p.c., disposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 546/92, non comporta l'inapplicabilità anche delle "eccezioni alla regola", e quindi non può essere esclusa di per sé la sospendibilità dell'esecuzione delle sentenze di appello impuginate per Cassazione, sempre che sussistano i requisiti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* dell'istanza cautelare.

18. Operazioni inesistenti e costi eccessivi (Cass. 12247/2010)

Secondo la Corte di Cassazione, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche qualora non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, con la possibilità di negare la deducibilità di parte di un costo sproporzionato. Gli uffici, infatti, secondo la Corte non sono vincolati alla misura dei costi indicata in delibere o libri sociali o contratti.

La Corte di Cassazione quindi ha respinto il ricorso di una casa editrice che aveva esposto in bilancio una serie di costi ritenuti "sproporzionati" dall'Amministrazione finanziaria, ai fini della cui valutazione erano state considerate le dichiarazioni raccolte dai verificatori presso esperti del settore. Tale metodo è stato ritenuto valido dalla Cassazione.

19. Danni per ritardati rimborsi d'imposta (Cass. 14499/2010)

Con la sentenza n. 14499, pronunciata il 25 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora un contribuente agisca per la richiesta del risarcimento dei danni subiti per effetto di ritardati rimborsi d'imposta, la causa rientra nella giurisdizione del giudice tributario e non, come invece sosteneva il ricorrente, in quella del giudice ordinario. Il contribuente, pertanto, deve instaurare la causa presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

20. Sisma Abruzzo (Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 25 giugno 2010)

A seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, l'art. 39 del DL n. 78/10 ha disposto una ulteriore proroga – dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre dello stesso anno – della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume d'affari non superiore a 200 mila euro, individuati dall'O.P.C.M. n. 3837 del 30 dicembre 2009. Per tutti gli altri soggetti riprende, dal 1° luglio 2010, la tassazione ordinaria.

Con comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet lo scorso 25 giugno, l'Agenzia delle Entrate comunica che con un emendamento al DL n. 78/10, già approvato dal Consiglio dei Ministri, il recupero dei versamenti oggetto di sospensione decorrerà dal 1° gennaio 2011, invece che dal 1° luglio 2010, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, mediante il pagamento di 60 rate mensili di pari importo. Il comunicato precisa che il pagamento di quanto non versato rimane sospeso in attesa della conversione in legge del DL n. 78/10.

FISCALITA' INTERNAZIONALE

21. UE - Tassazione delle auto aziendali

La Commissione Europea ha pubblicato uno studio sulla tassazione delle auto aziendali. Lo studio, realizzato dalla Copenhagen Economics per la Direzione Fiscalità della Commissione Europea, esamina come le normative nazionali possano di fatto promuovere l'uso delle auto aziendali, analizza gli effetti di tali scelte sul welfare e sull'ambiente, e presenta alcune implicazioni di politica economica e prospettive di riforma dei

sistemi esistenti. Nell'analisi della struttura dei "sussidi" fiscali nei vari Paesi europei, l'Italia compare nella fascia dei paesi che incentivano maggiormente l'uso privato delle auto aziendali.

22. UE - Proroga della soglia minima del 15% per l'aliquota IVA ordinaria

La Direttiva IVA 2006/112/EC prevede che, dal 2006 al 2010, l'aliquota IVA ordinaria applicata negli Stati membri non possa essere inferiore al 15%. Si tratta di una previsione introdotta nel 1992 e che è stata prorogata già quattro volte. La Commissione Europea ha pubblicato il 24 giugno una comunicazione con la quale propone che l'obbligo di rispettare tale aliquota minima standard sia ulteriormente prorogato fino al 2015 (COM(2010)331), in attesa di una riflessione complessiva sulle prospettive di riforma del sistema IVA comunitario.

23. UE - Coordinamento delle politiche fiscali antielusione

L'Ecofin - il Consiglio composto dai Ministri dell'Economia e delle Finanze dei 27 Stati membri - ha adottato a giugno una risoluzione sul coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri in materia di disposizioni anti-abuso, con particolare riferimento alle normative sulle Controlled Foreign Companies (CFC) e sulla Thin Capitalisation.

La risoluzione richiama, in via generale, la necessità di individuare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse al contrasto agli abusi e alla difesa della base imponibile nazionale da un lato, e la necessità di evitare restrizioni eccessive agli scambi intracomunitari. Il Consiglio sottolinea il fatto che le norme in questione possono restringere l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato UE, se introducono differenze di trattamento tra situazioni domestiche ed intracomunitarie oggettivamente comparabili. Tali restrizioni alle libertà fondamentali, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, sono giustificabili solo per motivi imperativi di interesse generale.

Con riferimento alle CFC, la risoluzione raccomanda che gli Stati membri adottino un elenco non esaustivo di indicatori della destinazione "artificiosa" di utili:

- l'insufficienza di valide ragioni economiche o commerciali per l'attribuzione di profitti, che non riflettono pertanto la realtà economica;
- il fatto che la costituzione della società non corrisponda ad un insediamento in grado di esercitare genuine attività economiche;
- la mancanza di correlazione proporzionale tra le attività apparentemente esercitate dalla CFC e la sua consistenza fisica in termini di locali, staff e attrezzature;
- la sovracapitalizzazione della CFC;
- la conclusione di accordi privi di realtà economica, senza business purpose o contrari all'interesse d'impresa, se non per il fine di evitare l'applicazione di imposte.

24. OCSE - Paradisi fiscali e scambio di informazioni

Il 3 giugno scorso Brasile e Indonesia, per effetto delle informazioni comunicate al Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, sono entrati tra le giurisdizioni che hanno attuato lo standard OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni. La lista completa ed aggiornata degli Stati che ad oggi rispettano lo standard OCSE e degli Stati che, invece, sono ancora indicati dall'OCSE come paradisi fiscali è consultabile sul sito dell'OCSE.

LE NOVITA' FISCALI DI LUGLIO 2010

La presente circolare illustra le principali novità fiscali di interesse per le imprese relative al mese di luglio 2010.

IRES

1. Decreto legge n. 78/10

Il DL 31 maggio 2010 n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato definitivamente convertito in legge il 28 luglio. Rispetto al testo originario del decreto, già commentato nella circolare FFW n.19315 del 18 giugno scorso, sono state introdotte alcune modifiche con un maxielemento presentato il 15 luglio dal governo. Per le modifiche in materia fiscale, rispetto al testo iniziale, di interesse per le imprese si rinvia alla circolare FFW n. 19330 del 28 luglio.

2. Liberalità a favore delle aziende ospedaliero-universitarie (Ris. 68/E)

Le Aziende ospedaliero-universitarie possono essere incluse tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali effettuate:

- da persone fisiche a favore di università ed enti di ricerca, deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-quater) del TUIR, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università;
- da imprese a favore di coloro che perseguono esclusivamente finalità comprese nel comma 1 (istruzione, assistenza sociale e sanitaria, ecc..) e di ricerca scientifica, deducibili ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a) del TUIR.

Lo svolgimento marginale di attività diverse dall'assistenza sanitaria in senso stretto (es. sperimentazione dei farmaci commissionata da imprese farmaceutiche, locazione di aree di parcheggio ai visitatori, ecc..), qualificabili come attività commerciali, non preclude alle Aziende ospedaliero-universitarie di beneficiare delle predette erogazioni liberali, a condizione che tali attività diverse non siano particolarmente significative, siano svolte in diretta attuazione delle finalità agevolate e non abbiano una loro rilevanza autonoma.

3. Liquidazione infraquinquennale di società (Ris. 66/E)

In caso di liquidazione infraquinquennale di società soggetta ad IRES, con riferimento all'ultimo periodo di liquidazione la società dovrà presentare, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini IRES relativa all'intero periodo di liquidazione (non solo la frazione di periodo antecedente la chiusura). La dichiarazione dovrà essere redatta sulla base del bilancio finale di liquidazione ed utilizzando il modello di dichiarazione relativo all'anno precedente (es: chiusura della liquidazione il 24 dicembre 2009, utilizzo Unico 2009). Le dichiarazioni IVA ed IRAP continueranno ad essere presentate in forma autonoma nei termini ordinari cioè entro il 30 settembre 2010, relativamente alla sola frazione di periodo (1 gennaio 2009 – 24 dicembre 2009).

4. Gestione di fondi di proprietà collettiva indivisa (Ris. 69/E) [LA NOTIZIA???](#)

IRPEF

5. Ritenute su bonifici (Prov. AdE e Circ. 40/E)

L'Agenzia si pronuncia sul regime fiscale di una comunione familiare per l'esercizio di diritti comuni su fondi di proprietà collettiva, con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta con decreto regionale, che svolge attività di affitto di terreni agricoli; locazione di fabbricati di supporto ad attività agricole o diverse; pulizia dei boschi con cessione del legnatico a soci o terzi, o dietro corrispettivo sulla base di convenzioni con enti pubblici; redazione di piani di gestione forestale con percezione di contributi pubblici.

L'ente non è inquadrabile tra gli enti gestori di demanio collettivo, esclusi da IRES ai sensi dell'art. 74(1) del TUIR, perché preposto all'amministrazione di beni di comunione privatistica il cui godimento non è riservato alla collettività. Esso rientra tra gli enti soggetti ad IRES di cui all'art. 73 del TUIR. Quanto al suo inquadramento come ente commerciale o non commerciale, è necessario verificare le modalità di svolgimento dell'attività e l'esistenza di un'organizzazione di impresa, sulla base delle indicazioni già fornite circa l'attività di gestione di un patrimonio immobiliare (RM 286/2007 e 169/2009). L'obbligo di presentare il modello EAS di cui all'art. 30 del DL 185/2008 si applica solo se la comunione familiare è qualificabile come ente non commerciale e se si avvale delle disposizioni di favore recate dagli art. 148 del TUIR e art. 4 del DPR 633/1972.

In attuazione delle disposizioni dell'art. 25 del DL n. 78/2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha diramato il provvedimento concernente le modalità di effettuazione delle ritenute sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per detrazioni d'imposta. Secondo il provvedimento, le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici operano, all'atto dell'accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. La ritenuta si applica sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (art. 1, L. n. 449/1997);
- spese per interventi di risparmio energetico (art. 1, commi 344-347, L. n. 296/2006).

Con riferimento alla base imponibile su cui calcolare l'importo della ritenuta, la circolare n. 40/E indica che, sebbene i pagamenti mediante bonifico effettuati dai beneficiari delle detrazioni comprendano anche l'IVA, la base di calcolo non deve comprendere tale imposta, per non comprometterne la neutralità. Tuttavia, poiché l'aliquota IVA può variare sia in base ai tipi di intervento agevolati, sia in base ai soggetti beneficiari, per esigenze di semplificazione e di economicità, nonché per evitare errori, l'Agenzia delle Entrate precisa che si assume che l'IVA venga applicata con l'aliquota del 20%; di conseguenza la ritenuta d'acconto del 10% va operata sull'importo del bonifico ridotto del 20% a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, qualora sugli stessi importi sia prevista l'applicazione di un'altra forma di ritenuta alla fonte, l'Agenzia chiarisce che, per evitare che lo stesso corrispettivo subisca più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dall'art. 25 del DL n. 78/2010.

6. Operazioni nel mercato Forex (Ris. 67/E)

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni di compravendita di valute a pronti nel Foreign Exchange Market (c.d. mercato Forex), realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, sono soggette al regime di tassazione dei differenziali in dipendenza da eventi incerti, dettata dall'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR.

Tali operazioni sono di solito regolate giornalmente e le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata lavorativa (salvo successiva riapertura), senza generare giacenze di valuta estera alla chiusura. Non sussistono, pertanto, i requisiti per applicare la disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR, che riguarda redditi da depositi e conti correnti in valuta estera di valore significativo, né la disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quater) del TUIR, sui differenziali derivanti da contratti derivati.

Le operazioni sono quindi soggette alla disciplina dell'art. 67, comma 1 lett. c-quinquies) del TUIR, avente carattere residuale e finalizzata ad evitare che rapporti aleatori di natura finanziaria possano sfuggire ad imposizione. Le plusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione del contribuente (quadro RT-sez. II) ed essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, mentre le minusvalenze e differenziali negativi sono ineducibili.

7. "Exchange traded commodities" (Ris. 72/E)

Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi da uno Special Purpose Vehicle (di seguito SPV), a fronte dell'investimento diretto che questo effettua nelle materie prime sottostanti o in contratti derivati sulle materie prime, che non hanno scadenza; non producono interessi periodici e/o certi; danno diritto ad ottenere un determinato quantitativo di commodities o un ammontare in denaro di importo equivalente.

Secondo l'Agenzia, i redditi derivanti da tali strumenti non rientrano nella definizione di redditi di capitale, di cui all'art. 44 del TUIR, perché non traggono la loro origine dal mero godimento del capitale investito ossia da un impiego statico di capitale (ovvero, un rapporto assimilabile al contratto di mutuo). A tali redditi non può essere applicato né il regime degli interessi derivanti da obbligazioni o titoli similari, né quello applicabile ai c.d. titoli atipici (art. 5, DL n. 512/83). Gli ETC possono invece essere qualificati come strumenti finanziari derivati che attribuiscono all'investitore il diritto di ricevere a termine le commodities sottostanti ovvero un pagamento collegato all'andamento delle stesse. I relativi redditi rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 67, co. 1, lett. c-quater) del TUIR e, se percepiti da una persona fisica che non esercita attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% (art. 5, D.Lgs. n. 461/97).

IRAP

8. IRAP - Attività non autonomamente organizzate (Cassazione ord. n. 15249/10)

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR dell'Emilia Romagna con la quale si stabiliva l'esenzione da IRAP per un imprenditore artigiano, privo di dipendenti o collaboratori e che svolge l'attività avvalendosi di limitati beni strumentali. La Cassazione aveva esteso alle imprese artigiane i principi indicati nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12108/2009 (relativa ad agenti di commercio e promotori finanziari), nella quale si era dichiarata l'esclusione da IRAP per le attività di impresa non autonomamente organizzate.

La Corte individua l'esistenza di un'autonoma organizzazione nella presenza dei seguenti requisiti:

- l'imprenditore è il responsabile dell'organizzazione ovvero non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità;
- impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

9. IRAP - Contributi per ripianamento perdite (Cass. 13160/10)

La Cassazione ha ribadito che sono esclusi dal concorso alla formazione della base imponibile IRAP soltanto i contributi erogati in favore delle imprese che abbiano una precisa correlazione con determinati componenti negativi non ammessi in deduzione, evidenziata nella normativa istitutiva del contributo. Diversamente, i contributi atti a ripianare le ordinarie situazioni di perdita di fine esercizio, senza alcuna distinzione sugli oneri sostenuti dal contribuente, devono essere inclusi nella base imponibile IRAP.

Sostituti d'imposta

10. Omesso versamento di ritenute d'acconto (Cass. 25875/10)

Il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai lavoratori dipendenti per un importo complessivo superiore a 50 mila euro (previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000) non si perfeziona con il mancato versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, ma con il mancato versamento delle stesse entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei sostituti d'imposta. Secondo la Corte di Cassazione, la condotta omissiva ha ad oggetto il versamento delle ritenute afferenti all'intero anno di imposta e si protrae fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

IVA

11. IVA – Riforma regole di fatturazione (Direttiva 2010/45/UE)

La direttiva n. 2010/45/UE del 13 luglio, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 22 luglio scorso, introduce importanti modifiche alle norme della Sesta direttiva IVA che disciplinano la fatturazione, sia tradizionale che elettronica. Tra le novità si segnalano:

- l'intenzione di garantire parità di trattamento tra fattura tradizionale e fattura elettronica, eliminando oneri e barriere che ostacolano la diffusione di quest'ultima;
- la previsione che sia per le fatture cartacee che elettroniche devono essere garantite l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità fino al termine del periodo di archiviazione;
- la facoltà di consentire al singolo soggetto le modalità per assicurare la presenza dei menzionati requisiti, fermo restando che costituiscono esempi di strumenti utili a tal fine sia la firma elettronica avanzata, sia la trasmissione elettronica dei dati (EDI);
- la previsione di modifiche al momento di esigibilità dell'imposta per le cessioni intra-comunitarie di beni;
- la possibilità per gli Stati Membri di istituire dei regimi di "IVA per cassa" per contribuenti con volumi d'affari fino a 2 milioni di euro.

Gli Stati Membri devono adottare i provvedimenti di adozione di tali misure entro il 31 dicembre 2012, prevedendone l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

12. Rimborsi a soggetti non stabiliti (COM(2010) 381)

Il passaggio dalla presentazione cartacea a quella informatizzata delle istanze di rimborso dell'IVA assolta in uno Stato Membro diverso da quello di stabilimento sta generando numerose difficoltà applicative ed operative per i contribuenti di molti Paesi comunitari.

A causa di tali difficoltà, il 15 luglio la Commissione Europea ha presentato una proposta volta a differire eccezionalmente il termine di presentazione delle istanze di rimborso dell'IVA assolta in uno Stato Membro diverso da quello di stabilimento relative all'anno 2009, posticipandolo dal 30 settembre 2010 al 31 marzo 2011.

13. Compensazione ed obbligo di fatturazione (Cass. 15441/10)

Secondo la Corte di Cassazione, anche nel caso in cui l'estinzione di una obbligazione avvenga attraverso il meccanismo della compensazione, sussiste l'obbligo di emissione della fattura alla data in cui, per effetto dell'accordo raggiunto tra le parti, si verifica l'estinzione del credito.

14. Detrazione ed errate indicazioni in fattura (Corte Giustizia Europea C-368/09)

Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere condizionato al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto della fattura che non siano espressamente previste dalle norme della direttiva 2006/112/CE. Secondo la Corte di Giustizia Europea tale tesi è suffragata dall'art. 273 della direttiva che consente agli Stati Membri di stabilire i maggiori obblighi che ritengano necessari per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione, a condizione, tuttavia, di non imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti dall'art. 226.

15. Cessione intra-comunitaria e falsa fatturazione (Corte Giustizia UE - C-285/09)

Le disposizioni della Sesta direttiva che stabiliscono la non imponibilità di una cessione intra-comunitaria di beni devono essere interpretate nel senso che, sussistendo i tre requisiti necessari (trasferimento della proprietà, spostamento fisico del bene e status di soggetto passivo dell'acquirente), la non imponibilità non può essere negata anche qualora esistano circostanze oggettive in base alle quali si può affermare che il venditore:

- sapeva che con tale cessione avrebbe partecipato ad un'operazione finalizzata ad evadere l'IVA;

- ha compiuto atti volti a nascondere la vera identità dell'acquirente effettivo per consentire a questi o a terzi di evadere l'IVA.

Secondo le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-285/09, rifiutare la non imponibilità della cessione intra-comunitaria in una simile circostanza implicherebbe la violazione sia del principio di neutralità dell'imposta, sia del principio di territorialità.

16. Falsa fatturazione ed assenza di evasione d'imposta (Cass. 26138/10)

L'emissione di fatture false per operazioni inesistenti comporta la punibilità prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 anche nella situazione in cui il soggetto che emette la fattura falsa si propone di consentire a terzi di evadere le imposte, indipendentemente dal fatto che il terzo realizzi effettivamente l'evasione.

La Cassazione precisa che il delitto disciplinato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione.

17. Riscossione IVA all'importazione - Consultazione Commissione UE

Il 12 luglio la Commissione Europea ha indetto una consultazione pubblica per reperire informazioni da tutti gli operatori interessati in relazione a possibili modalità di semplificazione della riscossione dell'IVA nel caso di adozione della procedura di sdoganamento centralizzato, prevista dall'art. 106 del Codice doganale Comunitario (Reg. 450/2008 del 23 aprile 2008).

Tale articolo consente alle autorità doganali degli Stati membri di autorizzare la presentazione della dichiarazione e di versare i relativi dazi presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito il dichiarante, indipendentemente dal luogo dal quale le merci sono materialmente importate e dal quale sono trasportate all'interno del territorio dell'Unione. In tale circostanza si ritiene che il debito fiscale sia di competenza dello Stato membro che ha ricevuto la dichiarazione doganale. Sia le misure di implementazione, necessarie per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, sia le applicazioni informatiche sono ancora in fase di preparazione.

Ai sensi della norme comunitarie sull'IVA, tuttavia, l'importatore deve calcolare e pagare l'imposta nel Paese di effettiva importazione delle merci. Secondo la Commissione, con le attuali regole di riscossione dell'imposta, l'utilizzo della procedura di sdoganamento centralizzato potrebbe comportare l'obbligo di assolvere l'IVA all'importazione in ogni Stato membro nel quale i beni sono fisicamente immessi in libera pratica. Solo una modifica a tale impostazione normativa potrebbe, pertanto, consentire agli operatori di beneficiare delle semplificazioni amministrative che la procedura introduce.

Lo scopo della consultazione indetta dalla Commissione Europea è di ottenere dagli operatori suggerimenti e indicazioni circa i possibili adattamenti alle regole concernenti la riscossione dell'imposta all'importazione, necessari per rendere fruibile la procedura di sdoganamento centralizzato. La Commissione indica nel 30 settembre p.v. il termine entro cui fornire i propri contributi.

18. Aliquote IVA nell'Unione Europea – Documento Commissione UE

La Commissione Europea ha pubblicato un documento con il quadro aggiornato delle aliquote IVA applicabili nei 27 Stati Membri dell'Unione Europea al 1 luglio 2010.

VARIE

19. Studi di settore – Partecipazione al contraddittorio (Cass. ord. 15905/10)

La Cassazione ribadisce la legittimità dell'accertamento tributario fondato sulla sola applicazione dei parametri o studi di settore, qualora il contribuente non abbia partecipato al contraddittorio fornendo le prove a contrasto di tali risultanze. Tale principio era già stato stabilito con la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 26635/2009 e ripreso nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/2010 relativa alla gestione delle controversie in materia studi.

Il contribuente che non risponde all'invito al contraddittorio degli Uffici a chiarire gli scostamenti rispetto alle risultanze dagli studi di settore dispone delle più ampie facoltà di fornire successivamente tali controprove dinanzi al giudice tributario. Tale comportamento legittimo, però, l'ufficio ad emanare l'accertamento fondato solo su tali scostamenti, a causa dell'impossibilità di costituire il contraddittorio per la mancata partecipazione del contribuente.

20. Proroga termine adempimenti fiscali

E' stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è in corso di pubblicazione sulla G.U. il consueto decreto di proroga dei termini degli adempimenti fiscali che cadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto p.v.

Il decreto dispone la proroga al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei pagamenti fiscali e previdenziali effettuati con modello F24, la cui ordinaria scadenza è fissata nel periodo tra il 1° ed il 20 del mese.

Il decreto, inoltre, conferma le attuali scadenze per i contribuenti soggetti agli studi di settore, che avevano precedentemente beneficiato di una proroga dei versamenti, disposta con DPCM del 10 giugno 2010. Tali contribuenti, se non avevano effettuato i versamenti relativi al saldo delle imposte dell'anno 2009 e della prima rata di acconto del 2010 entro il 6 luglio scorso, dovranno procedere con il pagamento entro il 5 agosto p.v., con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

FISCALITA' INTERNAZIONALE

21. Corte di Giustizia Europea – Regime fiscale delle cooperative

La Corte di Cassazione italiana ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione se il regime fiscale nazionale relativo all'esenzione delle cooperative di produzione e lavoro possa essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi del Trattato (cause riunite C-78/08 e C-80/08). L'Avvocato Generale ha presentato l'8 luglio alla Corte le proprie conclusioni, che non hanno peraltro natura vincolante per la Corte. Secondo l'Avvocato Generale, il regime in parola non andrebbe considerato come aiuto di Stato perché esso "deriva direttamente dai principi fondatori e guida del sistema fiscale applicabile alla tassazione delle società cooperative". Malgrado la natura prima facie derogatoria, le società cooperative di produzione e lavoro non si trovano in una situazione paragonabile a quelle altre società a scopo di lucro, né a quella delle altre cooperative, per il carattere mutualistico e i diversi obiettivi perseguiti. In questo senso, verrebbe quindi meno uno dei requisiti necessari per la qualifica di aiuto di Stato, cioè il requisito della selettività, che emerge solo quando una misura favorisce alcune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga.

22. Eurostat – Taxation Trends 2010

E' stata pubblicata l'edizione 2010 del rapporto Taxation Trends a cura di Eurostat e della Direzione Fiscalità della Commissione Europea. Il Rapporto contiene un'analisi dettagliata dei sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Area Economica Europea. I dati relativi alle entrate fiscali sono esaminati e distinti, oltre che per tipologia di imposte e per livello di prelievo (centrale o locale), anche per funzione economica (prelievo su consumi, lavoro o capitale).

I dati analizzati arrivano al 2007. Il Rapporto mostra che anche nel 2007 la pressione fiscale è stata significativamente più elevata in Europa rispetto al resto del mondo, con una differenza di circa 12 punti percentuali rispetto ad USA e Giappone. All'interno dei Paesi europei la pressione fiscale varia sensibilmente, da meno del 30% in Romania, Slovacchia e Lituania fino a quasi il 50% in Danimarca e Svezia. Il Rapporto evidenzia come l'Italia sia il Paese europeo con la più alta aliquota implicita sul lavoro, cioè con il più pesante carico fiscale sul reddito da lavoro (44%, rispetto ad una media europea di dieci punti inferiore). Sempre con riferimento all'indicatore delle "aliquote implicite" utilizzato dal Rapporto, l'Italia risulta ai primi posti anche per la tassazione sui consumi, ed è nettamente al di sopra della media comunitaria con riferimento alla tassazione sui redditi.

23. OCSE – Transfer Pricing e beni immateriali

Il Comitato Affari Fiscali dell'OCSE ha intenzione di avviare un nuovo progetto di approfondimento degli aspetti di transfer pricing relativi ai beni immateriali, che potrebbe portare ad una futura revisione dei capitoli VI e VII delle attuali Linee guida. Il Comitato ha dunque invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni in merito entro il 15 settembre 2010 in particolare con riguardo ai temi più significativi da trattare, ai problemi relativi all'applicazione delle attuali direttive OCSE in materia etc. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda predisposta dal Comitato.

24. OCSE – Aggiornamento del Modello di Convenzione e altri

Il Consiglio OCSE ha approvato il 22 luglio la versione aggiornata 2010 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, delle Linee Guida 1995 sul Transfer Pricing e del Rapporto 2008 sull'attribuzione di profitti alla stabile organizzazione.

Il Modello OCSE aggiornato contiene in particolare una nuova versione dell'articolo 7 della Convenzione (Utili d'impresa), e novità relative all'applicazione della Convenzione al reddito degli organismi di investimento collettivo, alle entità di proprietà dello Stato, compresi i fondi sovrani, ad alcune transazioni di telecomunicazioni e all'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione (Redditi da lavoro) ai dipendenti che lavorano all'estero per un breve periodo. Si ricorda che la proposta di modifica dell'articolo 7 della Convenzione era stata pubblicata a fine 2009 nella Comunità Fisco di Confindustria – Sezione Gruppo Fisco Internazionale, per raccogliere eventuali osservazioni e commenti delle imprese da trasmettere all'OCSE.

Le Linee Guida sul Transfer Pricing sono state oggetto della prima profonda revisione dall'anno della loro adozione (1995). Sulla base dei lavori svolti in questi anni dall'OCSE, sono state introdotte indicazioni più dettagliate sulle analisi di comparabilità, sulla scelta del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, sulle modalità di applicazione concreta dei cosiddetti "transactional profit methods". Un nuovo capitolo è inoltre dedicato agli aspetti di transfer pricing legati alle riorganizzazioni d'impresa. Si ricorda che all'interno della Comunità Fisco - Sezione Gruppo Fisco Internazionale, sono stati segnalati nel corso dell'anno i progressi delle proposte di revisione dell'OCSE e le relative osservazioni e commenti, tra cui quelli presentati dal BIAC – Business and Industry Advisory Committee presso l'OCSE cui partecipa Confindustria.

AREA SINDACALE E LAVORO

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE - CASSA ASSICURATIVA RISCHIO VITA INDUSTRIA ALIMENTARE – INFORMATIVA

Come noto, con l'art. 74-ter del Ccnl per i lavoratori dell'Industria alimentare (e successive modifiche), le Parti stipulanti hanno inteso disporre un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro che danno applicazione al predetto CCNL di fornire una prestazione assistenziale consistente nella erogazione di un capitale assicurativo, a beneficio degli eredi legittimi di cui all'art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato deceduti in costanza di rapporto di lavoro.

Con riserva di fornire indicazioni più dettagliate sulle modalità di versamento della contribuzione a carico delle imprese, si fornisce una prima informativa circa gli orientamenti assunti in seno al CdA della Cassa.

In primo luogo è utile evidenziare gli aspetti gestionali / operativi oggetto delle Convenzioni stipulate dalla Cassa con INPS / Agenzia delle Entrate / Enti collegati, relativi alle modalità di materiale raccolta dei premi e della registrazione informatica delle liste anagrafiche dei lavoratori cui si riferisce l'obbligo contrattuale.

In particolare, si porta all'attenzione delle Aziende associate che i versamenti a carico delle imprese avverranno con periodicità mensile per il tramite del F24 (il cui modello sarà aggiornato a cura dell'INPS con la previsione di una riga / casella appositamente destinata a tale funzione).

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate provvederà a versare le quote di pertinenza ad un conto corrente da dove poi le stesse saranno girate alla Compagnia di assicurazione.

La relativa raccolta delle anagrafiche dei lavoratori assicurati, cui imputare la rispettiva quota, avverrà per il tramite dell'UNIEMENS.

Tali strumenti sono stati individuati dal CdA per utilizzare sistemi capillari, efficienti e di massima tutela anche in termini di riservatezza, oltre che già noti alle imprese.

Riteniamo opportuno segnalare anche che una verifica della correttezza delle imputazioni delle quote versate, ai fini della "quadratura" del sistema, verrà svolta con la collaborazione di SISPI (Società partecipata da INPS), la quale provvederà a contattare le imprese in caso di eventuali inesattezze / anomalie contabili così da consentire l'eventuale tempestiva correzione.

Nell'ipotesi meramente residuale di mancato utilizzo / funzionamento dell'UNIEMENS, la Cassa si doterà anche di un sistema autonomo, che consentirà alle imprese di inserire direttamente nel portale internet della Cassa le anagrafiche dei lavoratori.

Ciò premesso in termini di operatività amministrativa, per quanto riguarda invece la prestazione assicurativa vera e propria, si porta a conoscenza che la Cassa - dopo un percorso selettivo che ha coinvolto le maggiori società assicurative nazionali - ha individuato per un affidamento congiunto dell'incarico due di esse (Unipol Gruppo Finanziario e Cattolica Assicurazioni).

Con l'obiettivo di rendere la Cassa operativa già entro il mese di luglio (come da orientamento di cui al verbale di Accordo del 20 aprile 2010 e alla riunione dell'Assemblea dei Delegati del 23 marzo 2010), sono in corso di definizione i termini esatti dell'operazione complessiva, dopo di che a breve saranno perfezionate le relative procedure informatiche e saranno formalmente sottoscritte le varie Convenzioni.

Ad esito di questo processo conclusivo, verrà diffusa un'ulteriore informativa dettagliata alle imprese e ai lavoratori, ove potranno essere meglio chiariti tutti gli altri aspetti di merito, operativi, fiscali e contributivi, affinché le imprese possano provvedere alle operazioni di versamento e di registrazione.

Nel merito, segnaliamo che, nel negoziato con le Compagnie Assicuratrici, la Cassa (preso atto delle offerte pervenute e tenuto conto dell'equilibrio finanziario) ha determinato le caratteristiche della prestazione dovuta ai beneficiari adottando uno schema assicurativo che consentirà di erogare un capitale assicurato diversifica-

to in ragione della fascia di età nella quale si verifica la morte del lavoratore (sul presupposto di una tendenziale differente gravità dell'impatto economico di un'improvvisa perdita di reddito all'interno di un nucleo familiare a causa della morte del lavoratore).

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e contributivi è disponibile sul sito Assocarni un [parere](#) espresso dagli uffici di Confindustria.

Sono disponibili sul sito ASSOCARNI la [circolare della Cassa Assicurativa Rischio Vita](#), recante istruzioni operative per il versamento della contribuzione prevista dal vigente CCNL industria alimentare, la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate](#) per l'istituzione della causale contributo "VITA", il [documento tecnico dell'INPS](#) per la compilazione delle denunce dei contributi mensili, uno [stralcio della convenzione TCM cassa alimentaristi](#), una [precisazione del Ministero del Lavoro sugli apprendisti](#).

OBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA ALL'INPS DA PARTE DEI MEDICI A PARTIRE DAL 3 LUGLIO

Il 3 luglio è scaduto il periodo transitorio di 3 mesi concesso ai medici (dipendenti del SSN o in regime di convenzione) per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di trasmissione telematica all'INPS, tramite il SAC, delle certificazioni di malattia (v. la [circolare INPS n. 60 del 16.4.2010](#)). **A partire quindi dal 3 luglio 2010 l'inoltro della certificazione medica all'INPS non è più a carico del lavoratore ma del medico, che dovrà obbligatoriamente utilizzare l'invio telematico.**

Il medico è inoltre obbligato a rilasciare al lavoratore la documentazione cartacea – la cui stampa è prevista dalla nuova procedura informatica - per il datore di lavoro (senza diagnosi) e per lo stesso assistito (con diagnosi). In alcune Regioni i medici non rispettano tale obbligo affermando che la documentazione cartacea non sarebbe più necessaria e che pertanto anche nei confronti del datore di lavoro il dipendente avrebbe così adempiuto ai suoi obblighi. Ciò contrasta con il DM 26 febbraio 2010 che, come ricorda anche la citata circolare INPS, dispone chiaramente l'obbligo per il medico curante di rilasciare la suddetta documentazione cartacea.

Sulla base di quanto sopra esposto, confermiamo quindi che **continua a sussistere l'obbligo del lavoratore di certificare al datore di lavoro l'assenza per malattia entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva e di legge**, a prescindere dall'adesione o meno del datore di lavoro alla procedura informatica.

TUTELA DEI LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI NEL SETTORE AGRICOLO

Il 14 luglio la Commissione ha pubblicato una proposta per stabilire una procedura veloce (30 giorni al massimo) per l'ammissione di lavoratori stagionali extracomunitari nei settori agricolo, orticolo e turistico, basata su definizioni e criteri comuni (contratto di lavoro, offerta di lavoro vincolante con specifica del salario minimo garantito).

Per "lavoratori stagionali" si intende "cittadini di un Paese terzo che vengono nell'Unione Europea allo scopo di essere impiegati in un settore di attività dipendente dal trascorrere delle stagioni"

La proposta prevede tra l'altro:

- il rilascio di un permesso di soggiorno per un periodo massimo di 6 mesi in un qualsiasi periodo dell'anno;
- una procedura che faciliti il reingresso dello stesso lavoratore in tempi successivi al primo impiego;
- la richiesta ai datori di lavoro di fornire la garanzia che il lavoratore sarà alloggiato adeguatamente durante il periodo di impiego
- riconosce ai lavoratori stagionali un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini degli Stati membri in determinati settori (libertà di associazione e di adesione a organizzazioni di lavoratori, sistemi di sicurezza sociale, pagamento delle pensioni legali, accesso a beni e servizi, ecc.).

La proposta non crea un diritto all'assunzione: la determinazione del numero di lavoratori stagionali ammissibili in ogni Stato membro rimane a discrezione dello Stato stesso.

Sebbene non esistano dati complessivi sui lavoratori stagionali, la Commissione stima che ogni anno circa 100.000 lavoratori stagionali extracomunitari sono impiegati negli Stati membri.

INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO

Diamo conto delle più importanti tematiche trattate negli ultimi interpellati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei giorni 2 aprile, 9 giugno e 10 giugno 2010. I testi integrali degli interpellati possono essere reperiti al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/interpello/>

INTERPELLO N. 25/2010 – contratto di apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente interna.

L'interpello n. 25/2010 fornisce alcuni chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 49, comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 10/14 maggio 2010 (Cfr. news Confindustria del 24 maggio 2010).

In via di estrema sintesi, ricordiamo che la Corte Costituzionale ha riconosciuto alle Regioni "un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell'attività formativa", anche nel caso di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale (art. 49, comma 5-ter).

In primo luogo, l'interpello chiarisce che l'intervento della Corte Costituzionale non ha eliminato la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale.

Ciononostante, rileva il Ministero, la Corte ha di fatto ridotto lo spazio riservato all'autonomia privata collettiva richiedendo "un concreto coinvolgimento delle Regioni" ed affermando che "la relativa disciplina non possa prescindere da una legislazione di livello regionale frutto di una intesa formale tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con le «associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale».

Il Ministero, confermando le prime indicazioni operative già fornite da Confindustria nella news dello scorso 24 maggio, fa comunque salva l'integrale applicazione dei profili formativi disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria qualora la Regione non abbia provveduto ad una esaustiva regolamentazione.

Nell'interpello il Ministero riafferma, inoltre, l'interpretazione "estensiva" del comma 5-bis, già fornita con la circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2008 e nella risposta all'interpello n. 14/2008.

Già in quelle circostanze, il Ministero aveva, infatti, equiparato al caso di assenza della legislazione regionale in materia quello in cui tale regolamentazione, ancorché vigente, non risultasse in concreto applicabile "per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, adeguate alle diverse esigenze aziendali".

Pertanto, secondo l'interpello in esame, anche in quest'ultimo caso vanno fatti salvi i profili formativi previsti dalla contrattazione collettiva.

Per concludere, occorre rilevare che il Ministero, con una lettura restrittiva del portato della sentenza n. 176, ha fornito anche alcuni criteri per la definizione dei profili formativi nell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale (comma 5-ter) a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale.

Nell'interpello, infatti, si afferma espressamente che: "La Consulta, in particolare, ha richiesto l'attuazione del principio di leale collaborazione, anche con riferimento alla formazione esclusivamente interna, attraverso un richiamo al primo periodo del comma 5 dell'art. 49 senza che, in tale ambito, debbano trovare necessariamente applicazione i principi informatori del diverso percorso formativo dettato dallo stesso comma 5 e che riguardano, ad esempio, «la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenza di base e tecnico-professionali»".

In altre parole, il Ministero sembra voler sostenere che il fulcro dell'operatività del disposto del comma 5-ter dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, sta tutto nell'intesa che andrà definita con la Regione. Tale intesa, sempre nell'interpretazione che sembra aver voluto dare il Ministero, non sembrerebbe però necessariamente vincolata al rispetto dei criteri dettati dall'art. 49 comma 5 e, segnatamente, ai criteri espressamente richiamati in sentenza (a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate).

Una simile interpretazione suscita qualche perplessità.

La pronuncia della Corte Costituzionale, infatti, ha espressamente annoverato tra i vizi del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, l'abolizione delle competenze regionali in materia di:

- controllo circa il quantum minimo della formazione (art. 49, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 276 del 2003),
- effettiva attuazione dell'obbligo formativo (art. 49, comma 5, lett. e, del d.lgs. n. 276 del 2003)
- certificazione dell'avvenuta formazione (art. 49, comma 5, lett. c e d del d.lgs. n. 276 del 2003).

In questi elementi la Corte ha, quindi, individuato delle chiare indicazioni di quelle "interferenze" tra il sistema pubblico della formazione di competenza regionale e la formazione che deve essere svolta nell'apprendistato. Ne segue che, a nostro avviso, l'interpretazione della sentenza della Corte va nel senso che tali criteri e principi direttivi non possono essere completamente ignorati nella definizione delle intese tra Regioni e parti sociali che dovrebbero comunque consentire di dar corso a contratti di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale.

INTERPELLO N. 21/2010 – Lavoro accessorio nei parchi di divertimento.

L'interpello n. 21/2010 ha ad oggetto il lavoro accessorio nei parchi di divertimento. È stato chiesto di confermare la possibilità di ricorrere all'utilizzo del lavoro accessorio nei suddetti parchi nel caso in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS.

Il Ministero spiega che, a ragione delle recenti modifiche normative, che hanno determinato un ampliamento del campo di applicazione del lavoro accessorio, non c'è motivo di limitare il suo utilizzo, laddove ne sussistano le condizioni.

Il Ministero, a questo proposito, richiama la circolare dell'INPS n. 88/2009 secondo cui la prestazione di lavoro accessorio implica che "le attività devono essere svolte a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione".

INTERPELLO N. 20/2010 – godimento dei benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in caso di trasferimento d'azienda.

Con l'interpello n. 20/2010 è stato chiesto al Ministero di chiarire se, a seguito di trasferimento d'azienda, le imprese cessionarie possano continuare ad usufruire dei benefici contributivi già goduti dall'impresa cedente ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.

La norma richiamata assicura la fruizione di sgravi in misura del 50% o del 100% per 36 mesi dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro beneficiario che abbia proceduto ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a tempo parziale fino a 20 ore settimanali) di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Nei casi di trasferimento d'azienda, come noto, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, a prescindere da quale sia il negozio giuridico utilizzato (art. 2112 c.c.).

Da ciò discende che, conclude il Ministero, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal cedente proseguono con il cessionario, come anche quelli istituiti ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990. Il cessionario, pertanto, continuerà a godere dei benefici già concessi al cedente per la parte residua dei 36 mesi.

Si sottolinea che l'INPS aveva, già da tempo, fatto propria questa indicazione su espressa richiesta di Confindustria.

INTERPELLO N. 15/2010- trattamento di trasferta e computo delle ore di viaggio:

Il Ministero ha fornito chiarimenti in ordine alla necessità o meno di considerare quale orario di lavoro le ore di viaggio per trasferte e, inoltre, in ordine all'eventuale trattamento economico delle stesse alla luce della vigente legislazione in materia.

Il Ministero ricorda che i criteri che definiscono l'orario di lavoro consistono non solo nella presenza al lavoro del lavoratore ma anche nella sua messa a disposizione nei confronti del datore di lavoro nonché nell'essere nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Il disagio che il lavoratore subisce a causa degli spostamenti viene infatti eventualmente assorbito dall'indennità di trasferta.

Il Ministero, pertanto, conclude che il periodo di tempo impiegato per recarsi al lavoro non deve essere retribuito e non può essere computato nell'orario di lavoro.

Tale tesi è stata confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha tuttavia riconosciuto che, qualora il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro sia funzionale rispetto alla prestazione, cioè quando il dipendente sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa, in questo caso, tale lasso temporale rientra nell'attività lavorativa

INTERPELLO N. 14/2010- indennità di trasferta contrattuali.

Il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un'indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, comunque entro i limiti di non imponibilità ai fini contributivi e fiscali (cfr. l'art. 51, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, concernente i criteri di determinazione, ai fini fiscali, del reddito da lavoro dipendente).

Anche a seguito delle precisazioni contenute in una successiva nota del 21 aprile, l'orientamento del Ministero è nel senso che l'eventuale maggiorazione configura una deroga in melius.

Pertanto, laddove l'integrazione rientri nei limiti della piena osservanza del regime fiscale, godrà del relativo trattamento di favore, sia nel caso origini da fonte collettiva, sia nel caso venga unilateralmente erogata dal datore di lavoro. In quest'ottica si evidenzia che la frazione di indennità di trasferta che ecceda i limiti individuati ai fini IRPEF ex art. 51 del TUIR (quindi solo l'eccedenza) viene considerata avente natura pienamente retributiva.

In conclusione, qualora vengano concordati o comunque erogati a titolo di trasferta importi superiori rispetto a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva, il Ministero conferma che gli stessi non debbano essere assoggettati ad imposizione fintanto che gli importi superiori rientrino nei limiti sopra richiamati.

INTERPELLO N. 13/2010- orario di lavoro – tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro.

Il Ministero fornisce chiarimenti in merito all'esatto inquadramento, nell'ambito della disciplina dell'orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il posto di lavoro. In particolare, riguardo alle ipotesi in cui il datore di lavoro consente ai lavoratori occupati in diversi cantieri di recarsi in un "punto di raccolta" (solitamente presso la sede legale o il magazzino dell'azienda) al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere, è stato chiesto se il tempo di percorrenza per giungere al punto di raccolta debba essere computato o meno nell'orario di lavoro.

Si prende in considerazione il momento in cui il lavoratore accede al "punto di raccolta" (ove sono reperibili i mezzi aziendali per raggiungere i cantieri) e il momento in cui il lavoratore accede al cantiere.

Il Ministero ritiene che, ove l'accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l'orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al punto di raccolta per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto punto di raccolta entro un determinato momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest'ultimo che deve computarsi l'orario di lavoro.

In relazione all'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, ricordiamo come sia nella circolare n. 17490 del 22 Aprile 2003 che nella circolare n. 17569 del 2 Luglio 2003 Confindustria ha ritenuto che non sussistano "sostanziali divergenze, nell'ambito del lavoro effettivo, fra la nozione delineata dal decreto legislativo n. 66/2003 e quella risultante dalla precedente legislazione (cfr. artt. 1 e 3 del RDL n. 692/1923)".

Di qui, Confindustria ha osservato che, in linea di massima, si ritiene che le "ore di viaggio non facciano parte dell'orario di lavoro poiché il tempo relativo al viaggio è estraneo all'attività lavorativa vera e propria, né è riferibile al concetto di "disponibilità", posto che quel tempo è soltanto funzionale alla futura "messa a disposizione" delle proprie energie da parte del lavoratore" (cfr. la risposta al quesito n. 3 della circolare Confindustria n. 17569 del 2 Luglio 2003).

Naturalmente questa interpretazione di carattere generale deve poi essere adattata tenendo conto delle specificità del caso concreto.

INTERPELLO N. 11/2010- apprendistato professionalizzante – limitazioni quantitative – imprese "collegate".

Il Ministero fornisce risposta in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale "il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso". In particolare, il Ministero chiarisce che il numero massimo di apprendisti da assumere può essere individuato anche in riferimento alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'impresa principale, alla quale altre imprese sono legate "da uno stretto collegamento, funzionale e produttivo".

Il Ministero parte dal presupposto che il limite introdotto in riferimento al numero massimo di apprendisti che è possibile assumere è evidentemente legato alla necessità di garantire una adeguata formazione e affiancamento del lavoratore.

Il Ministero sottolinea che, in caso di aziende "collegate", in ordine all'individuazione del numero massimo di apprendisti da assumere, può avere rilievo l'identico assetto proprietario nonché lo stretto legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese.

Il Ministero conferma che, nel nuovo quadro normativo, le garanzie formative possono essere disciplinate dalla stessa contrattazione collettiva, anche aziendale. In tal senso, pertanto, le stesse parti sociali possono individuare forme di tutoraggio che prendano in considerazione assetti proprietari nonché legami funzionali, organizzativi e commerciali tali da consentire il rispetto delle finalità indicate.

A nostro avviso questa conclusione permane sostanzialmente valida, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 10/14 maggio 2010 che valorizza il ruolo delle intese ex art. 49 comma 5 del d.lgs n. 276/2003.

INTERPELLO N. 8/2010 – invio tramite posta elettronica del prospetto paga da parte del professionista o società “madre” nei gruppi di impresa.

Il Ministero fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per i soggetti abilitati che assistono l'azienda, in base alla L. n. 12/1979, di inviare direttamente ai dipendenti, con posta elettronica certificata, il loro prospetto di paga. Il Ministero, inoltre, chiarisce che, in caso di gruppi di imprese, è possibile l'invio con e-mail certificata, da parte della società “madre”, dei prospetti paga dei dipendenti delle aziende facenti parte del gruppo.

Come noto, il datore di lavoro è tenuto, all'atto della corresponsione della retribuzione, a consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga. Tale obbligo può essere assolto dal datore di lavoro mediante l'inoltro del prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo e-mail del lavoratore provvisto di password personale. Il Ministero ritiene possibile per i datori di lavoro privati l'invio del prospetto anche a mezzo posta elettronica non certificata.

Tuttavia, si ricorda che la responsabilità per l'eventuale mancata ricezione del prospetto paga da parte del proprio dipendente permane in capo al datore di lavoro.

La medesima soluzione interpretativa si applica anche nei casi di gruppi societari in cui le società del gruppo delegino la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei propri dipendenti.